

Set informativo

Il presente set informativo contiene:

- Documento informativo precontrattuale (DIP)
- Documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo)
- Condizioni di assicurazione comprensive di glossario e redatte secondo le linee guida del tavolo tecnico "Contratti Semplici e Chiari", per la semplificazione dei contratti assicurativi
- Privacy

Edizione aggiornata a 05/2026

Assicurazione multirischi PiùSolidità Impresa



Documento Informativo relativo al Prodotto assicurativo (DIP Danni)
Compagnia: PiùVera Assicurazioni S.p.A. – Prodotto: PiùSolidità Impresa

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il prodotto PiùSolidità Impresa è una Polizza multigaranzia di tipo individuale. Il prodotto è rivolto alle persone fisiche o giuridiche che siano correntiste della Banca e che siano interessate a tutelare l'attività di esercizi commerciali, artigianali, studi professionali e piccole imprese con un massimo di 50 Addetti.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Sezione 1 Responsabilità Civile** L'assicurazione di Responsabilità Civile tutela l'imprenditore da danni accidentali causati a terzi nello svolgimento dell'attività. La protezione R.C.T. include i danni relativi alla gestione dei locali aziendali, incendi della struttura, inquinamento accidentale e operazioni di carico/scarico. La copertura si completa con la garanzia R.C.O. facoltativa per la responsabilità verso dipendenti e collaboratori, estensibile ai lavoratori stagionali. Per le imprese manifatturiere è disponibile la garanzia R.C. Prodotti (Claims Made), con opzioni per esportazioni USA/Canada, ritiro prodotti e tampering.
- ✓ **Sezione 2 Incendio e altri danni materiali** Indennizzo dei danni materiali e diretti a Fabbriato e Contenuto causati da: Incendio, Fulmine, Esplosione e Scoppio, Caduta aeromobili, Fumi/gas/vapori, Eventi atmosferici, Fenomeno elettrico, Urto veicoli, Atti vandalici e dolosi, Fuoriuscita acqua, Merci in refrigerazione, Guasti Macchine, Perdita pigioni. Include spese di demolizione, sgombero e salvataggio. Assicurazione a primo rischio assoluto.
- ✓ **Sezione 3 Elettronica** Indennizzo dei danni materiali alle Apparecchiature elettroniche da qualunque evento accidentale non espressamente escluso. Estensione opzionale ai maggiori costi per interruzione attività e riacquisto di supporti dati/programmi. Assicurazione a primo rischio assoluto.
- ✓ **Sezione 4 Danni Indiretti** Indennizzo per interruzione totale o parziale dell'attività causata da eventi coperti dalla Sezione Incendio e altri danni materiali. L'Assicurato può scegliere tra: copertura dei maggiori costi sostenuti oppure diaria fissa per massimo 90 giorni consecutivi.
- ✓ **Sezione 5 Furto e Rapina** Indennizzo per perdita di possesso da Furto o Rapina. Estensioni opzionali: Furto presso terzi, Furto con destrezza, Furto valori in custodia, Trasporto valori. Assicurazione a primo rischio assoluto.
- ✓ **Sezione 6 Impianti fotovoltaici, solari e termici** Indennizzo a primo rischio assoluto per danni materiali ai beni assicurati da qualunque evento accidentale. Estensioni opzionali: Responsabilità Civile dalla gestione impianto e rimborso per il pregiudizio economico da fermo impianto.
- ✓ **Sezione 7 Rischi Cyber** Indennizzo a primo rischio assoluto per costi da attacco informatico: Ripristino

tecnologico, Conformità normativa/Privacy, Estorsioni Cyber (con denuncia obbligatoria Polizia Postale). Include Responsabilità Civile da rivendicazioni terzi e diaria per interruzione attività.

- ✓ **Sezione 8 Merci trasportate** Indennizzo, nei limiti della Somma assicurata, dei Danni materiali e diretti subiti dalle merci durante il trasporto su veicoli. L'assicurazione è prestata nella forma a primo rischio assoluto.
- ✓ **Sezione 9 Assistenza** L'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa della INTER PARTNER ASSISTANCE S.A



Che cosa non è assicurato?

Non sono coperti:

Contraente:

- ✗ Non Cliente della Banca, eccetto il caso di obbligo a contrarre;
- ✗ in caso di persona fisica con Residenza e proprio Domicilio fuori dall'Italia; in caso di persona giuridica con sede legale o sede operativa fuori dall'Italia.
- ✗ Non iscritto al Registro delle Imprese o che comunque svolga una delle attività non assicurabili.

Attività: Se diverse da:

- ✗ produzione, lavorazione, manutenzione, installazione e, se associate a queste, anche la vendita
- ✗ vendita al dettaglio e all'ingrosso
- ✗ varie e servizi
- ✗ studi o uffici professionali.

Fabbricati:

- ✗ situati fuori dall'Italia;
- ✗ non conformi alle vigenti normative costruttive, realizzative e urbanistiche;
- ✗ in corso di costruzione o ristrutturazione;
- ✗ che non presentino buone condizioni di statica e manutenzione (ossia che presentino vizi che possono diminuirne l'idoneità all'uso)
- ✗ se non rientranti almeno in una delle 3 Classi previste dal Prodotto.



Ci sono limiti di copertura?

Di seguito si rappresentano le esclusioni principali, applicate ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla Polizza:

! SEZIONE 1 – Responsabilità Civile

L'Assicurazione di responsabilità civile RCT non comprende: (i) i danni cagionati a Cose di terzi causati da Incendio, Esplosione, Implosione o Scoppio; (ii) danni di Furto o smarrimento (iii) alle Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo nonché quelle movimentate, sollevate, caricate, scaricate, trasportate; (iv) danni derivanti dalla partecipazione dell'Assicurato ad associazioni temporanee di impresa (A.T.I.) e/o società consortili e/o consorzi; (v) danni cagionati a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge in relazione al trattamento dei dati personali degli stessi; (vi) i danni causati dalle Cose vendute; (vii) i danni causati ai capi in consegna e/o lavorazione presso lavanderie, tintorie e stirerie industriali; (viii) i danni a veicoli a motore di clienti in consegna o custodia; (ix) i danni causati a clienti durante l'esecuzione di trattamenti di acconciatura, estetica e cura della persona; (x) i danni causati a terzi, compresi i Committenti, dopo l'esecuzione dei lavori di installazione, manutenzione o riparazione; (xi) i danni causati a veicoli a motore degli Addetti o di terzi in deposito all'Assicurato oppure parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'Assicurato; (xii) i danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico o in sosta durante queste operazioni; (xiii) i danni causati a terzi in qualità di proprietario (o in locazione) del Fabbricato, indicato come Ubicazione in Polizza; (xiv) i danni causati a terzi dalla proprietà, posa e manutenzione di Insegne luminose e no, attrezzature e cartelli pubblicitari, striscioni, non ubicati sul territorio della Repubblica Italiana; (xv) i danni cagionati da persone non rientranti nella definizione di Addetti e della cui opera l'Assicurato si avvalga nell'esercizio dell'Attività; (xvi) i danni alle Cose di terzi che si trovino nell'ambito di esecuzione dei lavori; (xvii) i danni causati a terzi da beni immobili o mobili in relazione alla conduzione, utilizzo e manutenzione di beni strumentali o immobili detenuti in leasing; (xviii) derivanti da difetto del Prodotto; (xix) a condutture ed impianti sotterranei in genere; (xx) a Fabbricati ed a Cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa provocati, nonché determinati da scavi e reintegri; (xxi) da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; (xxii) da Attività che richiedano controllo medico/sanitario e di carattere sanitario in genere; (xxiii) da tabacco o da fumo passivo; (xxiv) derivanti dalla responsabilità civile professionale; (xxv) i danni da responsabilità in materia di protezione dei dati personali.

! SEZIONE 2 – Incendio e altri danni materiali: L'Assicurazione non comprende i danni: (i) da crolli, assestamenti, dilatazioni o restringimenti, fessurazioni, a meno che non siano provocati da un evento assicurato della presente sezione.

! SEZIONE 3 – Elettronica: L'Assicurazione non comprende i danni: (i) subiti da beni assicurati nel possesso del Contraente o dell'Assicurato per la vendita o la manutenzione; (ii) subiti da Impianti fotovoltaici, solari e termici; (iii) subiti da telefoni cellulari, smartphone, droni, navigatori satellitari e monopattini elettrici; (iv) che siano conseguenza naturale dell'uso o provocati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici o riconducibili a carenza di manutenzione; (v) in conseguenza di montaggi e smontaggi, prove e collaudi dei beni assicurati; (vi) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate; (vii) che rientrano nelle prestazioni di contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice, o organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non sia stato sottoscritto dall'Assicurato

! SEZIONE 4 – Danni Indiretti: L'Assicurazione non comprende i danni previsti dalla sezione Incendio e altri danni materiali.

! SEZIONE 5 – Furto e Rapina: L'Assicurazione non comprende i danni: (i) a Impianti fotovoltaici, solari e termici per i quali va attivata la specifica sezione del Modello Multirischi; (ii) a preziosi (se non per uso industriale e purché inerenti all'Attività assicurata); (iii) ai locali contenenti i beni assicurati commessi dagli autori del Furto o Rapina, durante o immediatamente dopo l'azione criminosa; (iv) a Valori;

! SEZIONE 6 – Impianti fotovoltaici, solari e termici: L'Assicurazione non comprende i danni: (i) da assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni dei beni assicurati; (ii) da difetti di rendimento dei beni assicurati; (iii) da urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del Contraente o dell'Assicurato; (iv) da errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione; (v) da lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento; (vi) a beni in leasing o noleggiati di cui il locatore sia responsabile per contratto o a termini di legge o se assicurate da altre polizze; (vii) a tubazioni e cavi interrati inerenti i beni assicurati, se non protetti da appositi manufatti; (viii) ai beni assicurati se installati su Tetti /coperture di edifici in stato di abbandono o di rovina;

! SEZIONE 7 – Rischi Cyber: L'Assicurazione non comprende i danni: (i) i danni dovuti ad Eventi assicurati accaduti anteriormente alla data di Efficacia del Contratto di 12 mesi (Periodo di retroattività); (ii) le Richieste di risarcimento conseguenti a fatti noti all'Assicurato prima della data di inizio del Contratto, anche se mai denunciati a precedenti assicuratori; (iii) Le spese sostenute per implementare e migliorare il Sistema informatico dell'Assicurato o i Dati in esso contenuti ad un livello superiore alla situazione precedente all'Evento assicurato a meno che non sia inevitabile nell'ambito del ripristino Dati e Sistema informatico; (iv) i danni derivanti da guasti, interruzioni, indisponibilità, di sistemi di comunicazione, Internet service, fornitura di elettricità e di qualsiasi altra infrastruttura esterna che non sia sotto il controllo dell'Assicurato; la presente esclusione non si applica agli Outsourcing provider;

! SEZIONE 8 – Merci trasportate: L'Assicurazione non comprende i danni previsti dalla sezione Incendio e altri danni materiali

! SEZIONE 9 – ASSISTENZA: Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione. La sezione non opera in caso di: (i) interventi richiesti su parti comuni di edifici o comunque di uso non esclusivo del Fabbricato (ii) corto circuito per falsi contatti provocati dal Contraente/Assicurato.



Dove vale la copertura?

- ✓ Per la sola garanzia Assistenza, le prestazioni sono operanti in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
- ✓ Per la sola garanzia Responsabilità Civile, le prestazioni sono operanti nel mondo intero. Per i danni da generi di produzione propria la prestazione è operante nell'area dello Spazio Economico Europeo. Per la Responsabilità Civile Prodotti la prestazione è valida per i danni verificatisi ovunque per i Prodotti per i quali l'Assicurato riveste in Italia la qualifica di produttore e consegnati nei territori di qualsiasi Paese, fatta eccezione che in U.S.A. e Canada.
- ✓ Per tutte le altre garanzie, le prestazioni sono operanti esclusivamente in Italia.



Che obblighi ho?

È fatto d'obbligo:

- al momento della sottoscrizione, di effettuare dichiarazioni veritiere, esatte e complete;
 - di comunicare alla Compagnia le circostanze che comportino l'aggravamento del rischio assicurato;
 - in caso di Sinistro, di denunciarlo tempestivamente, inviando la documentazione necessaria per la sua definizione.
- Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del Premio è eseguito in via anticipata, annualmente in un'unica soluzione, mediante addebito dell'importo stabilito sul conto corrente che il Contraente intrattiene con la Banca; è comunque data facoltà al Contraente di optare per il frazionamento mensile del Premio.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento del Premio. La Polizza ha durata annuale e prevede il tacito rinnovo a scadenza, salvo il caso di disdetta. Su richiesta del Contraente, il primo periodo di assicurazione può avere durata inferiore all'anno per consentire l'allineamento della scadenza alla data desiderata.



Come posso disdire la polizza?

La disdetta deve essere comunicata alla Compagnia almeno 30 giorni prima della scadenza annuale tramite lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Il Contraente, oltre che la Compagnia stessa, può recedere dal Contratto con effetto immediato dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'Indennizzo. La relativa comunicazione ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa.

In caso di vendita a distanza e a condizione che non siano stati denunciati Sinistri, il Contraente ha diritto di recedere dal Contratto entro 14 giorni dalla decorrenza.

Assicurazione multirischi azienda

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: PiùSolidità Impresa

Il presente DIP Aggiuntivo Danni è stato realizzato in data 05/2026 ed è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto.

Società

PiùVera Assicurazioni S.p.A., Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano. Sito internet: www.piuvera.it; Email: info@piuvera-assicurazioni.it (per informazioni di carattere generale), sinistri@piuvera-assicurazioni.it (per informazioni relative alle liquidazioni); PEC: piuvera-assicurazioni@legalmail.it.

PiùVera Assicurazioni S.p.A. è una società per azioni appartenente al Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia (iscritto all'Albo delle società capogruppo al n° 057), soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A.; PiùVera Assicurazioni S.p.A. è iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00151 ed autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2388 del 09 novembre 2005.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, l'ammontare del patrimonio netto è pari ad Euro 89,583 milioni ed il risultato economico di periodo è pari ad Euro 16,597 milioni. Con riferimento alla situazione di solvibilità, l'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari al 260%, come risultante dalla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa www.piuvera.it.

Al Contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si precisa che l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.

La Polizza prevede diverse Sezioni: (i) Sezione Responsabilità Civile; (ii) Sezione Incendio e altri danni materiali; (iii) Sezione Elettronica; (iv) Sezione Danni Indiretti; (v) Sezione Furto e Rapina; (vi) Sezione Impianti fotovoltaici, solari e termici; (vii) Sezione Rischi Cyber; (viii) Sezioni Merci trasportate; (ix) Sezione Assistenza.

Sezione 1 – R.C.: sono previste le Garanzie Opzionali R.C.O. e R.C.Prodotti; sono anche disponibili delle Garanzie Specifiche per l'attività che includono i danni: da generi di produzione propria, ai capi in consegna e/o lavorazione presso lavanderie, tintorie e stirerie industriali, a veicoli a motore di clienti in consegna o custodia, fisici provocati da parrucchieri, barbieri ed estetisti, dopo la consegna (R.C.Postuma). Inoltre, sono disponibili le seguenti Garanzie Aggiuntive: Danni a veicoli nel parcheggio o in deposito, Danni a mezzi sotto carico e scarico, Proprietà del Fabbricato e Insegne, Lavoratori a vario titolo o stagionali, Appalto, Subappalto e Cottimisti, Attività presso terzi, R.C. della proprietà dei beni in leasing. Con la R.C.Prodotti sono acquistabili le garanzie Estensione U.S.A. e Canada, Ritiro Prodotti e Tampering. **Sezione 2 – Incendio e altri danni materiali:** sono disponibili delle Garanzie Specifiche per l'attività che includono i danni ai veicoli e natanti di terzi in riparazione o manutenzione e da grandine ad autoveicoli di terzi. Inoltre, sono disponibili le seguenti Garanzie Aggiuntive: Occlusione o traboccamento grondaie, Rottura o traboccamento fognature, Flottante stagionale, Merci in refrigerazione, Guasti macchine, Perdita pigioni, Lastre e insegne e Ricorso terzi. **Sezione 3 – Elettronica:** Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. **Sezione 4 – Danni Indiretti:** Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. **Sezione 5 – Furto e Rapina:** sono disponibili delle Garanzie Specifiche per l'attività che includono i danni: Rapina clienti e Furto ai distributori automatici. Inoltre, sono disponibili le seguenti Garanzie Aggiuntive: Furto agevolato da impalcature, Infedeltà degli Addetti, Flottante stagionale, Furto di veicoli all'aperto, Innalzamento dello scoperto, Furto o Rapina presso l'abitazione del Prestatore di lavoro o dell'Assicurato o del Titolare. **Sezione 6 – Impianti fotovoltaici, solari e termici:** è disponibile la Garanzia aggiuntiva Eventi catastrofali. **Sezione 7 – Rischi Cyber:** Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. **Sezione 8 – Merci trasportate:** Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. **Sezione 9 – Assistenza:** Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Non sono previste opzioni con riduzione del Premio.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Principali Esclusioni

Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si fa presente che le garanzie di Polizza non operano, ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla Polizza, per:

SEZIONE 1 – Responsabilità Civile RC Qualora il Contraente abbia acquistato la Garanzia Aggiuntiva R.C. Prodotti, l'Assicurazione non comprende: (i) i danni dovuti a difetto dei Prodotti per i quali l'Assicurato rivesta in Italia e no la qualifica di Produttore, dopo la loro consegna terzi o da inidoneità o mancata rispondenza all'uso cui le Cose sono destinate; (ii) le spese di sostituzione e riparazione del Prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore;

Per la garanzia RCT non sono compresi: (i) danni causati da, derivanti da o risultanti direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, da PFAS o dalla presenza di PFAS in qualsiasi sostanza o prodotto.

Per la garanzia RCO non sono compresi i danni: (i) per le malattie professionali;

SEZIONE 2 – Incendio e altri danni materiali L'Assicurazione non comprende i danni: (i) causati da fuoriuscita di acqua o liquidi; (ii) da beni assicurati riposti all'aperto; (iii) eventi per i quali deve rispondere, per legge, il costruttore od il fornitore dei beni assicurati; (iv) causati a terzi da Incendio, Implosione, Esplosione Scoppio; (v) mancata e/o anormale manutenzione, revisione, collaudo, montaggio o smontaggio di Macchinari, impianti, costruzione o demolizione di Fabbricati; (vi) da occlusione, rigurgito o traboccamento di acqua piovana, da qualunque causa provocati; (vii) da rottura o traboccamento di fognature, da qualunque causa provocati; (viii) causati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei legali rappresentanti, dell'amministratore o dei soci a responsabilità illimitata; (ix) da Fenomeno elettrico dovuto a qualunque causa, anche se provocato da fulmine o da altri eventi per i quali è operante la Polizza; (x) alla macchina o all'impianto nel quale si è verificato uno Scoppio provocato da usura, corrosione o difetti di materiale; (xi) ai veicoli a motore e natanti; (xii) a Lastre ed Insegne; (xiii) subiti da strutture esterne destinate al ricevimento e al ristoro dei clienti con caratteristiche costruttive diverse da quelle del Fabbricato principale che rappresentino più del 20% della superficie totale del Fabbricato sede operativa; (xiv) subiti da Fabbricati vuoti ed inoccupati. L'Assicurazione non copre i seguenti costi: (xv) multe, ammende e sanzioni amministrative incluse quelle conseguenti alla riprogettazione del Fabbricato (xvi) per la ricostruzione, recupero e ripristino di dati memorizzati su supporti informatici e il riacquisto di programmi in licenza d'uso.

SEZIONE 3 – Elettronica L'Assicurazione non comprende i danni: (i) a tubi e valvole elettroniche, a lampade e ad altre fonti di luce, tranne quelli dovuti a danni indennizzabili subiti da altre parti dei beni assicurati; (ii) ai dati registrati su memorie centrali e a qualsiasi altro dato che non sia modificabile dall'Assicurato; (iii) ai beni assicurati oggetto di produzione, riparazione, commercializzazione o in semplice deposito; (iv) ai beni assicurati costruiti/prodotti da oltre dieci anni dalla data del Sinistro; (v) ai beni assicurati in occasione di esposizioni, fiere o mostre temporanee.

SEZIONE 5 – Furto e Rapina L'Assicurazione non comprende i danni: (i) a veicoli di qualsiasi genere (ii) a natanti e imbarcazioni, se non per uso industriale e purché inerenti all'Attività assicurata; (iii) a beni assicurati presso Dipendenze e/o Pertinenze; (iv) a beni assicurati presso terzi; (v) ai beni assicurati con Furto con destrezza; (vi) a beni non attinenti all'Attività; (vii) impianti esterni fissi per natura o destinazione al servizio del Fabbricato in cui si trovano i beni assicurati; (viii) a beni mobili collocati all'aperto.

SEZIONE 6 – Impianti Fotovoltaici, Solari e Termici L'Assicurazione non comprende i danni: (i) causati da eventi atmosferici in generale; (ii) indiretti; (iii) subiti da beni assicurati nel possesso del Contraente o dell'Assicurato per la vendita o la manutenzione; (iv) che siano conseguenza naturale dell'uso o provocati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici o riconducibili a carenza di manutenzione, nonché da ruggine, ossidazione, corrosione, incrostazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, erosione, incrostazioni, che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati; (v) in conseguenza di montaggi e smontaggi, prove e collaudi dei beni assicurati; (vi) ai beni assicurati oggetto di produzione, riparazione, commercializzazione o in semplice deposito; (vii) ai beni assicurati oggetto di Furto; (viii) subiti da beni assicurati prima del favorevole completamento dei collaudi di accettazione; (ix) componenti dei beni assicurati in fase di costruzione, montaggio, smontaggio e/o collaudo e messa in servizio se non connessi a lavori di manutenzione o revisione; per la copertura Danni Indiretti Impianto, non sono coperti i danni: (x) da giornate di sospensione dell'Attività che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il Sinistro non si fosse verificato; per la copertura Responsabilità Civile Impianto, non sono coperti i danni: (xi) derivanti da Responsabilità Civile professionale.

SEZIONE 7 – Rischi Cyber L'Assicurazione non comprende i danni: (i) perdite, costi, danni o spese, di qualsiasi natura, causati direttamente o indirettamente da, risultanti da, derivanti da o in connessione con una vulnerabilità nota, se non è stato installato, entro 30 giorni dal suo rilascio, l'aggiornamento di sicurezza messo a disposizione dalla società licenziante il software affetto da tale vulnerabilità; (ii) i danni dovuti a scarico, dispersione, infiltrazione, rilascio, fuga, di sostanze pericolose, contaminanti o inquinanti; (iii) i danni derivanti da qualsiasi danno materiale diretto alle proprietà dell'Assicurato, compreso il Sistema informatico, da qualunque causa determinato; (iv) i danni conseguenti a interruzioni previste e pianificate del Sistema informatico dell'Assicurato; (v) i danni derivanti da furto, violazione o divulgazione di proprietà intellettuale (quali ad esempio copyrights, marchi, brevetti); Questa esclusione non si applica alle sezioni 2 e 8 ad eccezione dei brevetti che si intendono sempre esclusi; (vi) i danni relativi a Servizi che un Outsourcing provider ha appaltato a Terzi; (vii) i danni relativi a responsabilità contrattuali; (viii) i danni dovuti a errata o incompleta descrizione di qualsiasi bene, Prodotto o servizio, descritto o illustrato tramite l'Attività multimediale; (ix) i danni derivanti da pubblicazione di contenuti su siti web in cui tali contenuti possono essere pubblicati senza registrazione delle credenziali d'accesso, oppure su siti web che non sono direttamente controllati dall'Assicurato; (x) i danni derivanti da mancata rimozione, a seguito di denuncia o richiesta da parte di Terzi, di contenuto, da siti o pagine web che siano sotto il diretto controllo dell'Assicurato.

SEZIONE 8 – Merci Trasportate L'Assicurazione non comprende i danni previsti dalla sezione Incendio e altri danni materiali. Sono inoltre escluse dall'Assicurazione le seguenti Merci: (i) carte valori, monete, documenti, tabacchi in genere, oggetti in materiale prezioso e valori in genere, animali vivi, pellicce, quadri, tappeti pregiati, sculture ed in genere oggetti aventi valore d'arte e/o di antiquariato e/o collezionismo, merci non imballate, già avariate e/o usate, autoveicoli e motoveicoli in genere; (ii) frutta e verdura; (iii) materiale cine-foto-ottico, audiovisivi ed HI-FI, computer ed accessori, apparecchi per telefonia; questa esclusione non è valida se il Contraente ha scelto la formula TOP; (iv) insufficienza di imballaggio o di preparazione delle Merci al trasporto; (v) intolleranza delle Merci alle variazioni di temperatura.

SEZIONE 9 – Assistenza Esclusioni specifiche relative alla sola garanzia – invio di un fabbro: (i) interventi su impianti con sistemi di chiusura elettronici; (ii) interventi su chiavi elettroniche.

Franchigie e Scoperti

Si precisa che per le seguenti garanzie:

Sezione Responsabilità Civile RC: per le garanzie (i) Proprietà, possesso o uso di cani da guardia; (ii) Danni a veicoli a motore di terzi di clienti in consegna o custodia; (iii) RCT Danni fisici provocati da parrucchieri, barbieri ed estetisti; (iv) RCT Danni dopo la consegna – R.C. Postuma; (vi) RCT R.C. della proprietà dei beni in leasing, in caso di Sinistro, la Compagnia applica uno scoperto del 10%, con il minimo di Euro 250. Per le garanzie (ii) Danni ai capi in consegna e/o lavorazione presso lavanderie, tintorie e stirerie industriali, in caso di Sinistro, la Compagnia applica uno scoperto del 10%, con il minimo di 100. Per le garanzie (i) Danni a cose sollevate, caricate, scaricate; (ii) Cose di terzi in consegna e custodia; (iii) Danni derivanti dalla partecipazione dell'Assicurato ad associazioni temporanee di impresa (A.T.I.); (iv) Danni da violazione non intenzionale di dati personali, in caso di Sinistro; (v) Danni da generi di produzione propria, in caso di Sinistro, la Compagnia applica uno scoperto del 10%, con il minimo di 1000. Per le garanzie (i) – Danni a veicoli nel parcheggio o in deposito; (ii) Danni a mezzi sotto carico e scarico, in caso di Sinistro, la Compagnia applica uno scoperto del 10%, con il minimo di 500. Per le garanzie (i) RCT R.C. Prodotti; (ii) RCT Estensione U.S.A./ Canada; (iii) RCT Ritiro Prodotti – danni a persone/cose; (iv) RCT Tampering, in caso di Sinistro, la Compagnia applica uno scoperto del 10%, con il minimo di Euro 5000. Per la garanzia RCT Attività presso terzi, in caso di Sinistro, la Compagnia applica uno Scoperto del 10% con il minimo di Euro 500 per i danni nell'ambito di esecuzione dei lavori, ridotto a Euro 250 per i danni da Incendio. Per la garanzia (i) Danni a cose dei clienti, in caso di Sinistro, la Compagnia applica uno scoperto del 10% con una franchigia di Euro 100. Per le garanzie (i) Inquinamento accidentale; (ii) Uso di binari di raccordo, in caso di sinistro non è previsto uno Scoperto ma la Compagnia applica una Franchigia di 1000. Per la garanzia (i) Proprietà del Fabbriato e Insegne, in caso di sinistro non è previsto uno Scoperto ma la Compagnia applica una Franchigia di Euro 250.

Sezione Incendio e altri danni materiali: per le garanzie (i) TOP Fenomeno Elettrico, in caso di Sinistro la Compagnia applica una Franchigia di Euro 250; (i) Eventi Atmosferici, (ii) Danni da Acqua, (iii) Atti vandalici e dolosi, (iv) Terrorismo, (v) Beni assicurati fuori dall'Ubicazione, (vi) Danni a Mercè e Attrezzature all'aperto o poste in fabbricati aperti da uno o più lati; (vii) Occlusione o traboccamento grondaie; (viii) Rottura o traboccamento fognature; (ix) Mercè in refrigerazione; (x) Lastre ed Insegne; (xi) Dipendenze e/o Pertinenze separate; (xii) Attività senza sede, in caso di Sinistro la Compagnia applica uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 500. Per la garanzia (i) Guasti Macchine, in caso di Sinistro, la Compagnia applica uno Scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.000. Caratteristiche costruttive del Fabbriato e tolleranze: (i) Area di utilizzo di infiammabili superiore al 50% della superficie totale del Fabbriato; (ii) Percentuale delle Macchine mordenti inferiore al 50%, in caso di Sinistro, la Compagnia applica uno Scoperto del 20%.

Sezione Elettronica: per le garanzie (i) Dipendenze e/o Pertinenze separate; in caso di Sinistro, la Compagnia applica uno scoperto del 20%, con il minimo di 1000. Per le garanzie (i) Danni in occasione di esposizioni, fiere o mostre temporanee; (ii) – Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile (Smart Working); (iii) Maggiori costi; (iv) Supporto Dati e Programmi in licenza d'uso; (v) Spese in seguito a Sinistro, In caso di Sinistro, la Compagnia applica una Franchigia di Euro 1.000. Per la Garanzia (i) Apparecchi di protezione e di stabilizzazione in caso di Sinistro, la Compagnia applica uno Scoperto del 20% con il minimo di Euro 1.000. Per la Garanzia (i) BASE – Furto, In caso di Sinistro, la Compagnia applica una Franchigia di Euro 1.000.

Sezione Danni Indiretti: Per la garanzia (i) Maggiori costi, In caso di Sinistro, la Compagnia uno Scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.000; Per la garanzia (ii) Diaria fissa, La garanzia non prevede Scoperto e non opera per i primi 3 giorni di inattività che non sono conteggiati nel periodo massimo di 90 giorni suindicato

Sezione Furto e Rapina: Per le Garanzie (i) Art. 5.4 BASE; (ii) Furto e Rapina delle Mercè di categoria diversa rispetto all'Attività; (iii) Furto e Rapina presso terzi; (iv) – Furto di Valori conservati in Mezzi di custodia; (v) Spese per forzata inattività; (vi) Furto agevolato da impalcature; (vii) Infedeltà degli Addetti; (viii) 4 Furto di veicoli all'aperto; (ix) Furto/Rapina presso l'abitazione del Prestatore di lavoro o dell'Assicurato; (x) Dipendenze e/o Pertinenze separate, in caso di Sinistro la Compagnia applica uno Scoperto del 10% con un limite di 500. Per le garanzie (i) Furto di carburanti e lubrificanti o liquidi analoghi da un serbatoio posto all'esterno; (ii) Commercio elettronico (e-commerce); (iii) Furto di autovetture di clienti; (iv) Furto con destrezza; (v) Furto ai Distributori automatici, in caso di sinistro non è previsto uno Scoperto ma la Compagnia applica una Franchigia di 250. Per le garanzie (i) Presenza dell'impianto di allarme (Mancato funzionamento); (ii) Presenza del custode (Mancata presenza); (iii) Ubicazione in un centro commerciale o artigianale (Mancata ubicazione), in caso di Sinistro la Compagnia applica uno Scoperto del 10% con un limite di 2500. Per la garanzia (i) Furto di Mercè esposte nelle vetrinette esterne, in caso di Sinistro, è applicata una Franchigia di Euro 250 per Sinistro, qualora il Furto è commesso con rottura di solo vetro e lo stesso non sia un Vetro antisfondamento, la Franchigia è di Euro 1.000 per Sinistro. Per la garanzia (i) Furto o Rapina all'esterno o in occasione di trasloco, In caso di Sinistro, la Compagnia applica una Franchigia di Euro 500 e 250 per commercio ambulante. Per la garanzia (i) danni commessi dagli autori del Furto o della Rapina ai locali contenenti i beni assicurati, in caso di Sinistro, la Compagnia applica una Franchigia di Euro 500. Per la garanzia (i) Spese sanitarie conseguenti a Malore o Infortunio durante la Rapina, in caso di Sinistro la Compagnia applica uno Scoperto del 10% con il minimo di Euro 250. Per la garanzia (i) Innalzamento dello scoperto, Il Contraente, al momento della sottoscrizione del Contratto, può richiedere l'innalzamento dello Scoperto e del relativo minimo per Sinistro, fissandolo nella misura del 20% con un minimo pari a Euro 2.500. Per la garanzia, (i) Limitazione dello Scoperto In caso di Sinistro, qualora sul Danno liquidabile si debbano applicare più Scoperti, si applica lo Scoperto unificato non superiore al 30% con il massimo di Euro 2.500.

Sezione Impianti fotovoltaici, solari e termici: Per la Garanzia (i) Eventi atmosferici, in caso di Sinistro, la Compagnia applica uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 500. Per le Garanzie (i) Atti vandalici e dolosi, Terrorismo; (ii) Responsabilità Civile Impianto, in caso di Sinistro, la Compagnia applica una Franchigia di Euro 500. Per le Garanzie (i) Danni indiretti da fermo Impianto fotovoltaico; (ii) Danni indiretti da fermo Impianto solare e termico, in caso di Sinistro, la Compagnia applica una Franchigia corrispondente a 5 giorni dalla data del Sinistro. Per la garanzia (i) BASE – Furto, in caso di Sinistro, la Compagnia applica uno Scoperto del 20% del Danno liquidabile per sistemi antifurto insufficienti; del 10% per impianti assicurati a terra, con un minimo di 2000; del 10%, con il minimo di 500, se i sistemi antifurto siano presenti come quelli descritti ai predetti punti 1, 2, 3, e 4 del Contratto.

Sezione Rischi Cyber: Per le garanzie (i) Spese derivanti da violazione della privacy e violazione di dati aziendali; (ii) Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della Rete; (iii) – Spese derivanti da violazione della privacy e violazione di dati aziendali; (iv) Danno Reputazionale; (v) Responsabilità derivante da Attività multimediale, in caso di Sinistro, la Compagnia applica una Franchigia di Euro 1000. Per le garanzie (i) Estorsione Cyber; (ii) Cyber-crime e Telephone hacking; (iii) PCI-DSS, in caso di Sinistro, la Compagnia applica una Franchigia di Euro 5000. Per la garanzia (i) Danni da interruzione dell'attività, in caso di Sinistro, la Compagnia applica una Franchigia temporale di 12 ore di operatività. Per la garanzia (i)

System Failure, la Compagnia applica una Franchigia di: 12 ore per l'interruzione di attività; 1.000 per il ripristino Dati e sistema informatico.

Sezione Merci trasportate: Sia per la garanzia BASE, che per quella TOP, In caso di Sinistro, la Compagnia applica lo Scoperto del 20% con un minimo di Euro 1.000.

Periodo di carenza

Non sono previsti periodi di carenza.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato a persone giuridiche con sede legale in Italia – come esercizi commerciali, imprese manifatturiere, studi professionali, società di servizi e ditte individuali con massimo 50 dipendenti – correntisti Banco BPM S.p.A., interessate a proteggere la propria attività e i beni aziendali da rischi come danni ai beni, furto e rapina, responsabilità civile, danni indiretti, danni alle apparecchiature elettroniche, attacchi cyber, merci trasportate sui veicoli e garantire assistenza in caso di sinistro.



Quali costi devo sostenere?

Costi intermediazione: la quota parte media percepita dagli intermediari per la polizza PiùSolidità Impresa – Modulo Multirischi è pari al 25,00%. La percentuale provvigionale è calcolata sul totale dei premi lordi contabilizzati.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere presentati per iscritto a: PiùVera Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Reclami , Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano, e-mail: reclami@piuvera-assicurazioni.it , pec: piuvera-assicurazioni@legalmail.it . La Compagnia dovrà rispondere al reclamo entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98) (Sistema alternativo obbligatorio per procedere con una causa civile).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Ad eccezione della sezione 9 Assistenza, l'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità alternative: a) direttamente da PiùVera Assicurazioni S.p.A., o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; b) su richiesta di PiùVera Assicurazioni S.p.A. o del Contraente: fra due periti nominati da ciascuna della due parti, con apposito atto unico. Solo in caso di scelta della modalità b), e in caso di disaccordo fra i due periti indicati, questi dovranno nominarne un terzo. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione delle procedure FIN-NET o della normativa applicabile.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le imposte relative al presente Contratto sono a carico del Contraente e sono applicate sui premi imponibili secondo le norme in vigore alla data di incasso del premio. L'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni in vigore al momento di pubblicazione del presente documento risulta pari al: 10,00% per la garanzia Assistenza, 22,25% per le garanzie Incendio e altri eventi materiali, Furto, Fenomeno Elettrico ed Elettronica, Responsabilità civile verso terzi, al 21,25% per le Vetri e Insegne, Tutela Legale e 12,50% per Merci Trasportate. Le aliquote dell'imposta sulle assicurazioni sopra elencate, se riferite alle garanzie "furto", "incendio" e "responsabilità civile", comprendono un punto percentuale a titolo di addizionale antiracket.
---	--

COSA È IL DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO?

Diritto all'oblio oncologico	<p>Se l'Assicurato è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, nè subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia.</p> <p>Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.</p> <p>Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet di PiùVera al seguente link www.piuvera.it/oblio-oncologico.</p>
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	<p>L'Assicurato che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del Contratto di Assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente a PiùVera o all'Intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi al seguente indirizzo mail info@piuvera-assicurazioni.it</p>
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	<p>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del Cliente.</p> <p>Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il Cliente.</p> <p>Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del Contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del Contraente o dell'Assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</p>

PER QUESTO CONTRATTO LA COMPAGNIA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), QUINDI DOPO LA SOTTOSCRIZIONE PUOI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE IL CONTRATTO IN VIA TELEMATICA.

Presentazione

A CHI È RIVOLTO

PiùSolidità Impresa è un prodotto assicurativo di PiùVera Assicurazioni S.p.A.

Protegge le imprese, dunque l'attività, gli immobili e i beni aziendali dagli imprevisti e dagli incidenti che possono verificarsi durante lo svolgimento dell'attività svolta.


Il prodotto tutela le seguenti attività:

- produzione, lavorazione, manutenzione, installazione e, se associate a queste, anche la vendita
- vendita al dettaglio e all'ingrosso
- varie e servizi (come ad esempio centri estetici, parrucchieri, imprese di pulizia, edilizia)
- studi o uffici professionali

con un numero massimo di 50 Addetti, limitato a 5 per il settore edile.

PiùSolidità Impresa, con la sezione Incendio e altri danni materiali, permette di assicurare anche il cliente con esigenze legate al mutuo con la soluzione assicurativa Opzione Mutuatario.

STRUTTURA DI PRODOTTO



È un Contratto multirischio che dà la possibilità di personalizzare la propria copertura assicurativa tramite 3 Moduli che possono essere acquistati anche singolarmente:

- Modulo Multirischi che a sua volta è suddiviso in 9 sezioni;
- Modulo Eventi catastrofali che presenta 3 sezioni;
- Modulo Tutela Legale

MODULO N. 1 MULTIRISCHI

N° SEZIONI	NOME SEZIONI	REGOLE DI ACQUISTO DELLE SEZIONI
1	RC	SEZIONE PRINCIPALE , è una delle 3 sezioni fondamentali (insieme a Incendio e altri danni materiali e Impianti fotovoltaici, solari e termici) che permettono l'acquisto del Modulo Multirischi. Può essere acquistata congiuntamente o in alternativa alle altre sezioni del Modulo, secondo le regole di vendibilità previste dalla presente tabella.
2	Incendio e altri danni materiali	SEZIONE PRINCIPALE , è una delle 3 sezioni fondamentali (insieme a RC e Impianti fotovoltaici, solari e termici) che permettono l'acquisto del Modulo Multirischi. Può essere acquistata congiuntamente o in alternativa alle altre Sezioni del Modulo, secondo le regole di vendibilità previste dalla presente tabella.
3	Elettronica	SEZIONE FACOLTATIVA , vincolata all'acquisto della Sezione Incendio e altri danni materiali.
4	Danni Indiretti	SEZIONE FACOLTATIVA , vincolata all'acquisto della sezione Incendio e altri danni materiali.
5	Furto e Rapina	SEZIONE FACOLTATIVA , vincolata alla Sezione Incendio e altri danni materiali.
6	Impianti fotovoltaici, solari e termici	SEZIONE PRINCIPALE , è una delle 3 sezioni fondamentali (insieme a RC e Incendio e altri danni materiali) che permettono l'acquisto del Modulo Multirischi. Può essere acquistata congiuntamente o in alternativa alle altre Sezioni del Modulo, secondo le regole di vendibilità previste dalla presente tabella.
7	Rischi cyber	SEZIONE FACOLTATIVA , vincolata all'acquisto della Sezione RC
8	Merci trasportate	SEZIONE FACOLTATIVA , vincolata all'acquisto della sezione Incendio e altri danni materiali - partita Merci.
9	Assistenza	Formula BASE: SEMPRE OPERANTE con l'acquisto di una sezione principale. Formula TOP: FACOLTATIVA

MODULO N. 2 EVENTI CATASTROFALI

1	Eventi Catastrofali	SEZIONE PRINCIPALE , fondamentale per l'acquisto del Modulo Eventi Catastrofali. Può essere acquistato anche singolarmente.
2	Danni Indiretti	SEZIONE FACOLTATIVA , vincolata all'acquisto della sezione Eventi Catastrofali Formula TOP.
3	Assistenza Eventi Catastrofali	SEMPRE OPERANTE con l'acquisto della sezione Eventi Catastrofali Formula TOP.

MODULO N. 3 TUTELA LEGALE

1	Tutela Legale	SEZIONE PRINCIPALE , fondamentale per l'acquisto del Modulo Tutela Legale
---	---------------	--

AREA CLIENTE

PiùVera Assicurazioni S.p.A. dispone di un'area riservata al Contraente (c.d. HOME INSURANCE) sul sito di PiùVera Assicurazioni S.p.A. www.piuvera.it

Dopo la sottoscrizione del Contratto, il Contraente può collegarsi e registrarsi gratuitamente per consultare la propria posizione assicurativa e gestire telematicamente il Contratto di Assicurazione.

Per esempio, il Contraente può consultare il dettaglio dei propri contratti e delle relative scadenze e richiedere una serie di operazioni come, ad esempio, la modifica dei dati personali.

CONTATTI UTILI

Per informazioni sul Contratto di Assicurazione telefonare:

Numero verde 800.055.177 (per l'Italia)

Linea Urbana +39 02. 92840401 (per l'Estero)









Contattabile telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 17:30

GUIDA ALLA LETTURA

Leggere con attenzione le Condizioni di Assicurazione!

Questa pagina spiega in sintesi le garanzie assicurative previste da "Polizza PiùSolidità Impresa". Per i dettagli, vedere quanto previsto per ogni singola garanzia.

Prestare attenzione ai seguenti strumenti grafici che facilitano la lettura dei documenti:

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Segnala uno o più articoli del Contratto che indicano che cosa è assicurato.
	Segnala uno o più articoli del Contratto che indicano che cosa non è assicurato.
	Segnala uno o più articoli del Contratto che indicano i limiti di garanzia.
	Segnala uno o più articoli del Contratto che indicano quali obblighi ha PiùVera Assicurazioni S.p.A. e quali l'assicurato o il cliente.
	Segnala uno o più articoli del Contratto che indicano quando e come il cliente deve pagare.
	Segnala uno o più articoli del Contratto che indicano quando comincia la garanzia e quando finisce.
	Segnala uno o più articoli del Contratto che indicano come il cliente può disdire il Contratto.
	Segnala l'estensione territoriale della garanzia.

CARATTERI GRAFICI:

- Carattere **grassetto**: per dare maggiore risalto alle clausole del Contratto che prevedono esclusioni, limitazioni o obblighi dell'Assicurato, decadenze e nullità;
- Iniziali Maiuscole: utilizzate per indicare le parole presenti nel glossario.
- Box illustrativo: non è parte del Contratto ma aiuta a comprenderlo con spiegazioni o esempi pratici:

ESEMPIO DI BOX ILLUSTRATIVO "NOTA BENE"



NOTA BENE

La Struttura Organizzativa non si sostituisce né al servizio di guardia medica né al servizio nazionale di emergenza gestito tramite il numero unico 112 (ex-118 per le emergenze sanitarie).

La prestazione non si sostituisce ad una visita medica specialistica e non fornisce diagnosi e/o prescrizioni.

ESEMPIO DI BOX ILLUSTRATIVO "ESEMPIO PRATICO"



ESEMPIO PRATICO DI FRANCHIGIA

DANNO SUBITO	FRANCHIGIA PREVISTA	INDENNIZZO
2.000 Euro per Danni materiali diretti derivanti da Fenomeno Elettrico	250 Euro	PiùVera Assicurazioni paga un indennizzo pari a 1.750 Euro (2.000-250)

	Glossario	11
	Glossario - Modulo Multirischi	11
	Glossario - Rischi Cyber	20
	Glossario - Assistenza	23

	Condizioni di Assicurazione	
	Sezione 1 - Responsabilità Civile RC	
	Art. 1.1 Struttura della sezione	25
	Art. 1.2 Persone assicurate	25
	Art. 1.3 Terzietà	25
	Art. 1.4 Estensione alla categoria dei terzi	25
	Art. 1.5 Estensione territoriale	26
	Responsabilità Civile nei confronti di Terzi (RCT)	26
	Art. 1.6 RCT - BASE	26
	Art. 1.7 RCT - TOP	27
	Art. 1.8 RCT - Garanzie Specifiche per l'Attività	28
	Art. 1.8.1 RCT - Danni da generi di produzione propria	28
	Art. 1.8.2 RCT - Danni ai capi in consegna e/o lavorazione presso lavanderie, tintorie e stirerie industriali	28
	Art. 1.8.3 RCT - Danni a veicoli a motore di clienti in consegna o custodia	28
	Art. 1.8.4 RCT - Danni fisici provocati da parrucchieri, barbieri ed estetisti	28
	Art. 1.8.5 RCT - Danni dopo la consegna - R.C. Postuma	29
	Art. 1.9 RCT - Garanzie Aggiuntive	29
	Art. 1.9.1 RCT - Danni a veicoli nel parcheggio o in deposito	29
	Art. 1.9.2 RCT - Danni a mezzi sotto carico e scarico	29
	Art. 1.9.3 RCT - Proprietà del Fabbricato e Insegne	29
	Art. 1.9.4 RCT - Lavoratori a vario titolo o stagionali	30
	Art. 1.9.5 RCT - Appalto, Subappalto e Cottimisti	30
	Art. 1.9.6 RCT - Attività presso Terzi	30
	Art. 1.9.7 RCT - R.C. della proprietà dei beni in leasing	30
	Art. 1.9.8 RCT - R.C. Prodotti	30
	Art. 1.9.9 RCT - R.C. Prodotti - Estensione U.S.A. e Canada	31
	Art. 1.9.10 RCT - R.C. Prodotti - Ritiro Prodotti	31
	Art. 1.9.11 RCT - R.C. Prodotti - Tampering	31
	Art. 1.10 Numero di massimo Addetti, determinazione del premio e tolleranza	32
	Art. 1.11 Esclusioni RCT	32
	Art. 1.12 Esclusioni specifiche per la garanzia R.C. Prodotti	34
	Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO)	35
	Art. 1.13 RCO - BASE	35
	Art. 1.14 RCO - Esclusioni specifiche per la garanzia	35
	Art. 1.15 Tabella Franchigie, Scoperti e Limiti di Risarcimento	36
	Sezione 2 - Incendio e altri danni materiali	
	Art. 2.1 Struttura della sezione	38
	Art. 2.2 Beni assicurati e forma dell'Assicurazione	38
	Art. 2.3 Estensione territoriale	38
	Art. 2.4 Opzione Mutuatario	38

Art. 2.5 BASE	38
Art. 2.5.1 BASE – Commercio elettronico (e-commerce)	39
Art. 2.5.2 BASE – Spese in seguito a Sinistro	39
Art. 2.5.3 BASE – Spese per periti e consulenti	39
Art. 2.5.4 BASE – Anticipo Indennizzo in caso di Sinistro	39
Art. 2.6 Garanzia Aggiuntiva – Ricorso Terzi	40
Art. 2.7 TOP	40
Art. 2.7.1 TOP – Fenomeno elettrico	40
Art. 2.7.2 TOP – Eventi atmosferici	41
Art. 2.7.3 TOP – Danni da acqua	42
Art. 2.7.4 TOP – Atti vandalici e dolosi, Terrorismo	43
Art. 2.7.5 TOP – Beni assicurati fuori dall'Ubicazione	43
Art. 2.7.6 TOP – Danni a Merci e Attrezzature all'aperto o poste in fabbricati aperti da uno o più lati	44
Art. 2.7.7 TOP – Spese in seguito al Sinistro	44
Art. 2.7.8 TOP – Spese per periti e consulenti	44
Art. 2.7.9 TOP – Anticipo Indennizzo in caso di Sinistro	44
Art. 2.8 Garanzie Specifiche per l'Attività	45
Art. 2.8.1 Veicoli e natanti di terzi in riparazione o manutenzione	45
Art. 2.8.2 Danni da grandine ad autoveicoli di terzi	45
Art. 2.9 Garanzie Aggiuntive	45
Art. 2.9.1 Occlusione o traboccamento grondaie	45
Art. 2.9.2 Rottura o traboccamento fognature	46
Art. 2.9.3 Flottante stagionale	46
Art. 2.9.4 Merci in refrigerazione	47
Art. 2.9.5 Guasti macchine	47
Art. 2.9.6 Perdita pigioni	48
Art. 2.9.7 Lastre e Insegne	48
Art. 2.10 Altre disposizioni relative alla copertura	48
Art. 2.10.1 Caratteristiche costruttive del Fabbricato e tolleranze	48
Art. 2.10.2 Classi delle Merci	49
Art. 2.10.3 Trasloco	49
Art. 2.10.4 Reversibilità	49
Art. 2.10.5 Universalità	49
Art. 2.10.6 Beni in leasing	49
Art. 2.10.7 Dipendenze e/o Pertinenze separate	49
Art. 2.10.8 Attività senza sede	50
Art. 2.10.9 Coesistenza di altra polizza per il Mutuo	50
Art. 2.11 Esclusioni	50
Art. 2.12 Tabella Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo/Risarcimento	51
Sezione 3 - Elettronica	
Art. 3.1 Struttura della sezione	54
Art. 3.2 Beni assicurati e forma dell'Assicurazione	54
Art. 3.3 Estensione territoriale	54
Art. 3.4 BASE	54
Art. 3.4.1 BASE – Furto	54
Art. 3.4.2 BASE – Danni in occasione di esposizioni, fiere o mostre temporanee	55
Art. 3.4.3 BASE – Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile (Smart Working)	55
Art. 3.5 TOP	56
Art. 3.5.1 TOP – Maggiori costi	56
Art. 3.5.2 TOP – Supporto Dati e Programmi in licenza d'uso	56
Art. 3.5.3 TOP – Spese in seguito a Sinistro	56
Art. 3.5.4 TOP – Spese per periti e consulenti	57
Art. 3.6 Altre disposizioni relative alla copertura	57
Art. 3.6.1 Beni in leasing	57
Art. 3.6.2 Dipendenze e/o Pertinenze separate	57
Art. 3.6.3 Apparecchi di protezione e di stabilizzazione	57
Art. 3.7 Esclusioni	57
Art. 3.8 Tabella Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo	58

Sezione 4 - Danni Indiretti

Art. 4.1 Struttura della sezione	59
Art. 4.2 Oggetto dell'Assicurazione e forma dell'Assicurazione	59
Art. 4.3 Maggiori costi	59
Art. 4.4 Diaria fissa	59
Art. 4.5 Dolo e colpa grave	59
Art. 4.5.1 Presenza di più Ubicazioni assicurate	59
Art. 4.6 Esclusioni	60
Art. 4.7 Tabella Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo	60

Sezione 5 - Furto e rapina

Art. 5.1 Struttura della sezione	61
Art. 5.2 Beni assicurati, forma dell'Assicurazione e estensione territoriale	61
Art. 5.3 Mezzi di chiusura	61
Art. 5.4 BASE	62
Art. 5.4.1 BASE - Commercio elettronico (e-commerce)	63
Art. 5.4.2 BASE - Furto di autovetture di clienti con chiavi originali	63
Art. 5.4.3 BASE - Furto o Rapina all'esterno o in occasione di trasloco	63
Art. 5.4.4 BASE - Spese per periti e consulenti	63
Art. 5.4.5 BASE - Trasporto Valori	64
Art. 5.5 TOP	64
Art. 5.5.1 TOP - Furto e Rapina delle Merci di categoria diversa rispetto all'Attività	64
Art. 5.5.2 TOP - Furto e Rapina presso terzi	64
Art. 5.5.3 TOP - Furto con destrezza	65
Art. 5.5.4 TOP - I danni commessi dagli autori del Furto o della Rapina ai locali contenenti i beni assicurati	65
Art. 5.5.5 TOP - Furto di Valori riposti in Mezzi di custodia	65
Art. 5.5.6 TOP - Spese in seguito a Sinistro	65
Art. 5.6 Garanzie Specifiche per l'Attività	66
Art. 5.6.1 Rapina clienti	66
Art. 5.6.2 Furto ai Distributori automatici	66
Art. 5.7 Garanzie Aggiuntive	66
Art. 5.7.1 Furto agevolato da impalcature	66
Art. 5.7.2 Infedeltà degli Addetti	67
Art. 5.7.3 Flottante stagionale	67
Art. 5.7.4 Furto di veicoli all'aperto	67
Art. 5.7.5 Innalzamento dello scoperto	68
Art. 5.7.6 Furto o Rapina presso l'abitazione del Prestatore di lavoro o dell'Assicurato o del Titolare	68
Art. 5.8 Altre disposizioni relative alla copertura	68
Art. 5.8.1 Trasloco	68
Art. 5.8.2 Beni in leasing	68
Art. 5.8.3 Dipendenze e/o Pertinenze separate	68
Art. 5.8.4 Presenza dell'Impianto di allarme	69
Art. 5.8.5 Presenza del custode	69
Art. 5.8.6 Ubicazione in un centro commerciale o artigianale	69
Art. 5.8.7 Furto o Rapina di fustelle farmaceutiche	69
Art. 5.8.8 Scoperto obbligatorio	70
Art. 5.8.9 Limitazione dello Scoperto	70
Art. 5.8.10 Sospensione dell'Assicurazione per i locali incustoditi	70
Art. 5.9 Esclusioni	70
Art. 5.10 Tabella Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo	71

Sezione 6 - Impianti fotovoltaici, solari e termici

Art. 6.1 Struttura della sezione	74
Art. 6.2 Beni assicurati e forma dell'Assicurazione	74
Art. 6.3 Estensione territoriale	74
Art. 6.4 BASE	74
Art. 6.4.1 BASE - Eventi atmosferici	74
Art. 6.4.2 BASE - Furto	75
Art. 6.4.3 BASE - Atti vandalici e dolosi, Terrorismo	75
Art. 6.4.4 BASE - Spese in seguito al Sinistro	76
Art. 6.5 TOP	76
Art. 6.5.1 TOP - Danni indiretti da fermo Impianto fotovoltaico	76
Art. 6.5.2 TOP - Danni indiretti da fermo Impianto solare e termico	76

Art. 6.5.3 TOP – Responsabilità civile Impianto	77
Art. 6.5.4 TOP – Spese per periti e consulenti	77
Art. 6.6 Garanzie Aggiuntive	77
Art. 6.6.1 Eventi catastrofali	77
Art. 6.7 Esclusioni	77
Art. 6.8 Tabella Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo/Risarcimento	79

Sezione 7 - Rischi Cyber

Art. 7.1 Struttura della sezione	81
Art. 7.2 Oggetto dell'Assicurazione	81
Art. 7.3 BASE – Danni diretti e Responsabilità civile	81
Art. 7.3.1 BASE – Ripristino Dati e Sistema informatico	81
Art. 7.3.2 BASE – Spese derivanti da violazione della privacy e violazione di dati aziendali	81
Art. 7.3.3 BASE – Estorsioni Cyber	82
Art. 7.3.4 BASE – Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della Rete	82
Art. 7.4 TOP – Danni diretti e Responsabilità civile	82
Art. 7.4.1 TOP – Spese derivanti da violazione della privacy e violazione di dati aziendali	82
Art. 7.4.2 TOP – Danni da interruzione dell'Attività	82
Art. 7.4.3 TOP – System failure	83
Art. 7.4.4 TOP – Danno reputazionale	83
Art. 7.4.5 TOP – Cyber-crime e Telephone hacking	83
Art. 7.4.6 TOP – PCI-DSS	84
Art. 7.4.7 TOP – Responsabilità derivante da Attività multimediale	84
Art. 7.5 Altre disposizioni relative alla copertura	84
Art. 7.5.1 Requisiti minimi di sicurezza informatica per l'operatività dell'Assicurazione	84
Art. 7.5.2 Franchigia e Limite massimo dell'Indennizzo/Risarcimento	84
Art. 7.5.3 Operatività delle garanzie	84
Art. 7.5.4 Coinvolgimento di garanzie Danni diretti e Responsabilità civile	85
Art. 7.5.5 Ispezione e audit	85
Art. 7.5.6 Fusione e acquisizione	85
Art. 7.6 Esclusioni	85
Art. 7.7 Tabella Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo/Risarcimento	87

Sezione 8 - Merci trasportate

Art. 8.1 Struttura della sezione	88
Art. 8.2 Beni assicurati e forma dell'Assicurazione	88
Art. 8.3 Estensione territoriale	88
Art. 8.4 BASE	88
Art. 8.5 TOP	88
Art. 8.6 Durata dell'Assicurazione per singolo viaggi	89
Art. 8.7 Esclusioni	89
Art. 8.8 Tabella Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo	89

Sezione 9 - Assistenza

Art. 9.1 Struttura della sezione	90
Art. 9.2 Estensione territoriale	90
Art. 9.3 Operatività della garanzia	90
Art. 9.4 BASE	90
Art. 9.4.1 BASE – Invio di un elettricista	90
Art. 9.4.2 BASE – Invio di un fabbro	90
Art. 9.4.3 BASE – Invio di un falegname	91
Art. 9.4.4 BASE – Invio di un serrandista	91
Art. 9.4.5 BASE – Invio di un vetraio	91
Art. 9.4.6 BASE – Invio di un frigorista	91
Art. 9.4.7 BASE – Invio di un termoidraulico	91
Art. 9.4.8 BASE – Invio di un muratore	91
Art. 9.4.9 BASE – Invio di un decoratore	91
Art. 9.4.10 BASE – Invio di un artigiano specializzato	92
Art. 9.4.11 BASE – Invio di un idraulico	92
Art. 9.4.12 BASE – Invio di una guardia giurata	92
Art. 9.4.13 BASE – Ripristino attrezzature, pulizia impianti e apparecchiature	92
Art. 9.4.14 BASE – Fornitura temporanea di energia elettrica	92
Art. 9.4.15 BASE – Ripristino dell'agibilità	92

Art. 9.5 TOP	93
Art. 9.5.1 TOP – Consulenza Energetica Locale per PMI	93
Art. 9.5.2 TOP – Consegna pasti a domicilio in caso di inagibilità locale	93
Art. 9.5.3 TOP – Perito informatico per Flooding	93
Art. 9.5.4 TOP – Consulenza psicologica in caso di infortunio/ malattia professionale avvenuto nei locali commerciali che provochi permanenti lesioni fisiche ai dipendenti/clienti	93
Art. 9.5.5 TOP – Invio personale disinfestazione	93
Art. 9.6 Tabella riepilogo delle prestazioni	94
Art. 9.7 Esclusioni	94

Sezione 10 – Contratto dall’A alla Z

Art. 10.1 Requisiti di assicurabilità	96
Art. 10.2 Pagamento del Premio	97
Art. 10.3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	97
Art. 10.4 Buona fede	97
Art. 10.5 Dolo e colpa grave	97
Art. 10.6 Decorrenza urata dell’Assicurazione	97
Art. 10.7 Firma Digitale	98
Art. 10.8 Diritto di recesso	98
Art. 10.9 Diritto di recesso in caso di Sinistro	98
Art. 10.10 Altre assicurazioni	98
Art. 10.11 Limite massimo dell’Indennizzo	99
Art. 10.12 Prescrizione	99
Art. 10.13 Verifica delle cose assicurate	99
Art. 10.14 Modifiche dell’Assicurazione	99
Art. 10.15 Aggravamento del rischio	99
Art. 10.16 Titolarità dei diritti	99
Art. 10.17 Oneri fiscali	99
Art. 10.18 Forma delle comunicazioni	100
Art. 10.19 Legislazione applicabile, reclami, sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente	100
Art. 10.20 Sanzioni internazionali	100

Sezione II – Denuncia e obblighi in caso di sinistro

Art. 11.1 Denuncia in caso di Sinistro	102
Art. 11.2 Obblighi in caso di Sinistro	102
Art. 11.3 Esagerazione dolosa del danno	104
Art. 11.4 Procedura per la valutazione del danno	104
Art. 11.5 Pagamento dell’Indennizzo	104
Art. 11.6 Gestione delle vertenze di danno	104
Art. 11.7 Rinuncia alla rivalsa	105
Art. 11.8 Liquidazione dell’Indennizzo	105



Informativa in materia di Protezione dei dati personali

MODULO MULTIRISCHI

DEFINIZIONI: alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato (sono previste anche definizioni specifiche relative alle sezioni Rischi Cyber e Assistenza).

ADDETTI

Si intendono:

- i titolari dell'Azienda, compresi i Familiari coadiuvanti; i soci che prestano la loro opera nell'Attività;
- i soci in partecipazione;
- i Prestatori di lavoro, intendendosi per tali, tutte le persone fisiche delle quali l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme vigenti in materia di occupazione e mercato del lavoro al momento del Sinistro, per lo svolgimento dell'Attività e delle quali lo stesso debba rispondere ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile;
- gli stagisti, tirocinanti, interinali o reperiti da cooperative, partecipanti a corsi di formazione, titolari di borsa di studio per periodi di formazione.

Sono esclusi dalla presente definizioni i liberi professionisti, appaltatori e subappaltatori e i lavoratori autonomi.

ALLAGAMENTO

La presenza di acqua accumulatasi in un luogo chiuso normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumuli di acqua esterna a seguito di evento atmosferico riscontrabile su una pluralità di enti assicurati o meno, posti nelle vicinanze, non dovuto a Alluvione, Inondazione ed Esondazione.

ALLUVIONE, INONDAZIONE ED ESONDAZIONE

Fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali.

Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Elaboratori di processo e di automazione non destinate esclusivamente al funzionamento di una singola unità elettronica.

Le apparecchiature elettroniche comprendono, a titolo esemplificativo, elaboratori di processo e di automazione industriale, dispositivi ed impianti non destinati esclusivamente al funzionamento di un'unica unità elettronica, macchine elettriche ed elettroniche per ufficio, registratori di cassa, bilance elettroniche, server, personal computer, unità periferiche di ricezione e trasmissione dati con i relativi conduttori di collegamento esterni, macchine ed impianti di telecomunicazione, sistemi elettronici di segnalazione, prevenzione, allarme e videosorveglianza. Le apparecchiature elettroniche possono essere fisse o ad impiego mobile.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AD IMPIEGO MOBILE

Apparecchiature elettroniche che per natura e costruzione possono essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi.

APPROPRIAZIONE INDEBITA

L'appropriazione indebita è il reato commesso da chi, avendo il possesso di denaro o beni altrui a qualsiasi titolo (ad esempio per deposito, custodia o incarico), se ne appropria o li utilizza come propri, arrecando danno al legittimo proprietario.

ARBITRO ASSICURATIVO

L'Arbitro Assicurativo è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con le imprese di assicurazione e/o gli intermediari cui l'Assicurato può ricorrere dopo aver presentato reclamo, nel caso non sia soddisfatto dell'esito della risposta.

AREA CLIENTE

Area internet riservata che il Contraente può consultare telematicamente per gestire il Contratto di Assicurazione.

ASSICURATO

Soggetto il cui interesse è protetto dalla Polizza. Può essere diverso dal Contraente.

ASSICURAZIONE

Il Contratto di Assicurazione.

ASSISTENZA

L'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, che PiùVera Assicurazioni S.p.A. fornisce all'Assicurato tramite la Centrale Operativa dopo un Sinistro.

ATTACCO INFORMatico

Un atto doloso, malware, errore umano, attacco D.o.S. (Denial of Service), Furto, contro il Sistema informatico dell'Assicurato.

ATTIVITÀ

L'insieme delle operazioni svolte dall'Assicurato e dichiarate nel Contratto come Attività assicurata. L'Attività può essere esercitata anche al di fuori della Ubicazione, qualora questa non sia sede operativa (ad esempio, per installatori o ambulanti). Sono comprese tutte le operazioni pertinenti all'Attività, incluse quelle preliminari, accessorie e collaterali, nonché quelle svolte presso uffici, servizi aziendali, strutture tecnologiche e sedi secondarie.

ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

Macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri Impianti non rientranti nella definizione di Fabbriato, Impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.

AUTORITÀ

Qualsiasi ente, organismo o soggetto pubblico, nazionale o internazionale, dotato di poteri normativi, regolatori, ispettivi o di controllo, che interviene nell'ambito dell'attività assicurata o in relazione a eventi oggetto di copertura. Include, a titolo esemplificativo, le Forze dell'Ordine, la Magistratura, gli enti locali, le Autorità sanitarie, ambientali, fiscali, di vigilanza o protezione civile.

BANCA

Banco BPM S.p.A. che distribuisce il prodotto per PiùVera Assicurazioni S.p.A.

BANCHI, ARMADI O MOBILI FRIGORIFERI

Contenitori per la conservazione di alimenti ove viene mantenuta una temperatura stabile.

BOMBA D'ACQUA

Eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale che causa un Allagamento dovuto all'impossibilità del suolo di drenare o assorbire l'acqua, quando l'evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di beni o elementi, assicurati e no, posti nelle vicinanze.

BRADISISMO

Lento movimento locale della crosta terrestre, diretto dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto.

CENTRALE OPERATIVA

La struttura organizzativa della INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Carlo Pesenti 121 - 00156 - Roma costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni di Assistenza previste in Polizza.

CODICE ATECO

Il codice Ateco è una combinazione alfanumerica che identifica una attività economica. Le lettere individuano il macrosettore economico mentre i numeri (da due fino a sei cifre) rappresentano, con diversi gradi di dettaglio, le specifiche articolazioni e sottocategorie dei settori stessi.

COMMERCIO ELETTRONICO (E-COMMERCE)

Attività commerciale svolta attraverso piattaforme digitali o siti web, che consente la vendita di beni o servizi a distanza, con transazioni effettuate mediante strumenti elettronici (es. carte di credito, bonifici online, wallet digitali).

COMMITTENTE

Soggetto, persona fisica o giuridica, che affida a terzi l'esecuzione di opere, servizi o attività nell'ambito della propria organizzazione o per conto della propria impresa.

COMPAGNIA

PiùVera Assicurazioni S.p.A.

CONTENUTO

È l'insieme dei seguenti beni:

- mobili ed arredamento dell'Attività e/o d'ufficio, armadi di sicurezza e cassaforti (escluso il relativo contenuto), tende esterne, oggetti di cancelleria, registri e stampati. Si intende compreso anche l'arredamento di eventuali locali destinati a sala degustazione e spaccio di prodotti aziendali, nonché eventuali natanti e imbarcazioni, autoveicoli, motocicli e cicli utilizzati esclusivamente come complementi d'arredo e/o per arredamento dei locali o per le vetrine dell'Attività;
- i veicoli (compresi cicli e motocicli) o natanti e imbarcazioni di proprietà di clienti in consegna e custodia all'Assicurato ed in attesa di riparazione/lavorazione;
- i beni di clienti in consegna/custodia all'Assicurato in riparazione/lavorazione;
- Lastre (come da definizione) che costituiscono opere aggiuntive apportate al Fabbricato. Le opere aggiuntive sono tutte quelle superfici (vetro, sintetico, policarbonato) installate per migliorare, proteggere o abbellire il Fabbricato, non previste dal progetto originario e apportate dall'Assicurato o da altri titolari di interesse (es. locatario);
- Enti particolari (come da definizione), nonché quadri, tappeti ed oggetti d'arte, esclusi Preziosi;
- Effetti personali dell'Assicurato e dei suoi Addetti (come da relativa definizione) nonché Valori (come da relativa definizione), escluso quanto riposto nelle abitazioni;
- Valori (come da relativa definizione), escluso quanto riposto nelle abitazioni;
- Preziosi (come da relativa definizione), escluso quanto riposto nelle abitazioni;
- I beni non rientranti nelle definizioni di:
 - a) Fabbricato (come da definizione);
 - b) Macchinari, Impianti, attrezzature industriali e commerciali (come da definizione);
 - c) Merci e Merci speciali (come da definizione).

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'Assicurazione.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Il prodotto assicurativo di PiùVera Assicurazioni S.p.A. costituito da: Dip, Dip Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione e Polizza.

COSE

Oggetti materiali, mobili e immobili, ivi compresi gli animali.

DANNO LIQUIDABILE

Il danno accertato e indennizzabile in base al Contratto, senza tenere conto di eventuali Franchigie e Scoperti né di limiti e/o sotto limiti di Indennizzo eventualmente previsti.

DATI

Qualsiasi informazione digitale, presente nel sistema informatico dell'Assicurato e memorizzata all'esterno della memoria ad accesso casuale (RAM), indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software).

DIARIA (INDENNITÀ GIORNALIERA)

Si intende la garanzia per i danni da interruzione temporanea, totale o parziale dell'Attività, che dà luogo ad un'indennità calcolata sulla base dei giorni d'interruzione e l'importo definito in sede di stipula del Contratto. L'importo stabilito nel Contratto, è indipendente dall'entità della perdita economica effettiva.

DIPENDENZE E/O PERTINENZE

Locali siti negli spazi adiacenti o pertinenti all'Ubicazione, anche se separati, (per es. depositi, magazzini, cantine, soffitte, rimesse e box), purché la costruzione edile di cui fanno parte abbia le caratteristiche costruttive richieste dal Contratto.

DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Apparecchiature elettroniche o meccaniche progettate per erogare beni o servizi senza l'intervento diretto di personale, attivate dall'utente mediante pagamento o altra modalità di accesso (es. tessera, codice, app).

EFFETTI PERSONALI

Si intendono, esclusivamente beni ed oggetti di uso personale indossati o portati dall'Assicurato o dai suoi Addetti sul luogo di lavoro, e più precisamente a titolo esemplificativo: orologi, giacche e vestiti in genere, borsette, borse con attrezzature sportive (es. tennis, calcio, ecc.), telefoni cellulari. Si intendono sempre esclusi dagli Effetti personali i seguenti beni: Valori, gioielli e Preziosi, natanti e imbarcazioni, autoveicoli e veicoli a motore in genere (comprese le Cose riposte all'interno degli stessi), cicli e biciclette, attrezzatura fotografica.

EFFICACIA

Periodo di validità dell'Assicurazione. L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio è stato pagato o, dalle ore 24 del giorno del pagamento del Premio fino alla scadenza dell'Assicurazione. L'Assicurazione ha durata annuale e si rinnova di anno in anno, a meno che non venga inviata disdetta.

ENTI PARTICOLARI

Archivi e relativi dati di archivio, documenti, disegni, registri, microfilm, supporti di dati, programmi in licenza d'uso, fotocolor, modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre e cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.

ERRORE UMANO

Un errore operativo o una negligenza (come, ad esempio, la scelta del software da utilizzare o un errore di impostazione dei parametri), da parte di un Dipendente, che comporta un Danno; non è considerato Errore Umano la cancellazione di Dati o archivi.

ESPLODENTI

Le sostanze e i prodotti che:

- a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali, danno luogo a esplosione;
- esplodono per azione meccanica o termica.

Sono comunque considerati tali gli esplosivi di cui all'articolo 83 del Regio Decreto n.635 del 6/5/1940.

ESPLOSIONE

Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a una reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

ESTORSIONE

L'estorsione è il reato commesso da chi, mediante violenza o minaccia, costringe taluno a fare o ad omettere qualcosa, procurandosi un ingiusto profitto con altrui danno.

FABBRICATO

La costruzione edile indicata in Polizza, escluso il Terreno.

Il Fabbricato comprende:

- l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del Fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni.

FENOMENO ELETTRICO

Sono correnti, scariche o altri Fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, compresa l'azione del Fulmine o l'elettricità atmosferica.

Sono manifestazioni di Fenomeno elettrico:

- corto circuito (contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso);
- variazione di corrente (scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto);
- sovratensione (improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti)

per il corretto funzionamento dell'impianto od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche);
 - arco voltaico (scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete).

FIRMA DIGITALE

Un particolare tipo di firma basata su un certificato qualificato (che assicura l'identificazione univoca del titolare e rilasciato da certificatori accreditati), realizzata con un dispositivo per la generazione della firma che soddisfa i requisiti di sicurezza richiesti dalla legge, come l'utilizzo di una OTP (One Time Password).

FRANCHIGIA

L'importo, espresso in valore assoluto o in giorni sulla Somma assicurata/risarcibile, dedotto dall'importo indennizzabile, che rimane a carico del Contraente, perché non pagato né rimborsato da PiùVera Assicurazioni S.p.A.

FRANA/FRANAMENTO

È il movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua.

Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.

FULMINE

Fenomeno naturale di origine atmosferica che si manifesta con una successione di scariche elettriche che sviluppano intensità ed energia termica in misura molto elevata.

FURTO

Reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri così come disciplinato all'art. 624 Codice Penale.

FURTO CON DESTREZZA

L'impossessarsi di una cosa mobile altrui con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato con destrezza, così come disciplinato dagli artt. 624 e 625 Codice Penale.

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI (GSE)

Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) è una società controllata dall'Autorità ministeriale competente, responsabile della promozione e gestione dell'energia rinnovabile in Italia.

IMPIANTI E MACCHINARI

Tutte le macchine, anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'Attività.

IMPIANTI FOTOVOLTAICI, SOLARI E TERMICI

Si intendono strutture destinate a sfruttare l'energia solare per la produzione di elettricità e/o calore. Nel dettaglio:

- gli impianti fotovoltaici producono elettricità dal sole;
- gli impianti solari termici producono calore/acqua calda sfruttando la radiazione solare;
- gli impianti termici includono tutte le soluzioni tecniche per generare e distribuire calore sia con fonte solare che convenzionale.

L'impianto è comprensivo di cavi elettrici, supporti, staffe, moduli (pannelli), Inverter, serbatoi, apparecchiature di controllo e rilevazione.

Gli impianti fotovoltaici, solari e termici si distinguono nelle seguenti categorie:

- installati su fabbricati: impianti collocati su tetti o coperture di edifici;
- installati a terra: impianti collocati al suolo o su superfici accessibili e praticabili ordinariamente, senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale.

Rientrano nei beni assicurati: Macchinario.

IMPLOSIONE

Repentino cedimento di serbatoi e contenitori per carenza di pressione interna di fluidi od eccesso di pressione esterna.

INCENDIO

La combustione con fiamma dei beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può auto estendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.

INCOMBUSTIBILITÀ

La proprietà di sostanze e prodotti di non dar luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica alla temperatura di 750 gradi centigradi. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell'Interno. Sono considerati incombustibili: cemento e cemento armato; pietre, vetrocemento armato, laterizi e metalli; altri materiali che alla temperatura di 750°C non danno luogo né a fiamma né a reazione esotermica.

INDENNIZZO

Importo dovuto da PiùVera Assicurazioni S.p.A. in caso di Sinistro.

INDICIZZAZIONE

L'indicizzazione opera unicamente su Somme assicurate e Premi espressi in cifra fissa ed è collegata all'Indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati (FOI) pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

INFORTUNIO

Si intende l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, un'invalidità permanente o un'inabilità temporanea.

INVERTER

Apparato elettronico in grado di convertire una corrente continua in ingresso in una corrente alternata in uscita.

IVASS

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle Imprese di assicurazioni. Istituito con decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze all'ISVAP.

LASTRE - INSEGNE

Lastre di cristallo e/o vetro (ivi compresi gli specchi), piane o curve, sia fisse che mobili su cardini, cerniere o guide, il tutto stabilmente collocato su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili, comprese loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni. Sono comprese le Lastre costituenti Insegne, anche se di materiale plastico rigido, anche poste all'esterno dei Fabbricati purché nella sua area di pertinenza, a condizione che siano stabilmente impiantate in apposite installazioni. Sono escluse le Lastre oggetto di compravendita, i lucernari e le Lastre aventi valore artistico e/o d'antiquariato.

LIMITE DI INDENNIZZO

È l'importo massimo corrisposto per Sinistro che esaurisce gli obblighi da parte della Compagnia in merito agli eventi oggetto di copertura e che può essere minore o uguale alla Somma assicurata.

LOCATARIO

Soggetto che conduce in locazione il Fabbricato assicurato.

MACCHINE MORDENTI

Le macchine utensili con potenza superiore a kw 1, i cui scarti di lavorazione sono costituiti da trucioli, segatura, polvere.

MALORE

Si intende una condizione di sofferenza fisica improvvisa e acuta, non determinata da causa esterna violenta, che si manifesta con sintomi quali perdita di sensi, vertigini, dolori o altri disturbi, e che può comportare incapacità temporanea o necessità di assistenza medica.

MALWARE

Qualsiasi software o codice dannoso (come virus, spyware, worm, trojan, rootkit, ransomware, keylogger, dialer e rogue security software) progettato per ottenere l'accesso illecito e/o interrompere il funzionamento del Sistema informatico dell'Assicurato.

MASSIMALE

Somma massima prevista in Polizza che PiùVera Assicurazioni S.p.A. deve pagare in caso di Sinistro.

MERCI

Sono le materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'Attività, semilavorati e finiti, campionari, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, Infiammabili e Merci speciali (come da relativa definizione) nei quantitativi dichiarati nel Contratto.

Inoltre, per le attività di vendita e/o riparazione di veicoli (compresi cicli e motocicli) e/o natanti e imbarcazioni in genere si precisa quanto segue:

- per i negozi di riparazione e vendita di biciclette sono considerati Merci, le biciclette in vendita (nuove e/o usate);
- per le imprese autorizzate od abilitate al commercio e/o riparazione di veicoli a motore (e/o natanti e imbarcazioni), sono considerati Merci i veicoli (e/o natanti e imbarcazioni) nuovi non ancora immatricolati e i veicoli targati o immatricolati (es. autovetture o altri veicoli usati e km. zero) in vendita registrati ai fini della sospensione della tassa di circolazione nonché gli eventuali veicoli in conto vendita in possesso dell'Assicurato.

I veicoli (compresi cicli e motocicli) e/o natanti e imbarcazioni in genere di proprietà di clienti in riparazione/manutenzione, comprese anche le autovetture e/o i motoveicoli aziendali della concessionaria e/o officina assicurata, immatricolati (o in leasing) all'Assicurato stesso utilizzati per uso aziendale, per prova o dimostrazioni o come auto di cortesia non sono considerate Merci, in quanto, rientrano nella definizione di "Veicoli in riparazione o manutenzione".

MERCI SPECIALI

Celluloide, espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa, materia plastica espansa e alveolare, imballaggi e scarti di imballaggi combustibili non racchiusi nelle confezioni delle merci. Ai fini delle garanzie prestate, non si considerano merci speciali quando fanno parte del prodotto finito.

MEZZI DI CHIUSURA

Serramenti robusti (legno massiccio, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica), chiusi con serrature o lucchetti, inferriate metalliche fissate solidamente al muro, combinazione di Serramenti e serrature/lucchetti, catenacci o congegni di chiusura manovrabili esclusivamente dall'interno (ammessi come mezzo aggiuntivo in assenza di quanto sopra indicato).

MEZZI DI CUSTODIA

La cassaforte o il mobile con pareti e battenti in acciaio. Se è di peso inferiore a 200 Kg. deve essere ancorata al pavimento e alle pareti, inamovibile senza demolizione o uso di mezzi straordinari.

MUTUO

Contratto mediante il quale una parte (mutuante) concede a un'altra parte (mutuatario) una somma di denaro, con l'obbligo per quest'ultima di restituirla entro un termine prestabilito, secondo modalità e condizioni concordate, comprensive di interessi.

OGGETTI D'ARTE

Argenteria, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, tappeti, statue, raccolte e collezioni d'antichità o numismatiche o filateliche, singoli oggetti antichi o di particolare pregio e valore artistico.

Rientrano nei beni assicurati: Contenuto.

ORGANO DI MEDIAZIONE

Ente pubblico o privato, iscritto nell'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia, presso il quale si può attivare la procedura di mediazione.

PERIODO ASSICURATIVO

Intervallo di tempo in cui è valida la copertura dell'Assicurazione a fronte del pagamento del Premio corrispondente.

PERIZIA (MUTUO)

Valutazione tecnica redatta da un professionista abilitato incaricato dalla Banca, finalizzata a determinare il valore commerciale (di mercato) e lo stato di conservazione dell'immobile offerto in garanzia per la concessione del Mutuo.

POLIZZA

Parte del Contratto di Assicurazione sottoscritto da PiùVera Assicurazioni S.p.A. e dal Contraente che riporta i principali dati relativi allo specifico Contratto di Assicurazione, tra cui i dati anagrafici, le garanzie scelte dal Contraente e il Premio. Le garanzie che figurano nella Polizza con indicazione del relativo Premio sono quelle acquistate e quindi operanti.

PREMIO

Somma di denaro che il Contraente paga a PiùVera Assicurazioni S.p.A. per acquistare le garanzie assicurative oggetto del Contratto di Assicurazione.

PRESCRIZIONE

L'estinzione di un diritto che avviene se il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo indicato dalla legge.

PRESTATORE DI LAVORO

Si intendono tutte le persone fisiche delle quali l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme vigenti in materia di occupazione e mercato del lavoro al momento del Sinistro, per lo svolgimento dell'Attività e delle quali lo stesso debba rispondere ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile.

PREZIOSI

Gioielli, pietre preziose, perle, oggetti d'oro o di platino (anche solo parzialmente) o con pietre preziose.
Rientrano nei beni assicurati: Contenuto.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di assicurazione in base alla quale PiùVera Assicurazioni S.p.A. risponde dei danni fino alla Somma assicurata indipendentemente dal valore complessivo dei beni assicurati. Questa forma di assicurazione non comporta quindi l'applicazione della regola proporzionale nel calcolo dell'Indennizzo.

PRODOTTO

Ogni bene mobile anche se incorporato in altro bene mobile o immobile. Sono esclusi da tale definizione i prodotti agricoli del suolo e quelli dall'allevamento, della pesca e della caccia che non abbiano subito trasformazioni.

PRODOTTO DIFETTOSO

Il Prodotto che non offre la sicurezza legittimamente attesa tenendo conto di tutte le circostanze circa le sue caratteristiche palesi, le istruzioni ed avvertenze fornite, l'uso a cui può essere destinato, al tempo in cui è stato messo in circolazione.

PRODUTTORE

È considerato Produttore/Fornitore, responsabile del danno causato da difetti del suo prodotto:

- il fabbricante del prodotto finito, di una sua componente e di una materia prima;
- per i prodotti agricoli del suolo e per quelli della pesca e della caccia chi li abbia sottoposti a trasformazione;
- chi si presenti come tale apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla confezione;
- chiunque, esercitando un'attività commerciale, importi nell'Unione Europea un prodotto per la vendita o qualsiasi altra forma di distribuzione.

PROGRAMMA/SOFTWARE IN LICENZA D'USO

Sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore che il Contraente o l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.

RAPINA

Sottrazione di beni e Valori mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.

RECESSO

Scioglimento unilaterale del Contratto di Assicurazione previsto dalla legge o da questo Contratto di Assicurazione.

RICHIESTA DI RISARCIMENTO

Qualsiasi richiesta da parte di un terzo nei confronti dell'Assicurato, di risarcimento danni, anche mediante avvio di un procedimento civile o amministrativo.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il Sinistro.

RISSA

Evento violento e tumultuoso che coinvolge più persone, caratterizzato da reciproche aggressioni fisiche, spesso improvvise e disordinate, in luogo pubblico o privato.

S.E.E. - SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Lo Spazio Economico Europeo (SEE) è un'area che comprende i Paesi membri dell'Unione Europea più tre Stati dell'Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA): Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

SCASSO

Si intende l'atto materiale di forzare un accesso o un contenitore.

SCIPPO

Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

SCOPERTO

L'importo, da calcolarsi in misura percentuale sul danno liquidato a termini di Polizza, che è dedotto dall'Indennizzo, nei casi previsti dal Contratto di Assicurazione. Questo importo rimane a carico del Contraente.

SCOPPIO

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a Esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo di ariete non sono da considerare scoppio.

SECONDO RISCHIO

Si ha una garanzia a Secondo Rischio, quando l'Assicurazione opera solo dopo che sia stato consumato integralmente la Somma assicurata o Massimale previsto dalla polizza a primo rischio; quindi, la copertura del Secondo Rischio è subordinata alla esistenza e all'esaurimento della Somma assicurata o del Massimale della polizza base o di primo rischio.

SERRAMENTI

Fissi, infissi e manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione (con esclusione delle zanzariere).

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa e/o la Richiesta di risarcimento.

SINISTRO (R.C. PRODOTTI)

La richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'Assicurazione.

SINISTRO IN SERIE (RC PRODOTTI)

Una pluralità di Richieste di risarcimento di danni originate da uno stesso difetto anche se manifestatosi in più prodotti che, per gli effetti dell'Assicurazione, sono considerate un unico Sinistro.

SMART WORKING (LAVORO AGILE)

Modalità di svolgimento dell'Attività, regolamentata dalla Legge n. 81/2017 e successive modifiche, mediante la quale gli Addetti prestano la propria opera in luoghi diversi dall'Ubicazione (quali l'abitazione, spazi di coworking, altre sedi aziendali, durante i trasferimenti), mantenendo flessibilità di luogo e di orario, con utilizzo di Apparecchiature Elettroniche connesse via internet o reti dati, per l'accesso a file, applicazioni e sistemi aziendali.

SOMMA ASSICURATA

L'importo contrattualmente stabilito che costituisce il limite entro il quale PiùVera Assicurazioni S.p.A. è obbligata a rispondere nel caso in cui si verifichi un Sinistro che colpisca le coperture assicurate per le quali è prestata la garanzia.

SUPPORTO DATI

I dispositivi informatici (esempio: dischi esterni, CD-ROM, DVD-ROM, nastri magnetici o dischi, chiavette USB) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i dati.

TAMPERING (RC PRODOTTI)

Ai fini della garanzia R.C. Prodotti, si intende qualsiasi contaminazione o alterazione illecita, reale o presunta, intenzionale o dolosa, di un qualunque Prodotto assicurato, dopo la messa in circolazione, da parte di un singolo individuo o di organizzazioni esterne o interne all'Attività, siano esse motivate o meno da Terrorismo e mirate a rendere il Prodotto inadatto o pericoloso all'uso cui era destinato o tale da suscitare simile impressione presso i consumatori o il pubblico in genere.

TERREMOTO

È il spostamento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle settantadue ore successive al primo evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo Sinistro.

TERRORISMO

Qualsiasi azione intenzionalmente attuata o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la sua popolazione o una parte di essa.

TETTO

L'insieme delle strutture portanti e non portanti, destinate a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici e costruito con materiale incombustibile.

TITOLARE DELL'ATTIVITÀ

Il soggetto che esercita l'Attività, indipendentemente dalla titolarità dei beni assicurati.

TITOLI DI CREDITO

I titoli di Stato, le obbligazioni di Enti pubblici e privati, le azioni di società, le cambiali, gli assegni bancari, circolari, postali, gli ordini in derrate, i libretti di risparmio e simili.

UBICAZIONE

L'indirizzo presso cui il Contraente svolge l'Attività indicata in Polizza (sede operativa ed eventuale pertinenza), comprese le aree aziendali di pertinenza e/o comuni in uso, anche se di proprietà di terzi.

VEICOLI E/O NATANTI E IMBARCAZIONI IN RIPARAZIONE O MANUTENZIONE

Si intendono i veicoli (compresi cicli e motocicli) o natanti e imbarcazioni di proprietà di clienti in consegna e custodia all'Assicurato ed in attesa di riparazione/lavorazione, posti nell'Ubicazione, comprese anche le autovetture e/o i motoveicoli della concessionaria e/o officina assicurata, immatricolati (o in leasing) all'Assicurato stesso utilizzati per uso aziendale, per prova e dimostrazioni o come auto di cortesia, esclusivamente quando poste nell'Ubicazione.

Rientrano nei beni assicurati: Contenuto.

VALORE A NUOVO

È il criterio di valutazione del danno in base al quale il valore dei beni assicurati è determinato stimando le spese necessarie per ricostruirli o rimpiazzarli con altri nuovi, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità.

VALORE ALLO STATO D'USO

È il criterio di valutazione del danno in base al quale il valore dei beni assicurati è determinato stimando le spese necessarie alla sostituzione di ciascun bene con un altro uguale o equivalente, tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione e manutenzione, ubicazione, tipo, qualità funzionalità, rendimento ed ogni altra circostanza rilevante.

VALORE COMMERCIALE

È il prezzo che il bene ha e che può essergli attribuito nel suo mercato di riferimento.

VALORI

Denaro, valori bollati, ticket, buoni premio, buoni sconto, titoli di credito e altre carte che rappresentano valori, pertinenti l'Attività o di uso personale degli Addetti. Rientrano nei beni assicurati: Contenuto.

VETRO ANTISFONDAMENTO

Manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati fra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6mm, oppure da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6mm.

RISCHI CYBER

DEFINIZIONI SPECIFICHE: sezione Rischi Cyber, ferme le altre definizioni previste nel Glossario Modulo Multirischio.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione. L'Assicurazione si intende estesa alle società controllate dal Contraente con sede in Italia, a condizione che:

- 1) operino nel medesimo settore di attività merceologico;
- 2) siano dotate delle stesse procedure di sicurezza della Rete e della protezione dei Dati;
- 3) utilizzino il medesimo sistema informatico dell'Assicurato.

ASSICURAZIONE

Il Contratto di Assicurazione.

ATTO DOLOSO

Qualsiasi atto illecito effettuato con l'intenzione di causare un Danno o di ottenere l'accesso illegittimo ai Dati, al Sistema informatico o alle Reti dell'Assicurato.

CIRCOSTANZA

- Qualsiasi rilievo o contestazione direttamente rivolto all'Assicurato, riguardante la condotta dell'Assicurato stesso, da cui possa trarne origine una Richiesta di risarcimento in relazione ad un Evento assicurato non noto all'Assicurato alla data di sottoscrizione della Polizza.
- Qualsiasi atto o fatto di cui l'Assicurato sia a conoscenza che potrebbe dare luogo ad una Richiesta di risarcimento e/o ad un Evento assicurato.

CONTRAENTE

Il soggetto che sottoscrive l'Assicurazione.

CYBER TERRORISMO

Qualsiasi atto di un individuo o di un gruppo di individui attraverso l'uso di Sistemi Informatici, per danneggiare, distruggere, interrompere o accedere ai Sistemi Informatici o alle Reti di computer, a fini religiosi, ideologici o politici, inclusa l'intenzione di influenzare un governo e/o per mettere le persone o parte di esse in stato di terrore.

DANNO

Alterazione, cancellazione o danneggiamento, di Dati quali, ad esempio, Dati aziendali o Dati personali, presenti nel Sistema informatico dell'Assicurato.

DATI AZIENDALI

Si intendono informazioni aziendali e commerciali, contrassegnate o meno come "confidenziali", che non siano direttamente disponibili al pubblico (che non siano di pubblico dominio).

DATI PERSONALI

Si intendono informazioni utili a identificare una persona come disciplinato dalle leggi vigenti in materia di tutela della privacy.

DIPENDENTE

Qualsiasi persona che svolge lavoro o servizio per l'Assicurato, secondo un espresso o implicito contratto; questo include il personale esterno utilizzato dall'Assicurato al fine di fornire Servizi all'Assicurato e che operi nell'ambito della struttura aziendale e sotto la responsabilità dell'Assicurato stesso. Sono esclusi i Dirigenti e Amministratori.

DIRIGENTI E AMMINISTRATORI

Qualunque amministratore, dirigente, direttore, funzionario, o altro personale, avente alto grado di responsabilità e potere decisionale e che agisca per conto dell'Assicurato.

D.O.S.

(Denial of Service) – Qualsiasi attacco dannoso mirato a sovraccaricare il Sistema informatico dell'Assicurato mediante un flusso eccessivo di informazioni o richieste di elaborazione Dati che porta ad una interruzione e/o indisponibilità totale o parziale del Sistema informatico stesso e dei servizi di rete, esaurendone le risorse; sono inclusi nella definizione anche i D.D.o.S. (Distributed Denial of Service).

DXC TECHNOLOGY

DXC Technology Italy S.r.l. con sede in Via Achille Grandi 4, 20063 Cernusco sul Naviglio (Milano), Italy.

ERRORE UMANO

Un errore operativo o una negligenza (come, ad esempio, la scelta del software da utilizzare o un errore di impostazione dei parametri), da parte di un Dipendente, che comporta un Danno; non è considerato Errore Umano la cancellazione di Dati o archivi.

ESPERTO

Qualsiasi persona fisica o giuridica nominata direttamente dalla Società e/o dal Service provider.

ESTORSIONE CYBER

Qualsiasi minaccia credibile da parte di un Terzo con l'intento di causare un Evento assicurato, al fine di richiedere denaro all'Assicurato.

EVENTO ASSICURATO

Qualsiasi Attacco informatico, Richiesta di risarcimento, Estorsione Cyber, Cyber crime come specificato nell'Art. 7.4.5 TOP.

FURTO

Qualsiasi copia o appropriazione illecita di Dati aziendali, Dati personali e Dati, dal Sistema informatico dell'Assicurato.

HARDWARE

I componenti fisici di un qualunque Sistema informatico o dispositivo che venga utilizzato per archiviare, trasmettere, elaborare, leggere, modificare o controllare i Dati.

INFRASTRUTTURA

Qualsiasi apparecchiatura di comunicazione, impianto di aria condizionata, impianto di alimentazione continua, generatori stand-alone, unità di conversione di frequenza, trasformatori, tutte le altre apparecchiature e servizi che servono al funzionamento del Sistema informatico dell'Assicurato.

INTERNET SERVICE

Insieme dei servizi necessari all'uso di internet; a titolo esemplificativo ma non esaustivo sono compresi: gli "internet providers", responsabili della fornitura del servizio e dell'Hardware necessario all'accesso e uso di internet; i fornitori di servizi DNS; altri fornitori di servizi, apparecchiature e infrastrutture (come, ad esempio sistemi di telecomunicazione via cavo, via satellite e via radio), non controllati dall'Assicurato, necessari allo scambio di informazioni e funzionamento di internet.

INTRANET

Una rete di dati aziendale privata.

LIMITE GENERALE DEL CONTRATTO

Importo massimo che la Compagnia si impegna a corrispondere in caso di Sinistro ed in aggregato per il Periodo di Assicurazione.

MALWARE

Qualsiasi software o codice dannoso (come virus, spyware, worm, trojan, rootkit, ransomware, keylogger, dialer e rogue security software) progettato per ottenere l'accesso illecito e/o interrompere il funzionamento del Sistema informatico dell'Assicurato.

ORGANO DI CONTROLLO

Qualsiasi ente autorizzato a far rispettare gli obblighi di legge in relazione alla detenzione e al trattamento di Dati personali, in conformità con qualsiasi legge sulla protezione della privacy.

OUTSOURCING PROVIDER

Qualunque Terzo che fornisce servizi IT e Cloud contrattualmente definiti con l'Assicurato; non sono considerati Outsourcing provider i soggetti che forniscono Internet service, sistemi di comunicazione e fornitura di energia elettrica.

PCI-DSS

Payment Card Industry – Data Security Standards.

PERIODO DI ASSICURAZIONE

Il periodo, indicato in Polizza, durante il quale il Contratto è efficace.

PERIODO DI DENUNCIA POSTUMA

Il periodo di tempo, immediatamente successivo alla scadenza del Periodo di assicurazione, fissato in 90 giorni, entro il quale l'Assicurato può notificare alla Compagnia le Richieste di risarcimento e/o Circostanze notificate alla Compagnia per la prima volta dopo la scadenza del Periodo di assicurazione e riferite ad un Evento assicurato commesso o che si presuma sia stato commesso durante il Periodo di assicurazione indicato nella Polizza.

PERIODO DI INDENNIZZO

Il periodo massimo, espresso in giorni consecutivi, che ha inizio al momento del Sinistro, durante il quale i risultati economici dell'Attività dell'Assicurato risentono delle conseguenze del Sinistro stesso.

PERIODO DI INTERRUZIONE

Il numero di giorni consecutivi durante il quale il Sistema informatico dell'Assicurato è parzialmente o totalmente indisponibile, e dura fino a quando il Sistema informatico dell'Assicurato riprende la sua completa funzionalità.

PERIODO DI TUTELA

Periodo pari a 180 giorni durante il quale i costi relativi alle attività di monitoraggio del credito, di tutela dell'immagine e della reputazione dell'Assicurato vengono indennizzati.

POLIZZA

Il documento che prova il Contratto di Assicurazione compreso la parte del Contratto firmata da PiùVera Assicurazioni S.p.A. e dal Contraente che riporta i principali dati relativi allo specifico Contratto di Assicurazione, tra cui i dati anagrafici, le garanzie scelte dal Contraente e il Premio.

PREMIO

Somma di denaro che il Contraente paga a PiùVera Assicurazioni S.p.A. per acquistare le garanzie assicurative oggetto del Contratto di Assicurazione.

RETE

Un gruppo di Sistemi informatici collegati tra loro tramite una tecnologia (compreso Internet, Intranet e reti private virtuali) tale da permettere lo scambio di Dati.

SERVICE PROVIDER

Il soggetto che fornisce all'Assicurato, in caso di Sinistro, i Servizi tecnici e di consulenza per la risoluzione/gestione dello stesso. Per Protezione Cyber Business, il service provider designato è DXC Technology.

SERVIZI

Eventuali servizi per la lavorazione, la manutenzione, la protezione o la conservazione del Sistema informatico.

SISTEMA INFORMATICO

L'Hardware, l'Infrastruttura, il software o quant'altro necessario per creare, accedere a, elaborare, proteggere, controllare, conservare, recuperare, visualizzare, trasmettere, i Dati.

SPESE LEGALI

Eventuali costi, spese, compensi, per Esperti, avvocati, indagini, comparizioni in tribunale, esami e quanto necessario per la tutela dell'Assicurato nelle opportune sedi.

SYSTEM FAILURE

Qualsiasi indisponibilità involontaria e non programmata del Sistema Informatico dell'Assicurato.

TERZO

Qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dall'Assicurato, Dirigenti e Amministratori, Dipendenti. Unicamente per le sezioni di Responsabilità civile i dipendenti sono considerati Terzi.

ASSISTENZA

DEFINIZIONI SPECIFICHE: sezione Assistenza, ferme le altre definizioni previste nel Glossario Modulo Multirischio e sezione Rischi Cyber.

ASSISTENZA

L'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro, tramite la Centrale Operativa.

CENTRALE OPERATIVA

La struttura organizzativa di INTER PARTNER ASSISTANCE Services S.r.l., Via Carlo Pesenti 121 - 00156 Roma, costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, le prestazioni di assistenza previste nel Contratto.

FLOODING

È un'attività informatica svolta da un perito incaricato per contrastare contenuti online lesivi della reputazione del Contraente/ Assicurato. Consiste nell'intervenire su social network e siti internet per ridurre la visibilità del contenuto dannoso o sollecitarne la rimozione, quando la richiesta formale non ha avuto esito.

SINISTRO

Il verificarsi dell'evento dannoso, futuro ed incerto, per il quale è prestata l'assicurazione.

SOCIETÀ

INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Carlo Pesenti 121 - 00156 Roma.



Condizioni di Assicurazione

Le garanzie che seguono operano secondo quanto indicato in Polizza.

Sezione 1 – Responsabilità Civile RC

Art. 1.1 Struttura della sezione

La sezione di Responsabilità Civile si articola in:

- Responsabilità Civile nei confronti di terzi – RCT : obbligatoria;
- Responsabilità Civile Prestatori di lavoro – RCO: facoltativa.

Per ciascuna copertura sono disponibili due formule assicurative:

- BASE: offre un primo livello di protezione/copertura assicurativa;
- TOP: include quanto previsto dalla formula BASE e aggiunge ulteriori garanzie.

La formula TOP presenta due livelli di personalizzazione:

- Garanzie Specifiche per l'Attività, proposte per determinate attività e individuate tramite codici Ateco;
- Garanzie Aggiuntive sempre opzionali, che integrano e ampliano la copertura assicurativa.

Le Garanzie Aggiuntive:

- Estensione USA/CANADA
- Ritiro Prodotti
- Tampering

sono acquistabili solo se il Contraente ha acquistato la Garanzia Aggiuntiva Responsabilità Civile Prodotti – RC Prodotti.

Le Garanzie Specifiche per l'Attività e le Garanzie Aggiuntive sono attive solo se nella Polizza è indicato il relativo Premio e l'eventuale Massimale.

L'Assicurazione presenta i limiti di risarcimento di cui all'Art. 1.15 Tabella Franchigie, Scoperti e Limiti di Risarcimento.

Art. 1.2 Persone assicurate

La persona fisica o giuridica indicata in Polizza oltre ai soggetti il cui interesse è protetto dell'Assicurazione per specifiche Attività.

Art. 1.3 Terzietà

Per la copertura Responsabilità Civile verso Terzi non sono considerati terzi:

- a) l'Assicurato;
- b) il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché i componenti del suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di stato di famiglia;
- c) se l'Assicurato non è una persona fisica:
 - il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti descritti alla lettera a)
 - le società che si possono definire controllanti, controllate o collegate e i loro amministratori;
- d) gli Addetti all'Attività che subiscono il danno in occasione di lavoro;
- e) tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione alle Attività cui si riferisce l'Assicurazione.

Art. 1.4 Estensione alla categoria dei terzi

A parziale deroga del precedente Art. 1.3 – Terzietà, lettera d), sono considerati terzi ai fini dell'Assicurazione RCO,

limitatamente alla morte e alle lesioni personali, gli Addetti che subiscano il danno in occasione di lavoro.

A parziale deroga del precedente Art. 1.3 – Terzietà, lettera e), – sono anche considerati terzi ai fini dell'Assicurazione,

limitatamente alla morte e alle lesioni personali:

- 1) i titolari ed i dipendenti di aziende che possono trovarsi nell'ambito dell'Ubicazione, per eseguire lavori di manutenzione, riparazione, collaudo di attrezzature ed impianti, pulizia, consegna, prelievo e rifornimento, comprese operazioni di carico e scarico e/o l'eventuale stoccaggio di Merci, **se svolto con carattere di occasionalità e a titolo di favore nei confronti dell'Assicurato;**
- 2) i liberi professionisti, agenti, rappresentanti che abbiano rapporti con l'Assicurato e frequentino l'Ubicazione per ragione del loro incarico;
- 3) i titolari ed i dipendenti di ditte o enti incaricati di svolgere accertamenti e/o controlli.



Art. 1.5 Estensione territoriale

L'Assicurazione RCT opera per i danni che avvengono nel mondo intero, **fatta eccezione per le seguenti garanzie:**

- **Art. 1.8.1 – RCT Danni da generi di produzione propria, valida per i danni avvenuti in Europa (Area S.E.E. Spazio Economico Europeo);**
- **Art. 1.9.8 – RCT – R.C. Prodotti, valida per i danni verificatisi ovunque per i Prodotti per i quali l'Assicurato riveste in Italia la qualifica di produttore e consegnati nei territori di qualsiasi paese, eccetto in U.S.A. e Canada, per i quali deve essere acquistata specifica garanzia aggiuntiva.**

La copertura RCO opera per i danni che si verificano in tutto il mondo, **salvo che non sia diversamente specificato.**

Responsabilità Civile nei confronti di Terzi (RCT)



Art. 1.6 RCT – BASE

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **entro il Massimale indicato in Polizza e nei limiti riportati nel Contratto**, di quanto sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, di danni materiali e diretti involontariamente causati a terzi per:

- a. morte
- b. lesioni personali
- c. danneggiamenti a cose e animali

causati involontariamente durante lo svolgimento dell'Attività.

A titolo esemplificativo e non esaustivo e **fermo il Massimale indicato in Polizza**, la garanzia opera anche in caso di danni derivanti da:

1. prelievo e consegna delle Merci, **ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e dalla navigazione di natanti e dei danni a mezzi sotto carico e scarico;**
2. detenzione e impiego di Macchinari, Impianti e attrezzature di proprietà, noleggiati o dati in uso all'Assicurato, compresi i Distributori automatici di cibo e bevande;
3. proprietà e uso di mezzi di trasporto meccanici, sia a motore che privi di motore, anche all'esterno del Fabbricato nel quale viene svolta l'Attività, **con l'esclusione dei Rischi derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e dalla navigazione di natanti;**
4. gestione del posto di ristoro, della mensa e degli spacci aziendali inclusa l'involontaria somministrazione di cibi guasti e/o avariati, **con l'avvertenza che la somministrazione sia avvenuta durante il periodo di Efficacia dell'Assicurazione;**
5. proprietà, possesso o uso di cani da guardia. **In caso di Sinistro, la Compagnia applica uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 250;**
6. fatto doloso persone di cui l'Assicurato deve rispondere, **se commesso nello svolgimento delle loro mansioni;**
7. esistenza del servizio di custodia e sorveglianza anche armata; **qualora la gestione sia affidata a terzi, l'Assicurazione opera per la responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di Committente;**
8. organizzazione di attività culturali, ricreative, convegni, corsi di formazione professionale, congressi e gite aziendali, **con l'esclusione dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e dalla navigazione di natanti e dall'impiego di aeromobili;**
9. proprietà e/o conduzioni di colonie e asili nido per i figli degli Addetti;
10. partecipazione a fiere, mostre, esposizioni e mercati, compreso il Rischio derivante dall'allestimento, proprietà, montaggio e smontaggio degli stand, nonché prove e/o dimostrazioni anche presso terzi;
11. utilizzo di rastrelliere fisse per il deposito di biciclette poste anche esternamente al Fabbricato nel quale viene svolta l'Attività, **ma di pertinenza del Fabbricato stesso;**

12. espletamento del servizio antincendio interno o da intervento diretto degli Addetti per tale scopo;
13. servizi sanitari aziendali prestati in ambulatorio, infermerie e punti di pronto soccorso all'interno del Fabbricato nel quale viene svolta l'Attività, **con esclusione della responsabilità professionale o medico sanitaria**;
14. danni causati alle Cose di proprietà dei clienti e degli Addetti trovantisi nell'ambito dei locali o dei luoghi nei quali si svolge l'Attività, comprese quelle indossate, **con esclusione di veicoli a motore, imbarcazioni, Preziosi e Valori; la Compagnia risarcisce entro il Limite massimo di Euro 1.000 per cliente ed Euro 10.000 per Periodo assicurativo. In caso di Sinistro, la Compagnia applica una Franchigia di Euro 100. Restano comunque esclusi i danni da Furto o da Incendio**;
15. danni causati a terzi dai Prestatori di lavoro in relazione alla guida di veicoli non di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o a lui locati (Committenza di veicoli ai sensi dell'articolo 2049 del Codice Civile) **fino al 50% del Massimale RCT per Sinistro**. L'Assicurazione vale anche per le lesioni personali cagionate alle persone trasportate ed è **operante esclusivamente a condizione che al momento del Sinistro il veicolo sia guidato da un Prestatore di lavoro dell'Assicurato regolarmente abilitato alla guida, a norma delle disposizioni vigenti. È fatto salvo, in ogni caso, il diritto di surrogazione della Compagnia nei confronti dei responsabili. L'Assicurazione è operante esclusivamente solo dopo l'esaurimento di ogni altra copertura assicurativa di cui beneficiano il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia causato il danno**.
16. danni derivanti da interruzioni o sospensioni, parziali o totali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi **purché conseguenti a Sinistro indennizzabile in base alla presente sezione fino al massimo di Euro 100.000 per Periodo assicurativo**.
17. lesioni personali e danni materiali in conseguenza di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite, **a seguito di rottura improvvisa, identificabile ed accidentale di impianti, condutture e Macchinari fissi in genere fino al massimo di Euro 100.000 per Periodo assicurativo. In caso di Sinistro la Compagnia applica una Franchigia di Euro 1.000**;
18. proprietà e dall'uso di binari di raccordo e piattaforme rotanti, inclusi i danni provocati a materiale rotabile di terzi **fino al massimo di Euro 100.000 per Periodo assicurativo. In caso di Sinistro, la Compagnia applica una Franchigia di Euro 1.000**;
19. l'Assicurazione comprende i danni causati a Cose di terzi causati da Incendio, Esplosione, Implosione o Scoppio (Ricorso terzi), verificatisi nell'Ubicazione dell'Assicurato (comprese le aree aziendali di pertinenza e/o comuni in uso, anche se di proprietà di terzi) nell'ambito dell'Attività, **fino al massimo del 50% del Massimale RCT per Sinistro**.



Art. 1.7 RCT – TOP

Oltre a quanto previsto dall'Art. 1.6 RCT – BASE, la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **entro il Massimale indicato in Polizza e nei limiti riportati nel Contratto**, di quanto sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, di danni involontariamente causati a terzi per:

- morte
- lesioni personali, e
- danneggiamenti a cose e animali

in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione all'esercizio dell'Attività in relazione ai seguenti rischi:

- 1) danni accidentali involontariamente causati alle Cose trainate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate e trasportate **sempre che conseguenti a guasti e/o rotture dei mezzi di sollevamento, fino al massimo di Euro 100.000 per Periodo assicurativo. In caso di Sinistro, la Compagnia applica uno Scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.000**;
- 2) danni alle Cose in consegna e/o custodia all'Assicurato o da lui a qualsiasi titolo detenute **fino al massimo di Euro 100.000 per Periodo assicurativo. In caso di Sinistro, la Compagnia applica uno Scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.000**.
Si intendono esclusi i danni:
 - alle Cose e/o Macchinari e/o attrezzature che costituiscono lo strumento di lavorazione;
 - da Incendio, fatta eccezione da quanto previsto dall'Art. 1.6 RCT –BASE, Punto 19;
 - di Furto e/o smarrimento;
 - da spargimento d'acqua, comunque verificatosi;
 - da mancato uso delle Cose danneggiate;
 - subiti da veicoli di terzi;
 - derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e dalla navigazione di natanti e dall'impiego di aeromobili;
 - subiti da Cose sollevate, caricate, scaricate, movimentate, salvo quanto previsto dal suindicato Punto 1.
- 3) danni derivanti dalla partecipazione dell'Assicurato ad associazioni temporanee di impresa (A.T.I.) e/o società consortili e/o consorzi. Nel caso in cui per tali associazioni e società sia operante un'altra copertura assicurativa, **la presente garanzia opera a secondo rischio per la parte di responsabilità diretta e personale dell'Assicurato con esclusione di qualsiasi responsabilità solidale con le predette associazioni e società e/o consorzi**.
In caso di Sinistro, la Compagnia applica uno Scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.000.
- 4) danni causati a terzi **in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge in relazione al trattamento dei dati personali degli stessi**. La garanzia comprende le responsabilità derivanti all'Assicurato ai sensi di quanto disposto

dal GDPR – Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni, **fino al massimo di Euro 20.000 per Periodo assicurativo. In caso di Sinistro, la Compagnia applica uno Scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.000.**

La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento dell'Attività.



Art. 1.8 RCT – Garanzie Specifiche per l'Attività

Le seguenti Garanzie sono valide se richiamate sulla Polizza.

Art. 1.8.1 RCT – Danni da generi di produzione propria

(Garanzie specifiche per le Attività identificate dai codici ATECO: 56.11.11, 56.11.12, 56.11.21, 56.11.22, 56.11.23, 56.11.24, 56.11.91, 56.11.92, 56.30.01, 56.30.02, 56.30.03, 56.30.04, 10.71.10)

L'Assicurazione comprende la responsabilità derivante all'Assicurato ai sensi di legge per la vendita e somministrazione, diretta e al dettaglio, di generi alimentari di produzione propria **esclusi quelli dovuti a vizio originario del Prodotto fino al massimo di Euro 100.000 per Periodo assicurativo.**

L'Assicurazione riguarda i danni:

- **verificatisi entro un anno dalla consegna e comunque non oltre la data di scadenza dell'Assicurazione;**
- **causati da Cose vendute o consegnate durante il periodo di Efficacia dell'Assicurazione e non comprende i danneggiamenti alle Cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità;**
- **a condizione che le Richieste di risarcimento siano pervenute all'Assicurato per la prima volta nel periodo di Efficacia temporale della Polizza.**

Qualora un Sinistro risarcibile ai sensi della presente garanzia dia luogo anche a danni risarcibili ai sensi della Garanzia Aggiuntiva R.C. Prodotti, il Massimale per Sinistro della Garanzia Aggiuntiva R.C. Prodotti è comprensivo di quello previsto dalla presente garanzia.

L'Assicurazione non è valida se l'Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio dell'Attività.

Per questa garanzia, per Sinistro, si intende la Richiesta di risarcimento avanzata dal terzo danneggiato o dai suoi aventi causa.

In caso di Sinistro, la Compagnia applica uno Scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.000.

Art. 1.8.2 RCT – Danni ai capi in consegna e/o lavorazione presso lavanderie, tintorie e stirerie industriali

(Garanzie specifiche per le Attività identificate dai codici ATECO: 96.10.11, 96.10.12, 96.10.21, 96.10.22)

L'Assicurazione è operante per danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle Cose consegnate, anche se conseguenza diretta delle operazioni di lavaggio, smacchiatura, pulitura e stiratura o oggetto di altro trattamento, **fino al massimo di Euro 500 per capo danneggiato ed Euro 7.500 per Periodo assicurativo. In caso di Sinistro, la Compagnia applica uno Scoperto del 10% con il minimo di Euro 100.**

Art. 1.8.3 RCT – Danni a veicoli a motore di clienti in consegna o custodia

(Garanzie specifiche per le Attività identificate dai codici ATECO: 46.18.41, 46.71.10, 46.73.10, 47.63.10, 47.81.10, 47.83.10, 47.92.21, 47.92.31, 95.31.10, 95.31.20, 95.31.30, 95.31.91, 95.31.92)

L'Assicurazione è operante per danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere causati a veicoli a motore di clienti in consegna o custodia, **purché detti danni si verifichino nell'Ubicazione e non siano diretta conseguenza di lavori di riparazione o manutenzione, fino al massimo di Euro 50.000 per Periodo assicurativo.**

Per gli autolavaggi e stazioni di servizio con autolavaggio, l'Assicurazione opera anche per i danni subiti dai veicoli di terzi sui quali si eseguono i lavori di lavaggio automatico, **ma solo se il danno è causato da guasto o malfunzionamento dell'impianto di lavaggio automatico stesso.**

Per le operazioni di rifornimento sono esclusi i danni da smercio al pubblico del carburante venduto.

Qualora un veicolo danneggiato fosse già assicurato con altro contratto sottoscritto dal Proprietario (o da altri nell'interesse e per conto dello stesso), la presente Assicurazione è operante per la parte rimasta scoperta dalla copertura del contratto già esistente. **In caso di Sinistro, la Compagnia applica uno Scoperto del 10% con il minimo di Euro 250.**

Art. 1.8.4 RCT – Danni fisici provocati da parrucchieri, barbieri ed estetisti

(Garanzie specifiche per le Attività identificate dai codici ATECO: 96.21.00, 96.22.01)

L'Assicurazione è operante per danni fisici dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere causati a clienti durante l'esecuzione di trattamenti di acconciatura, estetica e cura della persona, inclusi quelli derivanti da uso di prodotti cosmetici, attrezzature professionali e condotte dal personale dipendente **con esclusione di piercing e tatuaggi nell'esercizio di saloni di parrucchieri, estetisti, centri estetici e beauty farm.**

L'Assicurazione è valida solo per i trattamenti che non richiedano controllo o sorveglianza medica e subordinatamente al possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'Attività svolta.

In caso di Sinistro, la Compagnia applica uno Scoperto del 10% con il minimo di Euro 250.

Art. 1.8.5 RCT – Danni dopo la consegna – R.C. Postuma

(Garanzie specifiche per le Attività identificate dai codici ATECO: 95.31.10, 95.31.20, 95.31.30, 33.20.01, 33.20.02, 33.20.03, 33.20.07, 43.21.01, 43.21.02, 43.21.05, 43.22.01, 43.22.02, 43.22.05, 43.22.07, 43.91.00)

L'Assicurazione è operante per danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere causati a terzi, compresi i Committenti, dopo l'esecuzione dei lavori di installazione, manutenzione o riparazione con le seguenti regole:

- per lavori su veicoli e natanti o Attività non previste dal Decreto Ministeriale 37/2008, il risarcimento è previsto solo se i lavori sono stati effettuati durante il periodo di Efficacia del Contratto e il danno si è verificato entro il periodo scelto dall'Assicurato e indicato in Polizza (12, 24, 48 mesi) che decorre dalla data di scadenza del Contratto;
- se l'Assicurato svolge un'Attività prevista all'articolo 1 del Decreto Ministeriale 37/2008, il risarcimento è previsto solo se i lavori sono stati effettuati, terminati e consegnati e il danno si è verificato durante il periodo di Efficacia del Contratto e comunque denunciato alla Compagnia entro il periodo scelto dall'Assicurato e indicato in Polizza (12, 24, 48 mesi) che decorre dalla data di scadenza del Contratto.

La Compagnia risarcisce entro il Limite massimo di Euro 200.000 per Periodo assicurativo.

La Compagnia non indennizza:

- a) i danni derivanti da vizi o difetti originari dei prodotti installati, riparati o mantenuti, indipendentemente dal soggetto che li ha fabbricati;
- b) i danni alle Cose oggetto di installazione, posa in opera, manutenzione o riparazione;
- c) le spese relative alla sostituzione, riparazione o rimpiazzo dei prodotti installati, nonché i danni da mancato utilizzo degli stessi.

Qualora il presente Contratto sostituisca un analogo Contratto in corso con la Compagnia per lo stesso rischio, l'Assicurazione vale anche per i Sinistri commessi e verificatisi per la prima volta nel periodo di Efficacia del contratto sostituito e per i danni manifestatisi e denunciati nel corso di validità del presente Contratto.

In caso di Sinistro, la Compagnia applica uno Scoperto del 10% con il minimo di Euro 250.



Art. 1.9 RCT Garanzie Aggiuntive

Le seguenti Garanzie sono valide se richiamate sulla Polizza.

Art. 1.9.1 RCT – Danni a veicoli nel parcheggio o in deposito

L'Assicurazione è operante per danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere causati a veicoli a motore degli Addetti o di terzi in deposito oppure parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'Assicurato fino al massimo di Euro 50.000 per Periodo assicurativo e purché detti danni si verifichino nell'Ubicazione e non siano diretta conseguenza di lavori di riparazione o manutenzione o lavaggio.

Per veicoli in deposito presso l'Assicurato si intendono esclusivamente quelli le cui chiavi di accensione siano state consegnate dal cliente o dal conducente all'Assicurato stesso o ai suoi Addetti.

In caso di Sinistro, la Compagnia applica uno Scoperto del 10% con il minimo di Euro 500.

Art. 1.9.2 RCT – Danni a mezzi sotto carico e scarico

L'Assicurazione operante per danni materiali dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere per danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico o in sosta durante queste operazioni e alle Cose in essi collocate, anche durante la consegna a domicilio, prelievo e rifornimento di Merci e materiali fino al massimo di Euro 50.000 per Periodo assicurativo.

In caso di Sinistro, la Compagnia applica uno Scoperto del 10% con il minimo di Euro 500.

Art. 1.9.3 RCT – Proprietà del Fabbricato e Insegne

L'Assicurazione è operante per danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere causati a terzi in qualità di proprietario (o in locazione) del Fabbricato, indicato come Ubicazione assicurata in Polizza, compresi i relativi impianti e le Pertinenze. Se l'Assicurato è proprietario di una porzione di un fabbricato condominiale, l'Assicurazione comprende anche la responsabilità per la quota delle parti comuni di competenza dell'Assicurato.

Sono compresi, a titolo esemplificativo, i danni da:

- lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione compresa l'eventuale committenza dei lavori stessi;
- fuoriuscita di liquidi per guasto o rottura accidentale di pluviali e grondaie, impianti idrici, igienici, tecnici, di condizionamento e di riscaldamento stabilmente installati e di pertinenza del Fabbricato.

La garanzia di responsabilità civile derivante dalla committenza dei lavori di straordinaria manutenzione opera alla condizione che tali lavori siano eseguiti nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e della

salute nei luoghi di lavoro. In particolare, l'operatività della garanzia è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) le imprese esecutrici dei lavori risultino in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori;
- b) siano stati designati con specifico e formale incarico i responsabili dei lavori, i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori e ogni altra figura di garanzia prevista dalla normativa sulla tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
- c) i suindicati soggetti siano lavoratori autonomi o professionisti e non Prestatori di lavoro del Contraente.

L'Assicurazione è estesa alla proprietà e uso di Insegne, luminose e non luminose, attrezzature e cartelli pubblicitari, striscioni, per individuare e pubblicizzare l'Attività; se la manutenzione è affidata a terzi, l'Assicurazione opera per la responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di Committente; sono in ogni caso esclusi i danni alle cose su cui sono installati. In caso di Sinistro, la Compagnia applica una Franchigia di Euro 250.

Art. 1.9.4 RCT – Lavoratori a vario titolo o stagionali

L'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per i danni:

- a terzi provocati da persone che prestano la propria opera per l'Assicurato in qualsiasi forma occasionale;
- per gli infortuni sul lavoro subiti dai collaboratori solo se per questo evento l'Assicurato risulta avere una responsabilità da reato colposo perseguibile d'ufficio e accertato in giudizio e se questi infortuni hanno causato la morte o un'invalidità permanente superiore al 5%, calcolata sulla base delle tabelle del Decreto Legislativo 38/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 1.9.5 RCT – Appalto, Subappalto e Cottimisti

L'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per i danni:

- a terzi provocati da persone che prestano la propria opera per l'Assicurato in qualità di appaltatore, subappaltatore, cottimista;
- per gli infortuni sul lavoro subiti dai collaboratori solo se per questo evento l'Assicurato risulta avere una responsabilità da reato colposo perseguibile d'ufficio e accertato in giudizio e se questi infortuni hanno causato la morte o un'invalidità permanente superiore al 5%, calcolata sulla base delle tabelle del Decreto Legislativo 38/2000 e successive modifiche e integrazioni.

In caso di cessione di lavori in subappalto, l'Assicurazione opera alla condizione che i subappaltatori:

- a) risultino in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori;
- b) risultino in regola con le assicurazioni obbligatorie di previdenza ed assistenza previste dalle leggi vigenti.

Art. 1.9.6 RCT – Attività presso Terzi

In caso di attività presso terzi, l'Assicurazione è estesa ai danni alle Cose di terzi che si trovino nell'ambito di esecuzione dei lavori fino al massimo di Euro 200.000 per Periodo assicurativo.

Sono compresi i danni:

- da incendio sempre che l'evento sia riconducibile all'Attività;
- verificatisi in occasione di lavori edili per eseguire tracce nei muri o pavimenti e/o fori per far passare tubi e impianti elettrici, idraulici e tecnici, sempre che l'evento sia riconducibile all'Attività.

In caso di Sinistro, la Compagnia applica uno Scoperto del 10% con il minimo di Euro 500 per i danni nell'ambito di esecuzione dei lavori, ridotto a Euro 250 per i danni da Incendio.

Art. 1.9.7 RCT – R.C. della proprietà dei beni in leasing

L'Assicurazione è estesa ai danni causati a terzi da beni immobili o mobili in relazione alla conduzione, utilizzo e manutenzione di beni strumentali o immobili detenuti in leasing, purché impiegati nell'ambito dell'Attività.

In caso di Sinistro, la Compagnia applica uno Scoperto del 10% con il minimo di Euro 250.

Art. 1.9.8 RCT – R.C. Prodotti

la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare, entro il Massimale scelto dal Contraente e nei limiti indicati nel Contratto, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, di danni materiali e diretti involontariamente causati a terzi per

- a. morte
- b. lesioni personali
- c. danneggiamenti a cose e animali.

in conseguenza di Richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato nel periodo di Efficacia della Polizza derivanti da difetto dei Prodotti, oggetto dell'Attività per i quali l'Assicurato riveste in Italia la qualifica di Produttore, dopo la loro consegna a terzi.

L'Assicurazione comprende i danni che i prodotti, quali componenti di altri prodotti, provochino ad altro componente o al prodotto finito.

Il Massimale della Garanzia Aggiuntiva R.C. Prodotti, indicato in Polizza, rappresenta il massimo esborso della Compagnia:

- per Sinistro;
- per più Sinistri avvenuti in uno stesso Periodo assicurativo;
- per Sinistro in serie.

In caso di Sinistro, la Compagnia applica uno Scoperto del 10% con il minimo di Euro 5.000.

Art. 1.9.9 RCT – R.C. Prodotti – Estensione U.S.A. e Canada

L'Assicurazione R.C. Prodotti è valida anche per i prodotti consegnati negli U.S.A. e Canada a parziale deroga dell'Art. 1.5 – Estensione territoriale, entro il Massimale scelto per la garanzia R.C. Prodotti e fino al massimo di Euro 500.000 per Periodo assicurativo.

Questa Garanzia Aggiuntiva è valida se è operante la Garanzia Aggiuntiva – R.C. Prodotti – e solo per i Prodotti consegnati nel periodo di Efficacia della Polizza e di eventuali altre analoghe garanzie previste su polizze precedentemente sottoscritte con la Compagnia e per le Richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta nello stesso periodo. È sempre escluso dall'Assicurazione il pagamento di multe, ammende, sanzioni o altri importi o risarcimenti a carattere sanzionatorio o punitivo (punitive o exemplary damages).

In caso di Sinistro, la Compagnia applica uno Scoperto del 10% con il minimo di Euro 5.000.

Art. 1.9.10 RCT – R.C. Prodotti – Ritiro Prodotti

La Compagnia rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per il ritiro del mercato dei Prodotti, oggetto dell'Attività per i quali l'Assicurato riveste in Italia la qualifica di Produttore, dopo la loro messa in circolazione, qualora il ritiro stesso si renda necessario per un difetto dei Prodotti a condizione che si sia verificata almeno una delle seguenti circostanze:

1. i Prodotti abbiano causato un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali, nonché dei danneggiamenti a Cose di proprietà degli stessi;
2. vi sia la documentata possibilità che i Prodotti possano causare un danno a terzi consistente in morte e/o lesioni personali;
3. il ritiro sia stato ordinato dall'Autorità competente perché i Prodotti stessi non presentano la sicurezza che si può legittimamente attendere.

Questa Garanzia Aggiuntiva è valida solo per i Prodotti consegnati nel periodo di Efficacia della Polizza entro il Massimale scelto per la garanzia R.C. Prodotti e fino al massimo di Euro 100.000 per Periodo assicurativo.

Nel caso di Prodotti destinati ad animali, l'Assicurazione opera esclusivamente per morte o per lesioni degli animali stessi.

In caso di Sinistro, la Compagnia applica uno Scoperto del 10% con il minimo di Euro 5.000.

Art. 1.9.11 RCT – R.C. Prodotti – Tampering

L'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per danni causati a terzi da Prodotti venduti, installati o distribuiti, oggetto dell'Attività per i quali l'Assicurato riveste in Italia la qualifica di Produttore, a seguito di manomissione dolosa, alterazione o contaminazione da parte di terzi, avvenuta dopo la consegna e fuori dal controllo dell'Assicurato, entro il Massimale scelto per la garanzia R.C. Prodotti e fino al massimo di Euro 100.000 per Periodo assicurativo.

L'Assicurazione opera a condizione che:

1. i Prodotti manomessi siano stati consegnati nel periodo di Efficacia della Polizza;
 2. l'Assicurato abbia adottato misure ragionevoli di controllo e sicurezza nella fase di produzione, confezionamento e distribuzione;
 3. il danno sia conseguenza diretta della manomissione e non di difetti originari del Prodotto.
- Nel caso in cui la contaminazione o alterazione dei Prodotti sia solo presunta, l'Assicurazione è operante purché durante il periodo di Efficacia della Polizza si verifichi almeno una delle seguenti circostanze:
1. si presuma con giustificato motivo che vi sia la possibilità che i Prodotti possano arrecare danni a terzi per morte o per lesioni personali;
 2. più Prodotti abbiano causato danni a terzi per morte o per lesioni personali e si presuma un giustificato motivo che i Prodotti siano stati oggetto di Tampering;
 3. vi sia un ordine dell'Autorità di provvedere al ritiro di Prodotti da uno a più punti vendita o dal mercato;
 4. vi sia un ordine dell'Autorità di provvedere ad un controllo di Prodotti stessi affinché presentino la sicurezza che si può legittimamente attendere in condizioni normali.

Sono sempre esclusi:

- a) i danni ai Prodotti stessi;
- b) i danni causati da manomissioni avvenute prima della consegna.

In caso di Sinistro, la Compagnia applica uno Scoperto del 10% con il minimo di Euro 5.000.

Art. 1.10 Numero di massimo Addetti, determinazione del premio e tolleranza

Premesso che l'Assicurazione può essere sottoscritta dal Contraente la cui Attività impieghi un organico di Addetti non superiore a 50 unità, il limite è ridotto a n. 5 unità per le seguenti Attività del settore edile:

ATTIVITÀ DEL SETTORE EDILE:	TIPOLOGIA ATTIVITÀ	DETTAGLIO ATTIVITÀ
VARIE E SERVIZI	impresa edile e carpentieri edili, allestimento stand	Impresa edile
		Carpentieri edili, allestimento stand e scenografie
		Lavori in muratura e ristrutturazione di interni, solo deposito e posa in opera presso terzi esclusi ponteggi esterni e lavori di scavo e sferro
		Cartongessista
		Piastrellista
		Marmisti compresa posa in opera (senza accesso a cave)
		Imbianchini (esclusi lavori in muratura)

Le attività indicate nella tabella precedente, corrispondono ai seguenti Codici Ateco: 23.70.20, 41.00.00, 43.31.01, 43.32.01, 43.32.02, 43.33.00, 43.34.01, 43.91.00, 43.41.00, 43.99.02, 43.31.02, 43.35.00, 43.34.02, 91.30.01.

Il Premio della sezione Responsabilità Civile RC è determinato sul numero degli Addetti dichiarato e indicato nella Polizza, secondo la seguente tabella:

FASCE ADDETTI	
Da 1 a 3 Addetti	Da 25 a 29 Addetti
Da 4 a 6 Addetti	Da 30 a 34 Addetti
Da 7 a 9 Addetti	Da 35 a 39 Addetti
Da 10 a 14 Addetti	Da 40 a 44 Addetti
Da 15 a 19 Addetti	Da 45 a 50 Addetti
Da 20 a 24 Addetti	-

Rispetto a quanto dichiarato e riportato in Polizza, è prevista una tolleranza di n. 2 Addetti aggiuntivi e **comunque non oltre al numero massimo di Addetti previsti.**

Se al momento del Sinistro, anche tenuto conto di tale tolleranza, il numero degli Addetti risulta maggiore e ciò comporta il superamento di uno o più scaglioni, **il risarcimento è ridotto del 20% per ogni scaglione.**

Nel caso in cui il numero massimo di Addetti superi quelli previsti:

- n. 5 per le imprese edili;
 - n. 50 per tutte le altre attività;
- non è ammessa alcuna tolleranza.

Art. 1.11 Esclusioni RCT

L'Assicurazione di responsabilità civile RCT non comprende i danni:

- a) causati con dolo dell'Assicurato e del Contraente. In caso di Assicurato persona giuridica, causati con dolo dei rappresentanti legali, degli amministratori e dei soci a responsabilità illimitata.
- b) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato, dal legale rappresentante, dal socio a responsabilità illimitata e dall'amministratore e non direttamente derivatigli dalla legge;
- c) consistenti in risarcimenti a carattere punitivo o sanzionatorio;
- d) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile inerenti alle Attività degli albergatori o Attività analoghe;

- e) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto all'Art. 1.6 RCT - BASE, punto 15, se indicato in Polizza;
- f) i danni causati a Cose di terzi causati da Incendio, Esplosione, Implosione o Scoppio, salvo quanto previsto all'Art. 1.7 RCT - BASE, punto 19, se indicato in Polizza;
- g) danni di Furto o smarrimento, salvo quanto previsto Art. 1.8.2 RCT - Danni ai capi in consegna e/o lavorazione presso lavanderie, tintorie e stirerie industriali, se indicato in Polizza;
- h) da impiego di veicoli, Macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- i) danni da proprietà, uso, conduzione di piscine, salvo che non rientri nell'ambito dell'Attività;
- j) alle Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo nonché quelle movimentate, sollevate, caricate, scaricate, trasportate, salvo quanto previsto all'Art. 1.7 RCT - TOP, punti 1 e 2, se indicati in Polizza;
- k) danni derivanti dalla partecipazione dell'Assicurato ad associazioni temporanee di impresa (A.T.I.) e/o società consortili e/o consorzi, salvo quanto previsto all'Art. 1.7 RCT - TOP, punto 3, se indicato in Polizza;
- l) danni causati a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge in relazione al trattamento dei dati personali degli stessi, salvo quanto previsto all'Art. 1.7 RCT - TOP, punto 4, se indicato in Polizza;
- m) i danni causati dalle Cose vendute, salvo quanto previsto Art. 1.8.1 RCT - Danni da generi di produzione propria, se indicato in Polizza;
- n) i danni causati ai capi in consegna e/o lavorazione presso lavanderie, tintorie e stirerie industriali, salvo quanto previsto all'Art. 1.8.2 RCT - Danni ai capi in consegna e/o lavorazione presso lavanderie, tintorie e stirerie industriali -, se indicato in Polizza;
- o) i danni a veicoli a motore di clienti in consegna o custodia, salvo quanto previsto all'Art. 1.8.3 RCT - Danni a veicoli a motore di clienti in consegna o custodia -, se indicato in Polizza;
- p) i danni causati a clienti durante l'esecuzione di trattamenti di acconciatura, estetica e cura della persona, salvo quanto previsto all'Art. 1.8.4 RCT - Danni fisici provocati da parrucchieri, barbieri ed estetisti -, se indicato in Polizza;
- q) i danni causati a terzi, compresi i Committenti, dopo l'esecuzione dei lavori di installazione, manutenzione o riparazione, salvo quanto previsto all'Art. 1.8.5 RCT - Danni dopo la consegna - R.C. Postuma, se indicato in Polizza;
- r) i danni causati a veicoli a motore degli Addetti o di terzi in deposito all'Assicurato oppure parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'Assicurato, salvo quanto previsto all'Art. 1.9.1 RCT - Danni a veicoli nel parcheggio o in deposito, se indicato in Polizza;
- s) i danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico o in sosta durante queste operazioni, salvo quanto previsto all'Art. 1.9.2 RCT - Danni a mezzi sotto carico e scarico, se indicato in Polizza;
- t) i danni causati a terzi in qualità di proprietario (o in locazione) del Fabbricato, indicato come Ubicazione in Polizza, salvo quanto previsto all'Art. 1.9.3 RCT - Proprietà del Fabbricato ed Insegne, se indicato in Polizza;
- u) i danni causati a terzi dalla proprietà, posa e manutenzione di Insegne luminose e no, attrezzature e cartelli pubblicitari, striscioni, non ubicati sul territorio della Repubblica Italiana, salvo quanto previsto all'Art. 1.9.3 RCT - Proprietà del Fabbricato ed Insegne, se indicato in Polizza;
- v) i danni causati da persone non rientranti nella definizione di Addetti e della cui opera l'Assicurato si avvalga nell'esercizio dell'Attività, salvo quanto previsto all'Art. 1.9.4 RCT - Collaboratori a vario titolo o stagionali - e all'Art. 1.9.5 RCT - Appalto, Subappalto e Cottimisti, se indicato in Polizza;
- w) i danni alle Cose di terzi che si trovino nell'ambito di esecuzione dei lavori salvo quanto previsto all'Art. 1.9.6 RCT - Attività presso terzi, se indicato in Polizza;
- x) i danni causati a terzi da beni immobili o mobili in relazione alla conduzione, utilizzo e manutenzione di beni strumentali o immobili detenuti in leasing, salvo quanto previsto all'Art. 1.9.7 RCT - R.C. della proprietà dei beni in leasing, se indicato in Polizza;
- y) derivanti da difetto del Prodotto, salvo quanto previsto all'Art. 1.9.8 RCT - R.C. Prodotti, all'Art. 1.9.9 RCT - Estensione U.S.A./Canada, all'Art. 1.9.10 RCT - Ritiro Prodotti e all'Art. 1.9.11 RCT Tampering, se indicati in Polizza;
- z) derivanti dalla detenzione di esplosivi, dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- aa) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione o stoccaggio di amianto o di prodotti contenenti amianto;
- bb) conseguenti o derivanti da fatti di guerra dichiarata e no, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, Terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché da incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- cc) a condutture ed impianti sotterranei in genere;
- dd) a Fabbricati ed a Cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa provocati, nonché determinati da scavi e reinterri;
- ee) determinati da umidità, stillicidio, insalubrità del Fabbricato in cui viene svolta l'Attività e quelli da Rigurgito di fogna, salvo quanto previsto all'Art. 1.9.3 RCT - Proprietà del Fabbricato ed Insegne, se indicato in Polizza;

- ff) conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, anche se causato da esalazioni fumogene o gassose; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, e comunque da inquinamento e contaminazione in genere, salvo quanto previsto all'Art. 1.6 RCT - BASE, punto 17;
- gg) da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto all'Art. 1.6 RCT - BASE, punto 16;
- hh) da Attività che richiedano controllo medico/sanitario e di carattere sanitario in genere, salvo quanto previsto all'Art. 1.6 RCT -BASE, punto 13;
- ii) da tabacco o da fumo passivo;
- jj) derivanti dalla responsabilità civile professionale;
- kk) i danni da responsabilità in materia di protezione dei dati personali, salvo quanto previsto all'Art. 1.7 RCT -TOP, lettera e);
- ll) i danni, le perdite o le spese di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati, derivanti, risultanti da, o collegati a malattie trasmissibili infettive e/o contagiose dichiarate pandemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS);
- mm) i danni, le perdite o le spese di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati, derivanti, risultanti da, o collegati a malattie trasmissibili infettive e/o contagiose dichiarate epidemia dalle Autorità sanitarie e che abbiano determinato uno stato di emergenza nazionale;
- nn) i danni causati da, derivanti da o risultanti direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, da PFAS o dalla presenza di PFAS in qualsiasi sostanza o prodotto.



Art. 1.12 Esclusioni specifiche per la garanzia R.C. Prodotti

Qualora il Contraente abbia acquistato la Garanzia Aggiuntiva R.C. Prodotti di cui all'Art. 1.9.8 RCT - R.C. Prodotti, l'Assicurazione, oltre alle esclusioni previste dall'Art. 1.11, non comprende:

- a) i danni dovuti a difetto dei Prodotti per i quali l'Assicurato rivesta in Italia e no la qualifica di Produttore, dopo la loro consegna terzi o da inidoneità o mancata rispondenza all'uso cui le Cose sono destinate, salvo quanto previsto all'Art. 1.9.8 RCT - R.C. Prodotti, all'Art. 1.9.9 RCT - Estensione U.S.A./Canada, all'Art. 1.9.10 RCT - Ritiro Prodotti e all'Art. 1.9.11 RCT Tampering, se indicati in Polizza;
- b) le spese di sostituzione e riparazione del Prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore, salvo quanto previsto dall'Art. 1.9.10 RCT - Ritiro Prodotti, se indicato in Polizza;
- c) i danni a seguito di manomissione dolosa, alterazione o contaminazione da parte di terzi (Tampering), salvo quanto previsto all'Art. 1.9.11 RCT - Tampering, se indicato in Polizza;
- d) i danni, indipendentemente dalla loro origine o natura, derivanti da fenomeni di contaminazione ambientale, quali alterazione dell'aria, infiltrazioni o dispersioni di sostanze in acque, terreni o coltivazioni, nonché da interruzioni, deviazioni o riduzioni di corsi d'acqua, sorgenti, falde sotterranee, giacimenti o altre risorse naturali del sottosuolo suscettibili di utilizzo economico;
- e) i danni causati da Prodotti per i quali l'Assicurato assume il ruolo di produttore, quando tali danni siano riconducibili a condotte volontarie in contrasto con disposizioni obbligatorie in materia di sicurezza, oppure derivino da decisioni aziendali che abbiano compromesso le caratteristiche di affidabilità o integrità dei Prodotti stessi;
- f) le spese, da chiunque sostenute in sede extragiudiziale, per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo siano state preventivamente autorizzate dalla Compagnia;
- g) danni derivanti da Prodotti destinati specificamente al settore aeronautico ed aerospaziale;
- h) i danni connessi a fenomeni di natura nucleare, sia spontanei che indotti, inclusi processi di fissione, fusione, emissione radioattiva o utilizzo di apparecchiature ad alta energia;
- i) i danni derivanti dalla presenza, manipolazione o impiego di materiali contenenti amianto o suoi composti;
- j) i danni provocati da Prodotti, anche intermedi, contenenti elementi riconosciuti come pericolosi per la salute umana da Autorità nazionali o Europee competenti, al momento della loro distribuzione;
- k) i danni derivanti da Prodotti di origine biologica umana o associati a patologie virali o neurodegenerative, come HIV o encefalopatia spongiforme bovina (BSE);
- l) i danni causati da Prodotti contenenti organismi o componenti geneticamente modificati, inclusi semi, piante, animali o sostanze alterate in laboratorio, quando tali modifiche siano direttamente correlate al danno.

Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO)



Art. 1.13 RCO – BASE

Se il Contraente ha acquistato la presente copertura, la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, entro il Massimale scelto dal Contraente e nei limiti indicati nel Contratto, di quanto sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, di danni involontariamente causati a terzi:

1. ai sensi degli Articoli 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'Articolo 13 del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti per i quali l'INAIL sia tenuta ad erogare una prestazione, sofferti da Prestatori di lavoro – rientranti nella definizione di Addetti – assicurati ai sensi dei predetti DPR e D. Lgs., nello svolgimento delle Attività per le quali è prestata l'Assicurazione. Per i titolari, i Familiari coadiuvanti, i soci e gli associati in partecipazione che prestano la loro opera, in quanto soggetti all'obbligo dell'assicurazione INAIL, la garanzia opera limitatamente alla rivalsa INAIL;
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 ai Prestatori di lavoro rientranti nella definizione di Addetti, per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente superiore al 5%, che comunque rimane a carico dell'assicurato, calcolata sulla base delle tabelle allegate al Decreto Legislativo 38/2000 e successive modifiche e integrazioni.



NOTA BENE

1. Si intende tutelare l'assicurato dalle azioni di regresso che l'Inail, per esempio, può fare nei confronti dell'Assicurato per recuperare le somme pagate al prestatore di lavoro, infortunatosi durante lo svolgimento dell'attività, oppure nei confronti del responsabile (anche diverso dall'Assicurato) del danno subito dal collaboratore, surrogandosi nei suoi diritti.
2. Si intende tutelare l'Assicurato da richieste del prestatore di lavoro infortunato per il danno differenziale (differenza tra quanto riconosce INAIL secondo le sue Tabelle e il risarcimento dovuto in ambito civilistico) e per altre voci di danno non riconosciute da INAIL

L'Assicurazione si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, specializzandi, tirocinanti, ecc.) che prestano servizio presso l'Attività per motivi di formazione, addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro. Sono equiparati ai lavoratori dipendenti i lavoratori non dipendenti (incluse le nuove figure introdotte dalla normativa vigente alla data del Sinistro) che svolgono mansioni per conto dell'Assicurato.

I Prestatori di lavoro soggetti all'Assicurazione obbligatoria INAIL inviati all'estero saranno considerati terzi qualora l'INAIL o l'ente estero corrispondente non riconosca la copertura assicurativa.

Questa Garanzia opera a condizione che l'Assicurato sia in regola con gli obblighi di legge in materia di assicurazione obbligatoria. Tuttavia, la garanzia opera anche nel caso in cui l'Assicurato non sia in regola ove ciò derivi da incertezza interpretativa oggettivamente riscontrabile circa una norma di legge applicabile.

L'Assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL o ENTI SIMILARI ai sensi dell'art.14 della Legge 12/06/1984 n.222 e successive modifiche ed integrazioni.



Art. 1.14 RCO – Esclusioni specifiche per la garanzia

L'Assicurazione di responsabilità civile RCO, oltre alle esclusioni previste dall'Art. 1.11, non comprende i danni:

- a) per le malattie professionali;
- b) per i danni derivanti da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- c) per i danni di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;
- d) per i danni direttamente o indirettamente derivanti da: Terrorismo, guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse.

**Art. 1.15 Tabella Franchigie, Scoperti e Limiti di Risarcimento**

La presente tabella riassume per singola Garanzia lo Scoperto, la Franchigia (o minimo di Scoperto) ed il Limite d' Indennizzo o Risarcimento. **Se non diversamente indicato, gli Scoperti e le Franchigie si applicano per ciascun Sinistro.**

Per le garanzie non riportate nella tabella non sono applicati Scoperti, Franchigie e Limiti.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE – RCT/RCO/R.C.PRODOTTI

R.C.T. BASE	Scoperto	Franchigia (o minimo di Scoperto)	Limite di Indennizzo/ Risarcimento
Art. 1.6 Garanzie BASE Proprietà, possesso o uso di cani da guardia (Punto 5)	10%	€ 250	Massimale RCT
Art. 1.6 Garanzie BASE Danni a cose dei clienti (Punto 14)	10%	€ 100	€ 1.000 per cliente ed € 10.000 per Periodo assicurativo
Art. 1.6 Garanzie BASE RC Committenza veicoli (Punto 15)	Non previsto	Non previsto	50% del Massimale RCT
Art. 1.6 Garanzie BASE Interruzione di attività (Punto 16)	Non previsto	Non previsto	€ 100.000 per Periodo assicurativo
Art. 1.6 Garanzie BASE Inquinamento accidentale (Punto 17)	Non previsto	€ 1.000	€ 100.000 per Periodo assicurativo
Art. 1.6 Garanzie BASE Uso di binari di raccordo (Punto 18)	Non previsto	€ 1.000	€ 100.000 per Periodo assicurativo
Art. 1.6 Garanzie BASE Ricorso Terzi (Punto 19)	Non previsto	Non previsto	50% del Massimale RCT
R.C.T. TOP	Scoperto	Franchigia (o minimo di Scoperto)	Limite di Indennizzo/ Risarcimento
Art. 1.7, Punto 1, Danni a cose sollevate, caricate, scaricate	10%	€ 1.000	€ 100.000 per Periodo assicurativo
Art. 1.7, Punto 2, Cose di terzi in consegna e custodia	10%	€ 1.000	€ 100.000 per Periodo assicurativo
Art. 1.7, Punto 3, Danni derivanti dalla partecipazione dell'Assicurato ad associazioni temporanee di impresa (A.T.I.)	10%	€ 1.000	Massimale RCT
Art. 1.7 RCT -TOP, Punto 4, Danni da violazione non intenzionale di dati personali	10%	€ 1.000	€ 20.000 per Periodo assicurativo
R.C.T. – Garanzie Specifiche per l'Attività	Scoperto	Franchigia (o minimo di Scoperto)	Limite di Indennizzo/ Risarcimento
Art. 1.8.1 RCT – Danni da generi di produzione propria	10%	€ 1.000	€ 100.000 per Periodo assicurativo
Art. 1.8.2 RCT – Danni ai capi in consegna e/o lavorazione presso lavanderie, tintorie e stirerie industriali	10%	€ 100	€ 500 per capo danneggiato € 7.500 per Periodo assicurativo
Art. 1.8.3 RCT – Danni a veicoli a motore di terzi di clienti in consegna o custodia	10%	€ 250	€ 50.000 per Periodo assicurativo
Art. 1.8.4 RCT Danni fisici provocati da parrucchieri, barbieri ed estetisti	10%	€ 250	Massimale RCT

Art. 1.8.5 RCT Danni dopo la consegna - R.C. Postuma	10%	€ 250	€ 200.000 per Periodo assicurativo
R.C.T. - Garanzie Aggiuntive TOP	Scoperto	Franchigia (o minimo di Scoperto)	Limite di Indennizzo/ Risarcimento
Art. 1.9.1 RCT - Danni a veicoli nel parcheggio o in deposito)	10%	€ 500	€ 50.000 per Periodo assicurativo
Art. 1.9.2 RCT - Danni a mezzi sotto carico e scarico	10%	€ 500	€ 50.000 per Periodo assicurativo
Art. 1.9.3 RCT - Proprietà del Fabbricato e Insegne	Non previsto	€ 250	Massimale RCT
Art. 1.9.4 RCT Lavoratori a vario titolo o stagionali	Non previsto	5% per infortuni	Massimale RCT
Art. 1.9.5 RCT Appalto, subappalto, cottimisti	Non previsto	5% per infortuni	Massimale RCT
Art. 1.9.6 RCT Attività presso terzi	10%	€ 500 danni in ambito lavori € 250 danni da incendio	€ 200.000 per anno assicurativo
Art. 1.9.7 RCT R.C. della proprietà dei beni in leasing	10%	€ 250	Massimale RCT
Art. 1.9.8 RCT R.C. Prodotti	10%	€ 5.000	Massimale R.C. Prodotti
Art. 1.9.9 RCT Estensione U.S.A./ Canada	10%	€ 5.000	€ 500.000 per Periodo assicurativo entro il Massimale scelto per la garanzia R.C. Prodotti
Art. 1.9.10 RCT Ritiro Prodotti - danni a persone/cose	10%	€ 5.000	€ 100.000 per Periodo assicurativo entro il Massimale scelto per la garanzia R.C. Prodotti
Art. 1.9.11 RCT Tampering	10%	€ 5.000	€ 100.000 per Periodo assicurativo entro il Massimale scelto per la garanzia R.C. Prodotti
RCO - Garanzie BASE	Scoperto	Franchigia (o minimo di Scoperto)	Limite di Indennizzo/ Risarcimento
AArt. 1.12 RCO - Garanzie BASE	Non previsto	IP Infortuni 5%	Massimale RCO

Sezione 2 – Incendio e altri danni materiali

Art. 2.1 Struttura della sezione

La sezione Incendio e altri danni materiali si articola in due formule assicurative:

- BASE: offre un primo livello di protezione/copertura assicurativa con la possibilità di includere anche la Garanzia Aggiuntiva Ricorso terzi, di cui all'Art. 2.6;
- TOP: include quanto previsto dalla formula BASE e aggiunge ulteriori garanzie.

La formula TOP presenta due livelli di personalizzazione:

- Garanzie Specifiche per l'Attività, proposte per determinate Attività e individuate tramite codici Ateco;
- Garanzie Aggiuntive sempre opzionali, che integrano e ampliano la copertura assicurativa.

Nella sezione sono anche comprese le "Altre disposizioni relative alla copertura", di cui all'Art. 2.10, sempre vigenti.

Nella Polizza è riportata la TOP, se acquistata.

Le Garanzie Specifiche per l'Attività e le Garanzie Aggiuntive sono attive solo se in Polizza è indicato il relativo Premio.



Art. 2.2 Beni assicurati e forma dell'Assicurazione

La sezione assicura i seguenti beni così denominati in Polizza:

- Fabbricato di Proprietà;
- Fabbricato in locazione (Rischio locativo):
 - la garanzia opera per i danni di cui il Locatario sia civilmente responsabile, causati ai beni assicurati da Incendio, Esplosione e Scoppio;
- Fabbricato in locazione (Garanzia estesa):
 - la garanzia prevede che il Locatario possa acquistare tutte le garanzie relative al Fabbricato come se fosse il proprietario. Tutte le garanzie operanti sono prestate per conto del proprietario del Fabbricato, **in linea con quanto stabilito dall'Art. 10.16 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza;**
- Macchinari, Impianti, attrezzature industriali e commerciali;
- Merci;
- Contenuto;

nella Ubicazione in cui si svolge l'Attività, comprese le Dipendenze e/o Pertinenze (anche separate).

Le garanzie della presente sezione sono prestate nella forma a Primo rischio assoluto e **la Compagnia non è obbligata per importi superiori alle Somme assicurate riportate in Polizza.**

Il Contratto riepiloga i Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti all'Art. 2.12.



Art. 2.3 Estensione territoriale

L'Assicurazione è operante esclusivamente nell'ambito del territorio italiano.

Art. 2.4 Opzione Mutuatario

L'Opzione Mutuatario è prevista esclusivamente nei casi in cui il Contraente debba sottoscrivere il Contratto per soddisfare l'esigenza di sottoscrivere un Mutuo con la Banca. In tale circostanza, il Contraente può aderire all'Opzione Mutuatario, **che include esclusivamente le seguenti garanzie:**

- gli eventi riportati all'Art. 2.5 BASE;
- le spese in seguito a Sinistro previste all'Art. 2.5.2 BASE;
- le spese per periti e consulenti previste all'Art. 2.5.3 BASE;
- l'anticipo Indennizzo in caso di Sinistro all'Art. 2.5.4 BASE.



Art. 2.5 BASE

La Compagnia indennizza, **entro le Somme assicurate e nei limiti indicati nel Contratto**, i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati esclusivamente da:

- Incendio;

- Fulmine;
- Implosione, Esplosione e Scoppio, anche esterni, **purché non provocati da ordigni esplosivi, tranne quelli deposti in locali adiacenti all'insaputa dell'Assicurato**; sono compresi gli eventi suindicati che abbiano origine in fusti, tank/serbatoio e lattine;
- caduta di meteoriti, aeromobili e satelliti artificiali, parte di essi o cose che essi trasportano;
- onda sonica determinata da aeromobili ed oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- urto di veicoli stradali in transito sulla pubblica via e/o su strada privata ad uso pubblico, **non appartenenti al Contraente o all'Assicurato o al suo servizio**;
- fumo, gas e vapore sviluppato in seguito a eventi coperti dalla presente garanzia anche qualora abbiano interessato beni non compresi tra quelli assicurati;
- fumo da guasto accidentale di impianti per la produzione di calore facenti parte dei beni assicurati **purché adeguatamente collegate ad appropriate canne fumarie**;
- caduta di ascensori, montacarichi e simili compresi i danni subiti dalla cabina e dalle parti meccaniche dell'impianto;
- i danni causati per ordine dell'Autorità e quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi, compreso il rimborso dei costi di salvataggio delle Autorità per contenere o limitare i danni, **purché si siano resi necessari allo scopo di impedire, limitare, o arrestare i danni provocati dagli eventi garantiti dalla presente garanzia**.

Art. 2.5.1 BASE – Commercio elettronico (e-commerce)

La Compagnia, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dal presente Contratto e in aggiunta a quanto previsto dall'Art. 2.5, si impegna a indennizzare l'Assicurato per i danni subiti dalle Merci danneggiate nell'ambito dell'Attività di commercio elettronico (e-commerce), **qualora tali danni siano causati da uno degli eventi previsti all'Art. 2.5 – BASE**.

L'operatività della presente garanzia richiede che in Polizza sia indicata la Somma assicurata Merci e che il Sinistro si sia verificato:

- durante i trasferimenti delle Merci dall'Ubicazione al cliente;
- durante i trasferimenti, quando le Merci sono temporaneamente presso terzi.

Il Limite di Indennizzo è di Euro 1.000 per Sinistro, mentre per Periodo assicurativo ammonta a Euro 5.000.

Art. 2.5.2 BASE – Spese in seguito a Sinistro

In caso di Sinistro indennizzabile ai sensi dell'Art. 2.5, sono comprese le seguenti spese, **fino a un massimo del 20% dell'Indennizzo liquidato per Sinistro e con un Limite di Euro 10.000 per Periodo assicurativo, anche in eccedenza alle Somme assicurate previste nella Polizza, purché effettivamente sostenute per:**

- a) demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residui del Sinistro, compresi quelli rientranti nella categoria tossici o nocivi per la normativa vigente e comunque esclusi i residui radioattivi, dichiarati tali dalla normativa vigente;
- b) gli eventuali oneri di urbanizzazione da versare all'Autorità per ottenere i permessi di ricostruzione o ristrutturazione del Fabbricato danneggiato dal Sinistro;
- c) la decontaminazione dei residui del Sinistro, compresi i costi per la bonifica e la rimozione di sostanze inquinanti, tossiche o pericolose rilasciate a seguito del Sinistro;
- d) il trasloco dei beni assicurati, quando per il Sinistro si renda necessario trasferirli temporaneamente in altra sede, a causa dell'inagibilità dei locali originari per il tempo necessario per la riparazione dei danni;
- e) la riprogettazione del Fabbricato danneggiato dal Sinistro, compresi i costi professionali per la redazione di nuovi progetti architettonici, strutturali o impiantistici, richiesti per la ricostruzione del Fabbricato stesso;
- f) il ripristino di Enti particolari compresi i costi per ripristinare beni o elementi architettonici di particolare pregio, valore artistico o tecnico (es. affreschi, decorazioni, impianti speciali);
- g) il rifacimento di documenti personali o di terzi, se riguardano l'Attività.

Art. 2.5.3 BASE – Spese per periti e consulenti

In caso di Sinistro indennizzabile ai sensi dell'Art. 2.5, sono comprese le spese ed onorari di competenza del perito che il Contraente ha scelto e nominato sulla base di quanto descritto dall'Art. 11.4 – Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale), nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito. **Detto rimborso è subordinato alla presentazione da parte del Contraente della relativa documentazione a prova delle spese sostenute.**

Il Limite di Indennizzo è di Euro 5.000 per Sinistro.

Art. 2.5.4 BASE – Anticipo Indennizzo in caso di Sinistro

In caso di Sinistro indennizzabile ai sensi dell'Art. 2.5 e su richiesta dell'Assicurato, la Compagnia anticipa un importo **fino alla concorrenza massima del 20% di quello che risulta essere l'ammontare presumibilmente indennizzabile del danno** sulla base delle stime preliminari dei periti o consulenti incaricati.

L'anticipo sull'Indennizzo è dovuto, se rispettate tutte le seguenti condizioni:

1. che l'Indennizzo si possa prevedere superiore a Euro 50.000;
2. che non sia stata eccepita l'inefficacia della garanzia o, in generale, non siano state avanzate contestazioni sul Sinistro;
3. che siano decorsi almeno 90 giorni dalla presentazione della denuncia del Sinistro.

L'anticipo viene corrisposto entro 30 giorni dalla richiesta.

L'acconto non può comunque essere superiore ad Euro 30.000 qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro e l'Assicurato può ottenere un solo anticipo per singolo Sinistro.

Il pagamento dell'anticipo Indennizzo non pregiudica il successivo accertamento e liquidazione definitiva del danno previsto dal Contratto.



Art. 2.6 Garanzia Aggiuntiva – Ricorso Terzi

In caso di Sinistro indennizzabile ai sensi della presente sezione, la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, entro il Massimale riportato nella Polizza, di quanto sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti causati ai beni di terzi **causati esclusivamente da:**

- Incendio;
- Implosione ed Esplosione;
- Scoppio.

La Compagnia procede anche al risarcimento di danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) di attività industriali, commerciali, agricole, o di servizi, sino alla concorrenza del 10% del Massimale.

L'Assicurazione non comprende i danni:

1. a Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli degli Addetti ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le Cose sugli stessi mezzi trasportate;
2. di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- a) l'Assicurato;
- b) il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché i componenti del suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di stato di famiglia;
- c) se l'Assicurato non è una persona fisica:
 - il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti descritti alla lettera a)
 - le società che si possono definire controllanti, controllate o collegate e i loro amministratori;
- d) gli Addetti all'Attività, salvo quanto indicato al suindicato Punto 1.



Art. 2.7 TOP

Oltre a quanto previsto dall'Art. 2.5 BASE, la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati, nei limiti stabiliti dal Contratto, purché in Polizza risulti acquistata la formula TOP e sia indicata la relativa Somma assicurata.

Le coperture della formula TOP sono disciplinate dalle seguenti garanzie:

- Art. 2.7.1 TOP – Fenomeno elettrico
 - Art. 2.7.2 TOP – Eventi atmosferici
 - Art. 2.7.3 TOP – Danni da acqua
 - Art. 2.7.4 TOP – Atti vandalici e dolosi, Terrorismo
 - Art. 2.7.5 TOP – Beni assicurati fuori dall'Ubicazione
 - Art. 2.7.6 TOP – Danni a Mercè e Attrezzature all'aperto o poste in fabbricati aperti da uno o più lati
 - Art. 2.7.7 TOP – Spese in seguito al Sinistro
 - Art. 2.7.8 TOP – Spese per periti e consulenti
 - Art. 2.7.9 TOP – Anticipo Indennizzo in caso di Sinistro
- alle quali si applicano le disposizioni del presente Art. 2.7 TOP.

Art. 2.7.1 TOP – Fenomeno elettrico

La Compagnia, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dal presente Contratto, si impegna a indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti derivanti da Fenomeno elettrico:

- alle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- agli impianti del fabbricato;

anche se di proprietà di terzi, presenti nell'Ubicazione e necessari all'Attività.

Sono esclusi i danni causati:

- da Incendio, Esplosione, Implosione, Scoppio;
- fatto di terzi, compresi i Prestatori di lavoro
- fatto accidentale
- atti vandalici e dolosi;
- causati da usura, carenza di manutenzione o manomissione;
- verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché quelli accaduti durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti noti all'Assicurato o al Contraente all'atto della sottoscrizione del Contratto, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- subiti da cose nel possesso del Contraente o dell'Assicurato per la vendita o la manutenzione;
- che siano conseguenza naturale dell'uso o provocati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici o riconducibili a carenza di manutenzione;
- subiti da tablet, telefoni cellulari, smartphone, droni, navigatori satellitari e monopattini elettrici;
- ai dati registrati su memorie centrali;
- provocati da virus informatici;
- indiretti quali perdite di mercato, mancato reddito commerciale, industriale e di servizi;
- dovuti a guasti non interamente provocati di cause esterne;
- per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore o il Locatore.

Per i beni assicurati che prevedono l'installazione di apparecchi di protezione e stabilizzazione (come ad esempio: stabilizzatori di tensione, scaricatori di sovratensione, interruttori differenziali, sistemi di messa a terra) i danni imputabili a variazione di tensione della rete elettrica di alimentazione saranno indennizzabili solo se installati e funzionanti i suddetti apparecchi.

In caso di Sinistro, la Compagnia applica una Franchigia di Euro 250.

Art. 2.7.2 TOP - Eventi atmosferici

La Compagnia, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dal presente Contratto, si impegna a indennizzare l'Assicurato per i danni derivanti da:

- a) uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria, caduta di alberi o altri oggetti in genere abbattuti o trasportati dal vento per effetto di tali eventi; **la garanzia vale solo se questi eventi sono di tale violenza da causare danni visibili a più beni, anche non assicurati, nell'area interessata dall'evento stesso;**
- b) bagnamento dovuto a pioggia o grandine penetrate attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti e ai serramenti dalla violenza degli eventi indicati alla precedente lettera a);
- c) grandine su enti fragili, a titolo esemplificativo:
 - Serramenti, vetrate e lucernari in genere;
 - lastre in cemento-amianto (se risulta bonificato secondo le tecniche in uso), fibrocemento e manufatti in materia plastica;
- d) eventi atmosferici eccezionali, definiti come **Bombe d'acqua**, ovvero precipitazioni piovose di intensità straordinaria e concentrata in brevi intervalli temporali, tali da provocare allagamenti, infiltrazioni o tracimazioni;
- e) crollo totale o parziale del Tetto o delle pareti causato da sovraccarico di neve. **Si intendono esclusi i danni a Fabbricati (e relativo contenuto) che risultino non conformi alle norme di legge ed a eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi di neve, vigenti all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del Tetto, nonché a Fabbricati (e relativo contenuto) in corso di costruzione, di ristrutturazione o di rifacimento, a meno che tali lavori siano ininfluenti ai fini della presente garanzia.**

Si applicano i seguenti Limiti di Indennizzo:

LIMITI DI INDENNIZZO IN CASO DI SINISTRO

a) Uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria, caduta di alberi o altri oggetti in genere abbattuti o trasportati dal vento per effetto di tali eventi	80% della Somma assicurata, fatta eccezione per i danni da grandine per i quali la Somma assicurata è limitata al 50%
b) Bagnamento dovuto a pioggia o grandine penetrate attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti e ai serramenti dalla violenza degli eventi indicati alla precedente lettera a)	80% della Somma assicurata, fatta eccezione per i danni da grandine per i quali la Somma assicurata è limitata al 50%
c) Grandine su enti fragili	30% della Somma assicurata
d) Bomba d'acqua	50% della Somma assicurata
e) Crollo totale o parziale del Tetto o delle pareti causato da sovraccarico di neve	50% della Somma assicurata

Sono esclusi i danni causati da:

- a) eventi catastrofali, quali Terremoti (sisma), Alluvioni, Frane, Inondazioni ed Esondazioni, per i quali la legge di bilancio 2024 ha imposto l'obbligo assicurativo alle imprese;
- b) mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- c) rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- d) gelo e neve;
- e) da grandine ad autoveicoli di terzi
- f) cedimento, smottamento o franamento del terreno, valanghe e slavine, ancorché verificatisi a seguito degli Eventi atmosferici di cui sopra;

subiti da:

- g) veicoli e natanti di terzi in riparazione o manutenzione;
- h) alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- i) cancelli, muri di cinta e recinzioni, gru, cavi aerei, ciminiere e camini,
- j) Impianti fotovoltaici, solari e termici;
- k) insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- l) enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- m) Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro), gazebo, capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
- n) Merci collocate a meno di 10 cm di altezza dal suolo, tranne le Merci che per natura, volume e peso devono essere necessariamente collocate a terra;
- o) Merci poste all'aperto, anche se già caricate a bordo di automezzi;
- p) serre, tunnel, fungaie;
- q) Enti particolari, nonché quadri, tappeti ed oggetti d'arte;
- r) Effetti personali dell'Assicurato e dei suoi Addetti;
- s) Valori o Preziosi;
- t) da scivolamento della neve sui tetti o comunque dalle coperture del Fabbricato assicurato nonché dal trascinarsi della neve che coinvolga, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comignoli, tegole, grondaie, antenne.

In caso di Sinistro, qualora i beni assicurati danneggiati (Merci e Contenuto) siano riposti in locali interrati o seminterrati dell'Ubicazione, la Compagnia applica il Limite di Indennizzo del 30% delle Somme assicurate.

In caso di Sinistro, la Compagnia applica uno Scoperto del 10% con il minimo di Euro 500.

Art. 2.7.3 TOP – Danni da acqua

La Compagnia, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dal presente Contratto, si impegna a indennizzare l'Assicurato per i danni derivanti da:

- a) fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi per guasto o rottura accidentale di pluviali e grondaie, impianti idrici, igienici, tecnici, di condizionamento e di riscaldamento;
- b) fuoriuscita di acqua condotta per occlusione o gelo di impianti idrici, igienici, tecnici, di condizionamento e di riscaldamento;
- c) fuoriuscita di liquidi per guasto o rottura accidentale di contenitori, serbatoi o impianti analoghi;
- d) fuoriuscita/colaggio di liquidi per guasto o rottura accidentale di impianti fissi di estinzione e automatici a piogge incluse le relative alimentazioni.

Sono comprese le spese di ricerca e ripristino, dovute a un danno indennizzabile ai sensi della presente garanzia e/o di un danno causato solo a terzi, necessarie per riparare o sostituire le tubazioni e raccordi collocati nei muri, nei pavimenti, nei soffitti e per demolire e ricostruire le parti in muratura, le pavimentazioni e i rivestimenti del Fabbricato.

Sono esclusi i danni causati:

- da impianti non stabilmente al servizio del Fabbricato;
- derivanti da traboccamento e rotture di grondaie;
- derivanti da traboccamento, rigurgito e rotture di fognature;
- da gelo degli impianti installati all'esterno del fabbricato o interrati e da gelo ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non attivo da oltre 48 ore consecutive prima del Sinistro;
- da corrosione, usura, umidità e stitlicidio;
- alle Merci collocate a meno di 10 cm di altezza dal suolo, tranne le Merci che per natura, volume e peso devono essere necessariamente collocate a terra;
- in occasione di lavori di installazione, riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto sia dei locali del Fabbricato;
- da infiltrazioni di acqua piovana non conseguenti a rottura accidentale di tubazioni.

Sono esclusi i danni subiti:

- veicoli e natanti di terzi in riparazione o manutenzione;

- da Enti particolari, nonché quadri, tappeti ed oggetti d'arte;
- da Effetti personali dell'Assicurato e/o dei suoi Addetti;
- da Valori o Preziosi.

In caso di Sinistro, qualora i beni assicurati danneggiati (Merci e Contenuto) siano riposti in locali interrati o seminterrati dell'Ubicazione, la Compagnia applica il Limite di Indennizzo del 30% delle Somme assicurate.

In caso di Sinistro, la Compagnia applica uno Scoperto del 10% con il minimo di Euro 500.

Art. 2.7.4 TOP – Atti vandalici e dolosi, Terrorismo

La Compagnia, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dal presente Contratto, si impegna a indennizzare l'Assicurato per i danni derivanti da:

- a) Incendio, Esplosione, Scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di Terrorismo o di sabotaggio, atti vandalici o dolosi di terzi;
- b) ordigni esplosivi da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di Terrorismo e sabotaggio.

Si applicano i seguenti Limiti di Indennizzo:

LIMITI DI INDENNIZZO IN CASO DI SINISTRO

a) Incendio, Esplosione, Scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di Terrorismo o di sabotaggio, atti vandalici o dolosi di terzi.	80% della Somma assicurata
b) Ordigni esplosivi da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di Terrorismo e sabotaggio.	80% della Somma assicurata

Sono inoltre compresi i danni:

- causati dai ladri ai beni assicurati in occasione di Furto o Rapina consumati o tentati;
- causati in seguito ad una Rissa verificatasi nel Fabbricato assicurato
- causati nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati;

con il Limite di Indennizzo di Euro 5.000 per Periodo assicurativo per ogni evento.

Sono esclusi i danni:

- a) di Furto, Rapina, Estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- b) subiti dalle Merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- c) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- d) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
- e) da imbrattamento dei muri esterni del Fabbricato assicurato;
- f) subiti da enti mobili posti all'aperto;
- g) subiti da Enti particolari, nonché quadri, tappeti ed oggetti d'arte;
- h) subiti da Effetti personali dell'Assicurato e dei suoi Addetti;
- i) subiti da Valori e Preziosi.

Per i danni da Terrorismo restano esclusi i danni causati da:

- a) contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
- b) derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.

In caso di Sinistro, la Compagnia applica uno Scoperto del 10% con il minimo di Euro 500.

Art. 2.7.5 TOP – Beni assicurati fuori dall'Ubicazione

La Compagnia, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dal presente Contratto, si impegna a indennizzare l'Assicurato per i danni derivanti da un evento in garanzia nella presente sezione ai beni (Contenuto, Macchinari, attrezzature, impianti industriali e commerciali, Merci) quando essi si trovano:

- presso un luogo diverso da quella dichiarato in Polizza, in deposito e/o conto lavorazione;
- presso mostre, fiere e mercati o manifestazioni analoghe;
- temporaneamente riposti presso l'abitazione del Titolare dell'Attività o degli Addetti;
- durante le operazioni di trasloco tra due Ubicazioni assicurate o presso una nuova Ubicazione.

Rientrano nella copertura i danni alle Merci quando l'Assicurato svolge l'Attività di commercio ambulante.

Se l'evento si verifica presso una nuova Ubicazione, sono applicate le disposizioni di cui all'Art. 2.10.3 – Trasloco.

Sono esclusi i danni subiti da:

- a) Enti particolari, nonché quadri, tappeti ed oggetti d'arte;
- b) Effetti personali dell'Assicurato e dei suoi Addetti;
- c) Valori e Preziosi.

Si applicano i seguenti Limiti di Indennizzo:

LIMITI DI INDENNIZZO IN CASO DI SINISTRO E PER PERIODO ASSICURATIVO

a) Macchinari, attrezzature, impianti industriali e commerciali	30% della Somma assicurata	Limite di Indennizzo complessivo: Euro 75.000
b) Mercì	30% della Somma assicurata	
c) Contenuto	30% della Somma assicurata	

In caso di Sinistro, la Compagnia applica uno Scoperto del 10% con il minimo di Euro 500.

Art. 2.7.6 TOP – Danni a Mercì e Attrezzature all'aperto o poste in fabbricati aperti da uno o più lati

La Compagnia, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dal presente Contratto, si impegna a indennizzare l'Assicurato per i danni derivanti da un evento in garanzia nella presente sezione ai beni (Macchinari, attrezzature, impianti industriali e commerciali, Mercì) quando essi si trovano:

- depositati all'aperto nell'ambito dell'Ubicazione;
- in fabbricati, tettoie o pensiline aperti da uno o più lati;
- in locali incompleti nelle coperture, nelle pareti o nei Serramenti, anche se per temporanee esigenze di ristrutturazione, riparazione o ripristino conseguenti o meno ad un Sinistro indennizzabile.

La garanzia è prestata a condizione che per i beni temporaneamente all'aperto, il periodo di esposizione non superi i 30 giorni consecutivi.

Sono esclusi dalla garanzia i beni non concepiti per stare all'aperto.

Sono esclusi dalla garanzia i danni causati da:

- umidità e stitlicidio
- usura, deterioramento naturale o mancanza di manutenzione.

Il Limite di Indennizzo è di Euro 10.000 per Sinistro.

In caso di Sinistro, la Compagnia applica uno Scoperto del 10% con il minimo di Euro 500.

Art. 2.7.7 TOP – Spese in seguito al Sinistro

In caso di Sinistro derivante da un evento in garanzia nella presente sezione, le spese elencate all'Art. 2.5.2 BASE – Spese in seguito a Sinistro –, confermato il massimo del 20% dell'Indennizzo liquidato per Sinistro, hanno il Limite di Indennizzo aumentato a Euro 100.000 per Periodo assicurativo, anche in eccedenza alle Somme assicurate previste nella Polizza.

Le garanzie previste all'Art. 2.5.2 BASE – Spese in seguito a Sinistro, con l'acquisto della TOP, sono assorbite, quindi non si sommano, rispetto a quelle riportate nella presente copertura.

Art. 2.7.8 TOP – Spese per periti e consulenti

In caso di Sinistro derivante da un evento in garanzia nella presente sezione, le spese disciplinate Art. 2.5.3 BASE – Spese per periti e consulenti, hanno il Limite di Indennizzo aumentato a Euro 30.000 per Sinistro.

Le garanzie previste all'Art. 2.5.2 BASE – Spese in seguito a Sinistro, con l'acquisto della presente garanzia, sono assorbite, quindi non si sommano, rispetto a quelle riportate nella presente copertura.

Art. 2.7.9 TOP – Anticipo Indennizzo in caso di Sinistro

In caso di Sinistro derivante da un evento in garanzia nella presente sezione, la Compagnia anticipa un importo fino alla concorrenza massima del 50% di quello che risulta essere l'ammontare presumibilmente indennizzabile del danno sulla base delle stime preliminari dei periti o consulenti incaricati.

L'anticipo sull'Indennizzo è dovuto, se rispettate tutte le seguenti condizioni:

1. che l'Indennizzo si possa prevedere superiore a Euro 50.000;
2. che non sia stata eccepita l'inefficacia della garanzia o, in generale, non siano state avanzate contestazioni sul Sinistro;
3. che siano decorsi almeno 90 giorni dalla presentazione della denuncia del Sinistro.

L'anticipo viene corrisposto entro 30 giorni dalla richiesta.

L'acconto non può comunque essere superiore ad Euro 500.000 qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro e

l'Assicurato può ottenere un solo anticipo per singolo Sinistro.

Il pagamento dell'anticipo Indennizzo non pregiudica il successivo accertamento e liquidazione definitiva del danno previsto dal Contratto.

Art. 2.8 Garanzie Specifiche per l'Attività

Le seguenti Garanzie sono valide se richiamate sulla Polizza.

Art. 2.8.1 Veicoli e natanti di terzi in riparazione o manutenzione

(Garanzie specifiche per le Attività identificate dai codici ATECO: 95.31.10, 95.31.20, 95.31.30, 95.31.91, 95.31.92, 47.63.10)

A parziale deroga dell'Art. 2.7.2 TOP – Eventi atmosferici e Art. 2.7.3 TOP Danni da acqua, la Compagnia, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dal presente Contratto, si impegna a indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti subiti da veicoli a motore e natanti di proprietà di terzi, mentre si trovano presso l'Ubicazione per essere sottoposti a riparazione, manutenzione, collaudo, prova su strada o revisione, causati dagli eventi in garanzia della presente sezione.

L'Assicurazione opera se in Polizza risulta per il Contenuto la relativa Somma assicurata.

Il Limite di Indennizzo è di Euro 5.000 per singolo veicolo o natante, mentre per Sinistro che abbia interessato più veicoli o natanti ammonta a Euro 25.000.

In caso di Sinistro, la Compagnia applica una Franchigia di Euro 250.

Art. 2.8.2 Danni da grandine ad autoveicoli di terzi

(Garanzia specifiche per le Attività identificate dai codici ATECO: 46.71.10, 46.71.20, 47.81.20, 95.31.10, 95.31.20, 95.31.92)

A parziale deroga dell'Art. 2.7.2 TOP – Eventi atmosferici, la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dagli autoveicoli anche di terzi causati da caduta di grandine, **quando gli stessi si trovino in sosta presso l'Ubicazione, in quanto:**

- nuovi, non ancora immatricolati.
- targati o immatricolati (es. autovetture o altri veicoli usati e km. zero) già venduti;
- in conto vendita in possesso dell'Assicurato.

L'Assicurazione opera se in Polizza risulta per il Contenuto la relativa Somma assicurata.

La garanzia è prestata a condizione che:

- l'evento è di tale violenza da causare danni visibili a più beni, anche non assicurati, nell'area interessata dalla grandine.

Sono esclusi dalla presente garanzia gli autoveicoli di proprietà o in uso agli Addetti e all'Assicurato e al Contraente.

Il Limite di Indennizzo è di Euro 5.000 per singolo autoveicolo, mentre per Sinistro che abbia interessato più veicoli ammonta a Euro 25.000.

In caso di Sinistro, la Compagnia applica una Franchigia di Euro 250 per singolo autoveicolo danneggiato.

Art. 2.9 Garanzie Aggiuntive

Le seguenti Garanzie sono valide se richiamate sulla Polizza.

Art. 2.9.1 Occlusione o traboccamento grondaie

A parziale deroga dell'Art. 2.7.3 TOP – Danni da acqua, la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati causati da infiltrazione, rigurgito o allagamento di acqua piovana proveniente dall'occlusione o dal traboccamento di:

- grondaie;
 - pluviali;
 - condutture di scarico (incluse le tubazioni interrate di Pertinenza del Fabbricato);
 - sistemi di raccolta e convogliamento delle acque piovana;
- causati da una precipitazione piovosa o da un accumulo di neve.

La garanzia vale solo se questi eventi sono di tale violenza da causare danni visibili a più beni, anche non assicurati, nell'area interessata dagli eventi stessi.

Sono esclusi dalla garanzia i danni causati/subiti da:

- umidità e stillicidio;
- corrosione, usura e deterioramento naturale;
- anomala o mancata manutenzione agli impianti idrici e tecnici a servizio del Fabbricato;
- difetti di costruzione del Fabbricato;
- errori o carenze nella posa di grondaie, pluviali, condutture di scarico e sistemi di raccolta e convogliamento delle acque piovana;
- Merci collocate a meno di 10 cm di altezza dal suolo, tranne le Merci che per natura, volume e peso devono essere

- necessariamente collocate a terra;**
- **Enti particolari, nonché quadri, tappeti ed oggetti d'arte;**
- **Effetti personali dell'Assicurato e dei suoi Addetti;**
- **Valori e Preziosi.**

Si applicano i seguenti Limiti di Indennizzo:

LIMITI DI INDENNIZZO IN CASO DI SINISTRO	
a) Macchinari, attrezzature, impianti industriali e commerciali	50% della Somma assicurata
b) Merci	50% della Somma assicurata
c) Contenuto	50% della Somma assicurata

In caso di Sinistro, la Compagnia applica uno Scoperto del 10% con il minimo di Euro 500.

Art. 2.9.2 Rottura o traboccamento fognature

A parziale deroga dell'Art. 2.7.3 TOP – Danni da acqua, la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati causati da:

- a) rottura accidentale di tubazioni, condutture, canalizzazioni e impianti fognari **di esclusiva pertinenza del Fabbricato assicurato;**
- b) traboccamento o rigurgito della rete fognaria **di esclusiva pertinenza del Fabbricato assicurato** conseguente a ingorghi, intasamenti accidentali o malfunzionamenti della stessa;
- c) fuoriuscita di liquidi (acque reflue, liquami, effluenti) dalle tubazioni fognarie, sia a causa di rotture che di rigurgiti.

La garanzia opera anche nel caso in cui il danno sia causato da gelo, neve, grandine o altri eventi atmosferici che provochino le rotture o ostruzioni del sistema fognario.

Sono esclusi dalla garanzia i danni causati/subiti da:

- **traboccamento o rigurgito della rete fognaria pubblica;**
- **umidità e stillicidio;**
- **corrosione, usura, deterioramento naturale,**
- **anomala o mancata manutenzione agli impianti idrici e tecnici a servizio del Fabbricato;**
- **difetti di costruzione del Fabbricato;**
- **errori o carenze nella posa del sistema fognario di pertinenza del Fabbricato assicurato;**
- **Merci collocate a meno di 10 cm di altezza dal suolo, tranne le Merci che per natura, volume e peso devono essere necessariamente collocate a terra;**
- **Enti particolari, nonché quadri, tappeti ed oggetti d'arte;**
- **Effetti personali dell'Assicurato e dei suoi Addetti;**
- **Valori e Preziosi.**

Si applicano i seguenti Limiti di Indennizzo:

LIMITI DI INDENNIZZO IN CASO DI SINISTRO	
a) Macchinari, attrezzature, impianti industriali e commerciali	50% della Somma assicurata
b) Merci	50% della Somma assicurata
c) Contenuto	50% della Somma assicurata

In caso di Sinistro, la Compagnia applica uno Scoperto del 10% con il minimo di Euro 500.

Art. 2.9.3 Flottante stagionale

Il Contraente ha la facoltà di aumentare temporaneamente la Somma assicurata Merci, in sede di sottoscrizione del Contratto, con le seguenti modalità:

- l'Assicurazione può essere elevata con tre soluzioni: 10% o 20% o 30% della Somma assicurata;
- l'aumento ha una durata massima di 90 giorni consecutivi per periodo, con il Limite temporale della scadenza del Contratto;
- **il Contraente ha un massimo di 2 periodi di aumento per ciascun Periodo assicurativo;**
- al termine del periodo richiesto per l'aumento, la Somma assicurata ritorna all'importo originario.

La garanzia richiede un premio supplementare che viene pagato in sede di sottoscrizione del Contratto o di rinnovo annuale, senza alcuna operazione di regolazione del premio.

Art. 2.9.4 Mercì in refrigerazione

La Compagnia, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dal presente Contratto, si impegna a indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dai seguenti beni:

- Mercì poste in ambienti a temperatura o atmosfera controllata;
- Mercì poste in banchi frigo, armadi e celle frigorifere;

in seguito a:

- mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorifero;
- mancato mantenimento dell'atmosfera controllata;

conseguenti a una delle seguenti cause:

- a) un evento in garanzia della presente sezione;
- b) l'accidentale verificarsi di un guasto o rottura nell'impianto frigorifero o di controllo.
- c) la mancata fornitura di energia elettrica da parte dell'ente erogatore tramite rete pubblica che si prolunghi per oltre 12 ore, non preavvisata o programmata e dovuta ad eventi assicurati nella presente sezione.

L'Assicurazione opera se in Polizza risulta per il Contenuto la relativa Somma assicurata.

La garanzia non comprende i danni alle Mercì causati dalla mancata fornitura di energia elettrica da parte dell'ente erogatore tramite rete pubblica preavvisata o programmata.

Il Limite di Indennizzo per Sinistro è indicato in Polizza.

In caso di Sinistro, la Compagnia applica uno Scoperto del 10% con il minimo di Euro 500.

Art. 2.9.5 Guasti macchine

La Compagnia, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dal presente Contratto, si impegna a indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dal Macchinario in seguito a:

- rotture meccaniche dovute a forza centrifuga, vibrazioni, sollecitazioni imprevedibili e corpi estranei;
- imperizia, negligenza, errata manipolazione o manovra;
- mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione;
- errori di progettazione e di costruzione, vizio di materiale o difetti di fusione, sempre che sia scaduta la garanzia contrattualmente prestata dal costruttore o fornitore;
- errori di montaggio e smontaggio connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- rovesciamento di liquidi in genere;
- traboccamento, rigurgito della rete fognaria;
- gelo, valanghe, ghiaccio.

Dalla garanzia e dalla relativa Somma assicurata sono esclusi i seguenti beni:

- Macchinari ed attrezzature se assicurati con Contratto separato per i beni in leasing;
- Apparecchiature elettroniche;
- gli Impianti fotovoltaici, solari o termici;
- motori in corrente continua con potenza superiore a 375 KW

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- a) da incendio, Esplosione, Fulmine, Furto o tentativo di Furto; sono altresì esclusi i danni causati dall'opera di spegnimento o demolizione
- b) causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato erano a conoscenza al momento della sottoscrizione del Contratto;
- c) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore Macchinario;
- d) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
- e) da funzionamento improprio del Macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o l'alterazione delle condizioni normali di funzionamento;
- f) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- g) di natura estetica che non compromettano la funzionalità del Macchinario assicurato;
- h) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, motrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile;
- i) a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori, a sistemi ed apparecchiature elettroniche per elaborazione dati, salvo si tratti di elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del Macchinario o impianto;

j) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse.

Il Limite di Indennizzo per Sinistro è indicato in Polizza.

In caso di Sinistro, la Compagnia applica uno Scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.000.

Art. 2.9.6 Perdita pigioni

In caso di Sinistro derivante da un evento in garanzia nella presente sezione, nel caso in cui il Fabbricato assicurato sia locato a terzi, La Compagnia, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dal presente Contratto, si impegna a rimborsare le somme non percepite dall'Assicurato a causa della perdita del canone di locazione per il periodo strettamente necessario al ripristino dello Fabbricato stesso, con il Limite di un anno dalla data del Sinistro.

Il Limite di Indennizzo per Sinistro è del 20% della Somma assicurata riportata in Polizza per il Fabbricato con il massimo di Euro 20.000 per Periodo assicurativo.

Art. 2.9.7 Lastre e Insegne

La Compagnia, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dal presente Contratto, si impegna a rimborsare le spese sostenute per la sostituzione di Lastre ed Insegne stabilmente fissati all'interno e all'esterno del Fabbricato per rotture provocate da:

- fatto accidentale;
- fatto di terzi, compresi gli Addetti;
- atti vandalici e dolosi, Terrorismo e sabotaggio commessi da persone, inclusi gli Addetti, anche durante gli scioperi, tumulti, sommosse, compresi i danni causati dalle Autorità intervenute;
- eventi atmosferici per azione diretta e immediata delle precipitazioni atmosferiche e del vento compreso l'urto di Cose trasportate, crollate ed abbattute.

La copertura comprende i danni da Furto e Rapina, anche se solo tentati.

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- danni causati da Incendio, Fulmine, Scoppio, Esplosione, Gelo, Franamento del terreno, Valanghe, Slavine;
- subiti da vetri e insegne nel possesso del Contrente o dell'Assicurato per la vendita o la manutenzione;
- da rotture dovute a vizio di costruzione e quelle che si sono verificate in occasione di riparazioni, rimozioni, traslochi, lavori di manutenzione straordinaria e di restauro dei locali;
- da rigature, segnature, screpolature, scheggiature;
- da rotture di vetri e lucernari con valore artistico;
- da rotture dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica delle insegne luminose a causa di surriscaldamento o corto circuito.

Il Limite di Indennizzo per Sinistro è indicato in Polizza.

In caso di Sinistro, la Compagnia applica uno Scoperto del 10% con il minimo di Euro 500.

Art. 2.10 Altre disposizioni relative alla copertura

Le seguenti clausole sono sempre operanti.

Art. 2.10.1 Caratteristiche costruttive del Fabbricato e tolleranze

L'Assicurazione della presente sezione è convenuta sulla base della classe costruttiva del fabbricato dichiarato in Polizza:

- **Classe 1:** Fabbricato con strutture e copertura in materiali incombustibili. Include anche tetti in legno lamellare e coperture in tegole bituminose.
- **Classe 2:** Fabbricato con strutture principali in materiali incombustibili, ma con componenti combustibili (solai, Tetto, coibentazioni). La copertura può essere parzialmente o totalmente combustibile, se le strutture portanti restano incombustibili.
- **Classe 3:** Presenza diffusa di materiali combustibili in strutture portanti, solai e tetto.

Ai fini delle garanzie prestate alla sezione Incendio e altri eventi materiali, in ciascun Fabbricato assicurato è tollerata la presenza complessiva:

- **1 Kg. di esplosivi; 750 Kg. di Merci speciali ovunque riposte nell'ambito dell'Ubicazione; 750 Kg. di infiammabili destinati alle lavorazioni ed alla manutenzione;**
- non si tiene conto di infiammabili posti in serbatoi completamente interrati o nei serbatoi dei veicoli nonché di infiammabili nelle tubazioni di distribuzione e quelli posti in deposito in locali separati da muro o spazio vuoto nell'ambito dell'Ubicazione;
- non si considerano Merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.
- Se nell'Attività è previsto l'utilizzo di infiammabili, la superficie dei locali dedicata a tale Attività è tollerata in misura non

superiore al 50% della superficie totale del Fabbricato assicurato. In caso di Sinistro causato da Incendio, Implosione, Esplosione o Scoppio, se la percentuale risulta superiore la Compagnia applica uno scoperto del 20%.

- Se nell'Attività è prevista la lavorazione del legno, in ogni Fabbricato assicurato almeno il 50% delle Macchine mordenti esistenti deve essere collegata a un impianto centralizzato di aspirazione. In caso di Sinistro causato da Incendio, Implosione, Esplosione o Scoppio, se la percentuale risulta inferiore, la Compagnia applica uno Scoperto del 20%.

Art. 2.10.2 Classi delle Merci

Ai fini delle garanzie prestate alla sezione Incendio e altri eventi materiali, le Merci contenute nell'Ubicazione assicurata sono così classificate:

CLASSE	TIPOLOGIE DI MERCI	ESEMPI
Classe 1 – Merci non combustibili	Materiali inerti o ignifughi	Metalli, vetro, ceramica, cemento
Classe 2 – Merci combustibili solidi	Materiali organici che bruciano con braci	Carta, legno, tessuti, gomma
Classe 3 – Merci infiammabili liquide	Liquidi con punto di infiammabilità basso	Benzina, solventi, alcol, vernici
Classe 4 – Merci infiammabili gassose o esplosive	Gas o sostanze con rischio di esplosione	Propano, metano, idrogeno

La presenza, anche ridotta, delle merci di classe 2, 3 e 4 comporta la classificazione nella classe più elevata.

Art. 2.10.3 Trasloco

In caso di trasferimento dell'Attività, il Contraente deve avvisare la Compagnia prima del trasloco.

Durante le operazioni di trasloco sono applicate le disposizioni di cui all'Art. 2.7.5 TOP – Beni assicurati fuori dalle Ubicazioni.

Per i 15 giorni successivi alla data di conclusione del trasferimento, i beni sono assicurati sia nella vecchia sia nella nuova Ubicazione fino al 50% della Somma assicurata e nei limiti indicati nella Polizza. Questa estensione non è valida se la nuova Ubicazione dell'Attività è fuori dal territorio italiano.

A trasloco ultimato il Contraente deve recarsi presso la Compagnia per aggiornare i dati del Contratto. In assenza di aggiornamento, trascorso il suindicato periodo di 15 giorni, la copertura resterà sospesa sulla nuova ubicazione fino al momento dell'aggiornamento del Contratto con i dati della nuova Ubicazione. La data di conclusione del trasferimento deve essere documentata, specificatamente, attraverso fattura o diversa documentazione emessa dall'impresa di trasloco o di trasporto di cui l'Assicurato si sia avvalso per traslocare o da altra documentazione equipollente.

Art. 2.10.4 Reversibilità

Premesso che la presente garanzia si applica ai beni assicurati della stessa Ubicazione, se dalle stime fatte al momento del Sinistro risultasse un'eccedenza di Somma assicurata su un bene assicurato, tale eccedenza è riportata a beneficio del bene insufficientemente assicurato in proporzione del relativo maggior Premio in eccesso.

Art. 2.10.5 Universalità

Il Contraente dichiara che con il presente Contratto intende assicurare tutto quanto costituisce l'Attività, ferme in ogni caso le esclusioni e le delimitazioni specificatamente pattuite nelle garanzie previste dal Contratto stesso e non esplicitamente derogate.

Rimane pertanto convenzionalmente stabilito fra le Parti che, in caso di Sinistro, quanto contenuto entro l'Ubicazione, purché inerente l'Attività, deve ritenersi tutto assicurato anche se di proprietà di terzi, in conto lavorazione, in uso o comodato d'uso, in affitto, in custodia od in deposito all'Assicurato per la sua Attività e che, qualora una determinata Cosa non trovasse una precisa assegnazione in una delle definizioni del Contratto, o tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, il bene viene attribuito al Macchinario.

Art. 2.10.6 Beni in leasing

I beni in leasing sono compresi nel Contratto solo se espressamente indicati in Polizza. Qualora i beni in leasing siano assicurati con altro contratto ad essi dedicato, in caso di Sinistro la Compagnia risponde solo per la parte di danno eccedente.

Art. 2.10.7 Dipendenze e/o Pertinenze separate

Qualora l'Attività preveda la presenza di Dipendenze e/o Pertinenze separate dall'Ubicazione, utilizzate per lo stoccaggio di beni quali Merci, attrezzature o arredamento, la garanzia opera automaticamente.

In caso di Sinistro, l'Indennizzo è previsto fino al massimo 30% della Somma assicurata Merci e Contenuto.

Sono esclusi Valori e Preziosi.

La presente estensione non è valida qualora, all'interno delle dipendenze e/o pertinenze, sia svolta — anche in modo non continuativo — un'attività industriale o commerciale.

In caso di Sinistro, la Compagnia applica uno Scoperto del 10% con il minimo di Euro 500, salvo che l'evento non preveda uno Scoperto e/o una Franchigia più elevati.

Art. 2.10.8 Attività senza sede

Qualora l'Attività si svolga senza un'Ubicazione (senza sede operativa), la Compagnia indennizza i danni contemplati dall' Art. 2.5 BASE che abbiano interessato beni quali Merce o attrezzature, a condizione che siano riposti in locali dotati delle misure minime di protezione (quali chiusura a chiave dei locali durante le assenze, conservazione in luoghi non accessibili a terzi estranei).

In caso di Sinistro, il Limite di Indennizzo è di Euro 2.000 e la Compagnia applica uno Scoperto del 10% con il minimo di Euro 500.

Art. 2.10.9 Coesistenza di altra polizza per il Mutuo

Qualora il Contraente sia proprietario di un Fabbricato con l'Assicurazione del Mutuo già presente, il Contraente può acquistare le Garanzie TOP e selezionare le Garanzie Specifiche per l'Attività e le Garanzie Aggiuntive della presente sezione che più sono adeguate al suo profilo di rischio.

In caso di coesistenza di altra copertura Incendio sul Fabbricato assicurato, sottoscritte con la Compagnia o con altra impresa di assicurazione, l'Assicurazione della presente sezione sul Fabbricato opera a Secondo Rischio.



Art. 2.11 Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) verificatesi in occasione di guerra, anche non dichiarata, occupazione o invasione militare, requisizione, confisca, rivoluzione, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, Terrorismo o sabotaggio organizzato, atti dolosi compresi quelli vandalici sequestri o ordinanze di governo o Autorità, ad eccezione di quanto previsto dall'Art. 2.7.4 TOP – Atti vandalici e dolosi, Terrorismo, se indicato in Polizza;
- b) da Terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, Bradisismo, mareggiata, marea, penetrazione di acqua marina, Inondazione, Alluvione, Allagamento e ogni altro evento naturale o atmosferico avente caratteristiche di calamità, ad eccezione di quanto previsto dall'Art. 2.7.2 TOP – Eventi Atmosferici, se indicato in Polizza;
- c) causati da Esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) da interruzioni di reazioni termiche, isotermiche, chimiche o da interruzioni o alterazione di processi di lavorazione che danneggino le Merci;
- e) da crolli, assestamenti, dilatazioni o restringimenti, fessurazioni, a meno che non siano provocati da un evento assicurato della presente sezione;
- f) causati da fuoriuscita di acqua o liquidi, ad eccezione di quanto previsto dall'Art. 2.7.3 TOP – Danni da acqua, se indicato in Polizza;
- g) causati da animali o vegetali in genere (compresi insetti, vermi, funghi, parassiti, virus, batteri od altri microrganismi, ecc.);
- h) da sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, salvo che tali danni siano provocati da eventi non altrimenti esclusi che abbiano colpito i beni assicurati oppure enti posti entro 20 metri da essi, ad eccezione di quanto previsto dall'Art. 2.9.4 Merci in refrigerazione, se indicato in Polizza;
- i) da beni assicurati riposti all'aperto, ad eccezione di quanto previsto dall'Art. 2.7.5 TOP – Beni assicurati fuori dall'Ubicazione e Art. 2.7.6 TOP – Danni a Merci e Attrezzature all'aperto o poste in fabbricati aperti da uno o più lati, se indicati in Polizza;
- j) eventi per i quali deve rispondere, per legge, il costruttore od il fornitore dei beni assicurati;
- k) causati a terzi da Incendio, Implosione, Esplosione Scoppio, ad eccezione di quanto previsto dall'Art. 2.6 Garanzia Aggiuntiva – Ricorso terzi, se indicato in Polizza;
- l) mancata e/o anormale manutenzione, revisione, collaudo, montaggio o smontaggio di Macchinari, impianti, costruzione o demolizione di Fabbricati, ad eccezione di quanto previsto dall'Art. 2.9.5 Guasti macchine, se indicato in Polizza;
- m) da occlusione, rigurgito o traboccamento di acqua piovana, da qualunque causa provocati, ad eccezione di quanto previsto dall'Art. 2.9.1 Occlusione o traboccamento grondaie, se indicato in Polizza;
- n) da rottura o traboccamento di fognature, da qualunque causa provocati, ad eccezione di quanto previsto dall'Art. 2.9.2 Rottura o traboccamento fognature, se indicato in Polizza;
- o) causati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei legali rappresentanti, dell'amministratore o dei soci a responsabilità illimitata;

- p) causati da impiego di esplosivi o sminamento;
- q) verificatesi in occasione di smarrimento, di Furto o Rapina, di estorsione o ammanchi di qualsiasi tipo dei beni mobili assicurati;
- r) indiretti quali perdite di mercato, mancato reddito commerciale, industriale e di servizi, cambiamenti di destinazione d'uso non dettati da norma di legge, mancata locazione o godimento, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati, ad eccezione di quanto previsto dall'Art. 2.9.6 Perdita pignoni, se indicato in Polizza;
- s) di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati;
- t) causati da Attacco informatico;
- u) subiti dalle Merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, ad eccezione di quanto previsto dall'Art. 2.9.4 Merci in refrigerazione, se indicato in Polizza;
- v) da Fenomeno elettrico dovuto a qualunque causa, anche se provocato da fulmine o da altri eventi per i quali è operante la Polizza, ad eccezione di quanto previsto dall'Art. 2.7.1 TOP – Fenomeno elettrico, se indicato in Polizza;
- w) alla macchina o all'impianto nel quale si è verificato uno Scoppio provocato da usura, corrosione o difetti di materiale, ad eccezione di quanto previsto dall'Art. 2.9.5 Guasti Macchina, se indicato in Polizza;
- x) ai veicoli a motore e natanti, ad eccezione di quanto previsto dall'Art. 2.8.1 Veicoli e natanti di terzi in riparazione o manutenzione e dall'Art. 2.8.2 Danni da grandine ad autoveicoli di terzi, se indicati in Polizza;
- y) ai beni assicurati causati dall'urto di veicoli stradali e natanti di proprietà o in uso all'Assicurato o al Contraente;
- z) a Lastre ed Insegne, ad eccezione di quanto previsto dall'Art. 2.9.7 Lastre ed Insegne, se indicato in Polizza;
- aa) subiti da strutture esterne destinate al ricevimento e al ristoro dei clienti con caratteristiche costruttive diverse da quelle del Fabbricato principale che rappresentino più del 20% della superficie totale del Fabbricato sede operativa;
- bb) subiti da Fabbricati vuoti ed inoccupati.
- L'Assicurazione non copre i seguenti costi:
- cc) multe, ammende e sanzioni amministrative incluse quelle conseguenti alla riprogettazione del Fabbricato;
- dd) per la ricostruzione, recupero e ripristino di dati memorizzati su supporti informatici e il riacquisto di programmi in licenza d'uso.
- L'Assicurazione non copre i seguenti beni:
- ee) gioielli, perle naturali e coltivate, pietre e metalli preziosi (se non per uso industriale e purché inerenti all'Attività assicurata), affreschi, mosaici, raccolte scientifiche, d'antichità e numismatiche e collezioni in genere, aventi valore artistico o affettivo;
- ff) boschi, coltivazioni floreali ed agricole, alberi, piante, animali in genere (salvo espressamente indicato nel Contratto);
- gg) il terreno o l'area su cui sorge l'Attività;
- hh) piazzali, lastricati, strade interne di pertinenza aziendale, salvo diversamente indicato nel Contratto.

Art. 2.12 Tabella Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo/Risarcimento

La presente tabella riassume per singola Garanzia lo Scoperto, la Franchigia (o minimo di Scoperto) ed il Limite d' Indennizzo o Risarcimento. Se non diversamente indicato, gli Scoperti e le Franchigie si applicano per ciascun Sinistro. Per le garanzie non riportate nella tabella non sono applicati Scoperti, Franchigie e Limiti.

SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI MATERIALI			
Garanzie BASE	Scoperto	Franchigia (o minimo di Scoperto)	Limite di Indennizzo/ Risarcimento
Art. 2.5.1 Garanzie BASE – Commercio elettronico (e-commerce)	Non previsto	Non previsto	€ 1.000 per Sinistro e € 5.000 per Periodo assicurativo
Art. 2.5.2 Garanzie BASE – Spese in seguito a Sinistro	Non previsto	Non previsto	20% dell'Indennizzo liquidato e € 10.000 per Periodo assicurativo
Art. 2.5.3 Garanzie BASE – Spese per periti e consulenti	Non previsto	Non previsto	€ 5.000 per Sinistro
Art. 2.5.4 Garanzie BASE – Anticipo Indennizzo in caso di Sinistro	Non previsto	Non previsto	20% del danno presumibilmente indennizzabile per sinistro con il massimo di €30.000 per sinistro

Garanzie Aggiuntiva BASE	Scoperto	Franchigia (o minimo di Scoperto)	Limite di Indennizzo/ Risarcimento
Art. 2.6 Ricorso Terzi	Non previsto	Non previsto	<ul style="list-style-type: none"> - Massimale Ricorso Terzi riportato in Polizza - 10% del Massimale per danni da interruzioni/sospensioni dell'attività
Garanzie TOP	Scoperto	Franchigia (o minimo di Scoperto)	Limite di Indennizzo/ Risarcimento
Art. 2.7.1 Fenomeno elettrico	Non previsto	€ 250	Limite di Indennizzo riportato in Polizza
Art. 2.7.2 Eventi atmosferici	10%	€ 500	<ul style="list-style-type: none"> - Uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria, caduta di alberi: 80% Somma assicurata, fatta eccezione per i danni da grandine per i quali la Somma assicurata è limitata al 50% - Bagnamento dovuto a pioggia o grandine penetrate attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto: 80% Somma assicurata, fatta eccezione per i danni da grandine per i quali la Somma assicurata è limitata al 50% - Grandine su enti fragili: 30% Somma assicurata - Bombe d'acqua: 50% Somma assicurata - Sovraccarico neve: 50% Somma assicurata - Merci e Contenuto riposti in locali interrati o seminterrati: 30% Somma assicurata
Art. 2.7.3 Danni da acqua	10%	€ 500	<ul style="list-style-type: none"> - Limite di Indennizzo riportato in Polizza - Merci e Contenuto riposti in locali interrati o seminterrati: 30% Somma assicurata
Art. 2.7.4 Atti vandalici e dolosi, Terrorismo	10%	€ 500	<ul style="list-style-type: none"> - 80% Somma assicurata per Sinistro - Sottolimito: € 5.000 per Periodo assicurativo: <ul style="list-style-type: none"> • in occasione di Furto o Rapina • in seguito a Rissa per occupazione non militare
Art. 2.7.5 Beni assicurati fuori dalla Ubicazione	10%	€ 500	<ul style="list-style-type: none"> - € 75.000 per Sinistro e Periodo assicurativo - Sottolimito: 30% Somma assicurata per Sinistro e Periodo assicurativo
Art. 2.7.6 Danni a Merci e Attrezzature all'aperto o poste in fabbricati aperti da uno o più lati	10%	€ 500	€ 10.000 per Sinistro
Art. 2.7.7 Spese in seguito al Sinistro	Non previsto	Non previsto	20% dell'indennizzo liquidato per sinistro e €100.000 per Periodo assicurativo, anche in eccedenza delle somme assicurate, comprensivo di € 10.000 per Art. 2.5.2
Art. 2.7.8 Spese per periti e consulenti	Non previsto	Non previsto	€ 30.000 per Sinistro comprensivo di € 5.000 per Art. 2.5.3
Art. 2.7.9 Anticipo Indennizzo in caso di Sinistro	Non previsto	Non previsto	50% del danno presumibilmente indennizzabile per sinistro con il massimo di €500.000 per sinistro comprensivo di € 30.000 per Art. 2.5.4

Garanzie Specifiche per l'Attività	Scoperto	Franchigia (o minimo di Scoperto)	Limite di Indennizzo/Risarcimento
Art. 2.8.1 - Veicoli e natanti di terzi in riparazione o manutenzione	Non previsto	€ 250	€ 5.000 per veicolo danneggiato € 25.000 per Sinistro con più veicoli danneggiati
Art. 2.8.2 Danni da grandine ad autoveicoli di terzi	Non previsto	€ 250	€ 5.000 per veicolo danneggiato € 25.000 per Sinistro con più veicoli danneggiati
Garanzie Aggiuntive TOP	Scoperto	Franchigia (o minimo di Scoperto)	Limite di Indennizzo/Risarcimento
Art. 2.9.1 Occlusione o traboccamento grondaie	10%	€ 500	- 50% Somma assicurata Macchinari, attrezzature, impianti industriali e commerciali per Sinistro - 50% Somma assicurata Merci per Sinistro - 50% Somma assicurata Contenuto per Sinistro
Art. 2.9.2 Rottura o traboccamento fognature	10%	€ 500	- 50% Somma assicurata Macchinari, attrezzature, impianti industriali e commerciali per Sinistro - 50% Somma assicurata Merci per Sinistro - 50% Somma assicurata Contenuto per Sinistro
Art. 2.9.4 Merci in refrigerazione	10%	€ 500	Limite di Indennizzo riportato in Polizza
Art. 2.9.5 Guasti Macchine	10%	€ 1.000	Limite di Indennizzo riportato in Polizza
Art. 2.9.6 Perdita pigioni	Non previsto	Non previsto	20% Somma assicurata per la Partita Fabbricato con il massimo di € 20.000 per Periodo assicurativo
Art. 2.9.7 Lastre ed Insegne	10%	€ 500	Il Limite di Indennizzo riportato in Polizza
Altre disposizioni relative alla copertura	Scoperto	Franchigia (o minimo di Scoperto)	Limite di Indennizzo/Risarcimento
Art. 2.10.1 Caratteristiche costruttive del Fabbricato e tolleranze Area di utilizzo di infiammabili superiore al 50% della superficie totale del Fabbricato	20%	Non previsto	Limite di Indennizzo/Risarcimento
Art. 2.10.1 Caratteristiche costruttive del Fabbricato e tolleranze Percentuale delle Macchine mordenti inferiore al 50%	20%	Non previsto	Limite di Indennizzo/Risarcimento
Art. 2.10.7 Dipendenze e/o Pertinenze separate	10%	€ 500	30% Somma assicurata Merci e Contenuto per Sinistro
Art. 2.10.8 Attività senza sede	10%	€ 500	€ 2.000 per Sinistro

Sezione 3 – Elettronica

Art. 3.1 Struttura della sezione

La sezione Elettronica si articola in due formule assicurative:

- BASE: offre un primo livello di protezione/copertura assicurativa;
- TOP: include quanto previsto dalla formula BASE e aggiunge ulteriori garanzie.

Nella sezione sono anche comprese le "Altre disposizioni relative alla copertura", di cui all'Art. 3.6, sempre vigenti.

Nella Polizza è riportata la TOP, se acquistata.

L'attivazione delle garanzie previste dalla presente sezione è subordinata all'acquisto della sezione Incendio e altri danni materiali.

Art. 3.2 Beni assicurati e forma dell'Assicurazione

La sezione assicura le Apparecchiature elettroniche denominate in Polizza:

- Danni alle Cose nell'Ubicazione in cui si svolge l'Attività, comprese le sedi operative e le Dipendenze e/o Pertinenze (anche separate), **salvo che non sia diversamente specificato.**

Le garanzie sono prestate nella forma a Primo rischio assoluto e **la Compagnia non è obbligata per importi superiori alle Somme assicurate riportate in Polizza.**

Il Contratto riepiloga i Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti all'Art. 3.8.

Art. 3.3 Estensione territoriale

L'Assicurazione è operante esclusivamente nell'ambito del territorio italiano, salvo quanto previsto Art. 3.4.3 BASE – Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile.

Art. 3.4 BASE

La Compagnia indennizza, **entro le Somme assicurate e nei limiti indicati nel Contratto**, i danni materiali e diretti alle Apparecchiature elettroniche, anche se di proprietà di terzi, purché utilizzate dall'Assicurato stesso in forza di un contratto di leasing o di altre forme di locazione, **collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate**, da un qualunque evento accidentale **non espressamente escluso.**

A titolo esemplificativo, i danni causati da:

- fatto di terzi, compresi i Prestatori di lavoro;
- fatto accidentale;
- atti vandalici e dolosi;
- Fenomeno elettrico.

Qualora sui beni assicurati coesista la copertura per danni da Fenomeno elettrico prevista dall'Art. 2.7.1 TOP – Fenomeno elettrico, e il danno sia causato esclusivamente da tale evento, la presente garanzia opera in eccedenza. In tal caso, la Compagnia riconosce una Somma assicurata pari alla somma delle due garanzie, applicando la Franchigia di questa garanzia solo sulla parte di danno eccedente la Somma assicurata indicata all'Art. 2.7.1.

In caso di Sinistro, la Compagnia applica una Franchigia di Euro 1.000.

Art. 3.4.1 BASE – Furto

La Compagnia, **nei limiti e secondo le condizioni stabilite dal presente Contratto**, si impegna a indennizzare l'Assicurato per i danni derivanti da Furto, totale o parziale, alle Apparecchiature elettroniche, **a condizione che l'autore si sia introdotto nei locali contenenti i beni assicurati in una delle seguenti modalità:**

- 1) **con scasso o effrazione dei mezzi posti a chiusura e protezione delle aperture esterne dei locali assicurati, di Tetti, pareti e solai. I mezzi di chiusura e protezione devono essere costituiti almeno da legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica e chiusi con serrature, lucchetti o altri congegni manovrabili solo dall'interno;**
- 2) **senza scasso per via diversa da quella ordinaria, cioè attraverso aperture verso l'esterno situate ad almeno 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e utilizzabili dall'esterno;**
- 3) **con uso di chiavi false o simili;**
- 4) **con uso di chiavi, transponder, tessere a banda magnetica o a chip/microchip, smarrite o sottratte all'Assicurato, agli**

Addetti o ai familiari dell'Assicurato; l'Assicurazione è valida dalla data della denuncia di smarrimento o sottrazione delle chiavi all'Autorità competente fino alle ore 24 del secondo giorno lavorativo successivo;

5) con introduzione clandestina di persone nei locali assicurati all'insaputa degli Addetti per asportare poi la refurtiva quando i locali sono chiusi;

6) attraverso saracinesche o inferriate, con rottura dei vetri retrostanti.

In caso di Sinistro, la Compagnia applica una Franchigia di Euro 1.000.

Art. 3.4.2 BASE – Danni in occasione di esposizioni, fiere o mostre temporanee

A parziale deroga dell'Art. 3.2 Beni assicurati e forma dell'Assicurazione, la Compagnia indennizza, **nei limiti e secondo le condizioni stabilite dal presente Contratto**, la perdita totale delle Apparecchiature elettroniche **qualora le stesse si trovino presso esposizioni, fiere, mostre o manifestazioni analoghe nel Limite del 50% della Somma assicurata con il Limite di Indennizzo di Euro 10.000 per Sinistro e per Periodo assicurativo.**

Per perdita totale dell'Apparecchiatura elettronica si intende:

- sottrazione;
- danneggiamento irreparabile, ovvero tale da renderla non più tecnicamente riparabile secondo le specifiche del costruttore, o per la quale non sono più disponibili pezzi di ricambio originali.

In caso di Sinistro, la Compagnia applica una Franchigia di Euro 1.000.

Art. 3.4.3 BASE – Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile (Smart Working)

A parziale deroga dell'Art. 3.2 Beni assicurati e forma dell'Assicurazione, la Compagnia indennizza, **entro la Somma assicurata indicata nella Polizza e nei limiti indicati nel Contratto**, la perdita totale delle Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile.

Per perdita totale dell'Apparecchiatura elettronica si intende:

- sottrazione;
- danneggiamento irreparabile, ovvero tale da renderla non più tecnicamente riparabile secondo le specifiche del costruttore, o per la quale non sono più disponibili pezzi di ricambio originali.

L'Assicurazione opera nei seguenti casi:

a) durante il trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro i territori degli Stati Europei (S.E.E.), **purché tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione;**

b) quando i beni assicurati siano utilizzati in modalità Smart Working esclusivamente presso:

- l'abitazione o il domicilio degli Addetti;
- spazi di coworking, business center o altre sedi temporanee;
- qualsiasi altro luogo diverso dall'Ubicazione assicurata, purché il lavoro sia svolto nell'ambito dell'Attività.

La garanzia è operante a condizione che:

- le Apparecchiature siano utilizzate esclusivamente per finalità lavorative nell'ambito dell'Attività;
- l'Assicurato/Addetto abbia predisposto le misure minime di custodia e protezione (quali chiusura a chiave dei locali durante le assenze, conservazione in luoghi non accessibili a terzi estranei);
- la modalità di lavoro Smart Working sia regolarmente autorizzata dal Contraente.

Sono compresi i danni alle Apparecchiature elettroniche causati da:

- caduta durante l'utilizzo o lo spostamento;
- rovesciamento di liquidi (acqua, caffè, bevande);
- urto contro oggetti fissi;
- schiacciamento o pressione.

La Compagnia non indennizza i danni:

- causati da uso improprio o dolo dell'Assicurato/Addetto;
- da Furto commesso senza effrazione dei mezzi di chiusura dell'abitazione dell'Assicurato/Addetto.

In relazione alle coperture assicurative descritte alle suindicate lettere a) e b), la perdita dell'Apparecchiatura è coperta quando avviene:

- durante il trasporto a mano, mediante Furto, Furto con strappo o Rapina, come disciplinati dagli Artt. 624, 624-bis e 628 del Codice Penale;
- durante il trasporto su autoveicoli, a condizione che durante qualsiasi sosta o fermata vengano chiusi i vetri e chiuse a chiave tutte le portiere e gli sportelli dell'autoveicolo, provvisto di tetto rigido o con capote serrata. La Compagnia non indennizza i danni da Furto commesso senza effrazione dei mezzi di chiusura del veicolo, salvo il caso di Furto o perdita in seguito ad incidente stradale.

Il Limite di Indennizzo per Sinistro è di Euro 2.000, mentre per Periodo assicurativo ammonta a Euro 5.000. In caso di Sinistro, la Compagnia applica una Franchigia di Euro 1.000.

Art. 3.5 TOP

Oltre a quanto previsto dall'Art. 3.4 BASE, la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati, **nei limiti stabiliti dal Contratto, purché in Polizza risulti acquistata la formula TOP e sia indicata la relativa Somma assicurata.**

Le coperture della formula TOP sono disciplinate dalle seguenti garanzie:

- Art. 3.5.1 TOP – Maggiori costi
- Art. 3.5.2 TOP – Supporto Dati e Programmi in licenza d'uso
- Art. 3.5.3 TOP – Spese in seguito a Sinistro
- Art. 3.5.4 TOP – Spese per periti e consulenti

alle quali si applicano le disposizioni del presente Art. 3.5 TOP.

Art. 3.5.1 TOP – Maggiori costi

In caso di Sinistro derivante da un evento in garanzia nella presente sezione, che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle Apparecchiature elettroniche, la Compagnia indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'Apparecchiatura danneggiata o distrutta.

Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:

- uso di un'Apparecchiatura elettronica sostitutiva;
- applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- prestazioni di servizi da terzi.

La Compagnia non rimborsa i maggiori costi dovuti a:

- a) limitazioni dell'Attività e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'Apparecchiatura distrutta o danneggiata derivanti da provvedimenti dell'Autorità competente;
- b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'Apparecchiatura distrutta o danneggiata;
- c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'Apparecchiatura distrutta o danneggiata;
- d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'Attività e ciò – se non altrimenti convenuto – anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un'Apparecchiatura assicurata;
- e) danni ai supporti di Dati e costi per la ricostituzione di Dati, di programmi distrutti o danneggiati.

La garanzia è prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione e/o il rimpiazzo delle Apparecchiature elettroniche, in ogni caso non oltre la durata massima di 180 giorni successivi dal momento in cui si è verificato il Sinistro.

Il Limite di Indennizzo per Sinistro è il 50% della Somma assicurata con il massimo di Euro 10.000.

In caso di Sinistro, la Compagnia applica una Franchigia di Euro 1.000.

Art. 3.5.2 TOP – Supporto Dati e Programmi in licenza d'uso

A parziale deroga dell'Art. 3.5.1 TOP – Maggiori costi, lett. e, la Compagnia rimborsa, in caso di Sinistro derivante da un evento in garanzia nella presente sezione che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle Apparecchiature elettroniche, i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti Dati danneggiati, distrutti o sottratti, nonché per la ricostituzione dei Dati contenuti nei supporti stessi, dall'ultima copia di sicurezza effettuata. Sono altresì compresi i costi per il riacquisto di programmi distrutti o danneggiati in licenza d'uso.

Sono esclusi dalla garanzia i costi dovuti ad errata registrazione o a cancellazione per errore.

La presente garanzia è operante per il termine massimo di un anno dalla data della denuncia del Sinistro.

Il Limite di Indennizzo per Sinistro è il 50% della Somma assicurata con il massimo di Euro 10.000.

In caso di Sinistro, la Compagnia applica una Franchigia di Euro 1.000.

Art. 3.5.3 TOP – Spese in seguito a Sinistro

In caso di Sinistro derivante da un evento in garanzia nella presente sezione che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle Apparecchiature elettroniche, sono comprese le seguenti spese, fino a un massimo del 10% dell'Indennizzo liquidato per ciascun Sinistro, e con un Limite complessivo di Euro 10.000 per Periodo assicurativo, purché effettivamente sostenute per:

- a) demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residuati del Sinistro, compresi quelli rientranti nella categoria tossici o nocivi per la normativa vigente e comunque esclusi i residui radioattivi, dichiarati tali dalla normativa vigente;
- b) per rimuovere i beni illesi e successiva reinstallazione presso una nuova Ubicazione o collocazione temporanea presso altra sede;

c) i costi di salvataggio da parte delle Autorità per contenere o limitare i danni, inclusi quelli causati durante le operazioni di soccorso.

In caso di Sinistro, la Compagnia applica una Franchigia di Euro 1.000.

Art. 3.5.4 TOP – Spese per periti e consulenti

In caso di Sinistro derivante da un evento in garanzia nella presente sezione, sono comprese le spese ed onorari di competenza del perito che il Contraente ha scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. 11.4 – Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale), nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito. **Detto rimborso è subordinato alla presentazione da parte del Contraente della relativa documentazione a prova delle spese sostenute.**

Il Limite di Indennizzo è di Euro 5.000 per Sinistro.

Art. 3.6 Altre disposizioni relative alla copertura

Le seguenti clausole sono sempre operanti.

Art. 3.6.1 Beni in leasing

I beni in leasing sono compresi nell'Assicurazione della presente sezione. Qualora i beni in leasing siano assicurati con altro contratto ad essi dedicato, **in caso di Sinistro la Compagnia risponde solo per la parte di danno eccedente.**

Art. 3.6.2 Dipendenze e/o Pertinenze separate

Qualora l'Attività preveda la presenza di Dipendenze e/o Pertinenze separate dall'ubicazione assicurata, utilizzate per lo stoccaggio di beni, la garanzia opera automaticamente per le Apparecchiature elettroniche.

In caso di Sinistro, l'Indennizzo è previsto fino al massimo del 10% della Somma assicurata.

La presente estensione non è valida qualora, all'interno delle dipendenze e/o pertinenze, sia svolta – anche in modo non continuativo – un'attività industriale o commerciale.

In caso di Sinistro, la Compagnia applica uno Scoperto del 20% con il minimo di Euro 1.000.

Art. 3.6.3 Apparecchi di protezione e di stabilizzazione

I danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione sono indennizzabili **a condizione che le Apparecchiature siano protette da apparecchi di protezione e di stabilizzazione** (come ad esempio: stabilizzatori di tensione, scaricatori di sovratensione, interruttori differenziali, sistemi di messa a terra) **richiesti dal costruttore e conformi alle sue indicazioni. In caso di inesistenza, mancato allacciamento o mancato funzionamento, la Compagnia applica uno Scoperto del 20% con il minimo di Euro 1.000.**

Art. 3.7 Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) causati con dolo dell'Assicurato e del Contraente. In caso di Assicurato persona giuridica, causati con dolo dei rappresentanti legali, degli amministratori e dei soci a responsabilità illimitata.
- b) causati da Terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, Inondazioni, piene, Alluvioni, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, assestamenti del Fabbricato, crollo totale o parziale del Fabbricato;
- c) causati da esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- e) subiti da beni assicurati nel possesso del Contraente o dell'Assicurato per la vendita o la manutenzione;
- f) subiti da Impianti fotovoltaici, solari e termici;
- g) subiti da telefoni cellulari, smartphone, droni, navigatori satellitari e monopattini elettrici;
- h) che siano conseguenza naturale dell'uso o provocati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici o riconducibili a carenza di manutenzione;
- i) in conseguenza di montaggi e smontaggi, prove e collaudi dei beni assicurati;
- j) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- k) che rientrano nelle prestazioni di contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice, o organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non sia stato sottoscritto dall'Assicurato;
- l) di natura estetica ai beni assicurati che non ne compromettano la funzionalità;
- m) dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della sottoscrizione del Contratto, non comunicati preventivamente alla Compagnia;

- n) a tubi e valvole elettroniche, a lampade e ad altre fonti di luce, tranne quelli dovuti a danni indennizzabili subiti da altre parti dei beni assicurati;
- o) ai dati registrati su memorie centrali e a qualsiasi altro dato che non sia modificabile dall'Assicurato, ad eccezione di quanto previsto dell'Art. 3.5.2 TOP – Supporto Dati e Programmi in licenza d'uso, se acquistato;
- p) ai beni assicurati dovuti ad un Attacco informatico;
- q) ai beni assicurati oggetto di produzione, riparazione, commercializzazione o in semplice deposito;
- r) ai beni assicurati costruiti/prodotti da oltre dieci anni dalla data del Sinistro;
- s) ai beni assicurati oggetto di Furto, ad eccezione di quanto previsto dall'Art. 3.4 BASE;
- t) ai beni assicurati in occasione di esposizioni, fiere o mostre temporanee, ad eccezione di quanto previsto dell'Art. 3.4.2 BASE – Danni in occasione di esposizioni, fiere o mostre temporanee;
- u) ai beni assicurati che richiedano il rimborso delle spese sostenute a seguito del Sinistro per l'uso di un'Apparecchiatura elettronica sostitutiva o l'applicazione di metodi di lavoro alternativi o le prestazioni di servizi da terzi, ad eccezione di quanto previsto dell'Art. 3.5.1 TOP – Maggiori costi, se acquistato;
- v) ai Supporto Dati e Programmi in licenza d'uso, ad eccezione di quanto previsto dell'Art. 3.5.2 TOP – Supporto Dati e Programmi in licenza d'uso, se acquistato;
- w) ai beni assicurati collocati in Dipendenze e/o Pertinenze separate, ad eccezione di quanto previsto Art. 3.6.3 Apparecchi di protezione e di stabilizzazione, se acquistato.

Art. 3.8 Tabella Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo

La presente tabella riassume per singola Garanzia lo Scoperto, la Franchigia (o minimo di Scoperto) ed il Limite d' Indennizzo. Se non diversamente indicato, gli Scoperti e le Franchigie si applicano per ciascun Sinistro. Per le garanzie non riportate nella tabella non sono applicati Scoperti, Franchigie e Limiti.

SEZIONE ELETTRONICA			
Garanzie BASE	Scoperto	Franchigia (o minimo di Scoperto)	Limite di Indennizzo/ Risarcimento
Art. 3.4 BASE	Non previsto	€ 1.000	Indennizzo riportato in Polizza
Art. 3.4.1 BASE – Furto	Non previsto	€ 1.000	Indennizzo riportato in Polizza
Art. 3.4.2 BASE – Danni in occasione di esposizioni, fiere o mostre temporanee	Non previsto	€ 1.000	50% Somma assicurata con il massimo di € 10.000 per Sinistro e per periodo assicurativo
Art. 3.4.3 BASE – Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile (Smart Working)	Non previsto	€ 1.000	€ 2.000 per Sinistro e € 5.000 per Periodo assicurativo
Garanzie TOP	Scoperto	Franchigia (o minimo di Scoperto)	Limite di Indennizzo/ Risarcimento
Art. 3.5.1 TOP – Maggiori costi	Non previsto	€ 1.000	50% Somma assicurata con il massimo di € 10.000 per Sinistro
Art. 3.5.2 TOP – Supporto Dati e Programmi in licenza d'uso	Non previsto	€ 1.000	50% Somma assicurata con il massimo di € 10.000 per Sinistro
Art. 3.5.3 TOP – Spese in seguito a Sinistro	Non previsto	€ 1.000	10% dell'Indennizzo liquidato per Sinistro e con un Limite complessivo di € 10.000 per Periodo assicurativo
Art. 3.5.4 TOP – Spese per periti e consulenti	Non previsto	Non previsto	€ 5.000 per Sinistro
Altre disposizioni relative alla copertura	Scoperto	Franchigia (o minimo di Scoperto)	Limite di Indennizzo/ Risarcimento
Art. 3.6.2 Dipendenze e/o Pertinenze separate	20%	€ 1.000	10% Somma assicurata per Sinistro
Art. 3.6.3 Apparecchi di protezione e di stabilizzazione	20%	€ 1.000	Indennizzo riportato in Polizza

Sezione 4 - Danni Indiretti

Art. 4.1 Struttura della sezione

La sezione Danni indiretti si articola attraverso due garanzie alternative:

- Maggiori costi;
- Diaria fissa.

Nella sezione sono anche comprese le "Altre disposizioni relative alla copertura", di cui all'Art. 4.5, sempre vigenti.

L'attivazione delle garanzie previste dalla presente sezione è subordinata all'acquisto della sezione Incendio e altri danni materiali.

Art. 4.2 Oggetto dell'Assicurazione e forma dell'Assicurazione

La presente sezione indennizza le conseguenze economiche derivanti dall'interruzione totale o parziale dell'Attività, conseguente a un Sinistro indennizzabile ai sensi della sezione Incendio e altri danni materiali.

Le garanzie della presente sezione sono prestate nella forma a Primo rischio assoluto.

Il Contratto riepiloga i Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti all'Art.4.7.

Art. 4.3 Maggiori costi

In caso di Sinistro, la Compagnia indennizza i maggiori costi, intesi come spese straordinarie documentate, sostenuti dall'Assicurato per la prosecuzione dell'Attività danneggiata o distrutta, **in base alla Somma assicurata indicata nella Polizza e dei limiti indicati nel Contratto.**

L'Indennizzo è pari alla differenza tra le spese sostenute dall'Assicurato per la prosecuzione dell'Attività a causa del sinistro quelle che sarebbero state sostenute dall'Assicurato normalmente in assenza di Sinistro.

La Compagnia non rimborsa i maggiori costi dovuti a:

- limitazioni dell'Attività e difficoltà nella rimessa in efficienza da scioperi, serrate e provvedimenti dell'Autorità competente;**
- qualsiasi altra causa esterna, indipendente dal Sinistro previsto nella sezione Incendio e altri danni materiali, che impedisca o ritardi il normale esercizio dell'Attività.**

La garanzia è prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione e/o il rimpiazzo dei beni danneggiati o distrutti, in ogni caso **non oltre la durata massima di 180 giorni** successivi dal momento in cui si è verificato il Sinistro.

In caso di Sinistro, la Compagnia applica uno Scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.000.

Art. 4.4 Diaria fissa

In caso di Sinistro, la Compagnia indennizza i danni da interruzione **per il periodo massimo di 90 giorni consecutivi per Periodo assicurativo nei limiti indicati nel Contratto e in base alla Somma assicurata indicata nella Polizza per giorno di inattività.**

La garanzia non opera per i primi 3 giorni di inattività che non sono conteggiati nel periodo massimo di 90 giorni suindicato.

In caso di inattività parziale, l'Indennizzo è ridotto in proporzione.

L'Indennizzo è determinato, accertando il numero di giorni consecutivi riconosciuti strettamente necessari a ripristinare il normale esercizio dell'Attività, **prescindendo da cause esterne che impediscano o ritardino tale ripristino.**

Art. 4.5 Altre disposizioni relative alla copertura

Le seguenti clausole sono sempre operanti.

Art. 4.5.1 Presenza di più Ubicazioni assicurate

In caso di Sinistro derivante da un evento in garanzia nella presente sezione che abbia:

- interessato più Ubicazioni;
- provocato l'interruzione parziale o totale di esercizio dell'Attività a Ubicazioni non coinvolte nel Sinistro stesso;

la Compagnia indennizza i maggiori costi ai sensi dell'Art.4.3, considerando le sole Ubicazioni di cui alla lettera a), quindi le Ubicazioni che hanno subito un danno materiale e diretto.

Nel caso previsto dalla lettera b), per le Ubicazioni per le quali l'Assicurato è in grado di documentare che l'interruzione parziale o totale della produzione è dovuta ad un Sinistro che ha interessato altre Ubicazioni, l'Indennizzo ai sensi dell'Art. 4.4 Diaria fissa è applicato come se l'Ubicazione fosse stata effettivamente danneggiata.

Art. 4.6 Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni previsti dalla sezione Incendio e altri danni materiali all'Art. 2.11 – Esclusioni.

Art. 4.7 Tabella Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo

La presente tabella riassume per singola Garanzia lo Scoperto, la Franchigia (o minimo di Scoperto) ed il Limite di Indennizzo. Se non diversamente indicato, gli Scoperti e le Franchigie si applicano per ciascun Sinistro.

Per le garanzie non riportate nella tabella non sono applicati Scoperti, Franchigie e Limiti.

SEZIONE DANNI INDIRETTI			
Articolo	Scoperto	Franchigia (o minimo di Scoperto)	Limite di Indennizzo
Art. 4.3 Maggiori costi	10%	€ 2.000	Indennizzo riportato in Polizza
Art. 4.4 Diaria fissa	Non previsto	Primi 3 giorni di inattività	90 giorni consecutivi per Periodo assicurativo

Sezione 5 - Furto e rapina

Art. 5.1 Struttura della sezione

La sezione Furto e Rapina si articola in due formule assicurative:

- BASE: offre un primo livello di protezione/copertura assicurativa;
- TOP: include quanto previsto dalla formula BASE e aggiunge ulteriori garanzie.

La formula TOP presenta due livelli di personalizzazione:

- Garanzie Specifiche per l'Attività, proposte per determinate Attività e individuate tramite codici Ateco;
- Garanzie Aggiuntive sempre opzionali, che integrano e ampliano la copertura assicurativa.

Nella sezione sono anche comprese le "Altre disposizioni relative alla copertura", di cui all'Art. 5.8, sempre vigenti.

Le Garanzie Specifiche per l'Attività e le Garanzie Aggiuntive sono attive solo se in Polizza è indicato il relativo Premio.

L'attivazione delle garanzie previste dalla presente sezione è subordinata all'acquisto della sezione Incendio e altri danni materiali.



Art. 5.2 Beni assicurati, forma dell'Assicurazione e estensione territoriale

La sezione assicura i seguenti beni così denominati in Polizza:

- Contenuto;
- Macchinari e attrezzature, impianti industriali e commerciali;
- Merci;
- Trasporto valori;

nell'Ubicazione in cui si svolge l'Attività, comprese le sedi operative e le Dipendenze e/o Pertinenze (anche separate), salvo quanto diversamente precisato nel Contratto.

All'interno della presente sezione:

- **l'Assicurazione delle Merci è subordinata all'acquisto della/e copertura/e Contenuto e/o Macchinari, attrezzature, impianti industriali e commerciali;**
- **l'Assicurazione Trasporto Valori è subordinata all'acquisto della/e copertura/e Contenuto e/o Macchinari, attrezzature, impianti industriali e commerciali;**
- **la Somma assicurata Trasporto Valori deve essere inferiore a quelle del Contenuto e/o dei Macchinari, attrezzature, impianti industriali e commerciali.**

L'Assicurazione riepiloga i Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti all'Art. 5.10.

Le garanzie della presente sezione sono prestate nella forma a Primo rischio assoluto.

L'Assicurazione è operante esclusivamente nell'ambito del territorio italiano, salvo quanto diversamente indicato.

Art. 5.3 Mezzi di chiusura

L'Assicurazione è operante quando i locali dove sono contenuti i beni assicurati dispongano dei seguenti Mezzi di chiusura minimi obbligatori.

1. APERTURE FINO A 4 METRI DI ALTEZZA

Ogni apertura verso l'esterno dei locali (porte, finestre, portefinestre, lucernari accessibili), situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, o da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di mezzi artificiali o particolare agilità personale, deve essere protetta mediante almeno uno dei seguenti Mezzi di chiusura:

- Serramenti robusti (legno massiccio, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica), chiusi con serrature o lucchetti;
- inferriate metalliche fissate solidamente al muro;
- combinazione di Serramenti e serrature/lucchetti;
- catenacci o congegni di chiusura manovrabili esclusivamente dall'interno (ammessi come mezzo aggiuntivo in assenza di quanto sopra indicato).

Nelle inferriate e nei Serramenti sono ammesse luci (aperture), purché di dimensioni non praticabili senza effrazione delle relative strutture.

2. APERTURE OLTRE A 4 METRI DI ALTEZZA

Le aperture situate oltre i 4 metri dal suolo (finestre ai piani superiori, lucernari su tetto) non richiedono Mezzi di chiusura specifici, salvo se accessibili tramite:

- balconi, terrazze, scale esterne;
- Tetti adiacenti o superfici praticabili;
- ponteggi o impalcature permanenti.

In tali casi si applicano i requisiti del punto 1: Aperture fino a 4 metri di altezza.

3. PARETI, TETTO E SOLAI

Le pareti perimetrali, il Tetto e i solai devono avere caratteristiche costruttive idonee a resistere a tentativi di effrazione, quali:

- pareti in muratura, cemento armato, mattoni pieni;
- Tetto in cemento, tegole su travatura robusta, lamiera metallica;
- solai in cemento armato, legno massiccio, ferro.

Sono esclusi materiali leggeri o facilmente perforabili (cartongesso, compensato sottile, lamiera sottile < 2 mm, pannelli sandwich).

In caso di Furto, se l'introduzione nei locali avviene:

- forzando i Mezzi di chiusura e di protezione non protetti in modo conforme a quelli descritti ai predetti punti 1, 2 e 3, la Compagnia indennizza all'Assicurato l'80% del Danno a termini contrattuali, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso;
- forzando i mezzi di protezione e di chiusura protetti in modo conforme a quelli descritti ai predetti punti 1, 2 e 3, ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, la Compagnia indennizza il Sinistro senza alcuna eccezione a tale titolo.

A deroga dell'Art. 5.8.9 Limitazione dello Scoperto, dove siano già previste Franchigia o Scoperto, l'Indennizzo viene determinato applicando lo Scoperto per i mezzi di chiusura e protezione non protetti all'importo già decurtato della Franchigia o dello Scoperto precedentemente applicato.

**Art. 5.4 BASE**

La Compagnia si impegna ad indennizzare, entro le Somme assicurate e nei limiti indicati nel Contratto, i danni materiali e diretti al Contenuto, ai Macchinari e attrezzature, impianti industriali e commerciali, e Merci, anche di proprietà di terzi, nell'Ubicazione indicata in Polizza, salvo che non sia diversamente specificato, causati da:

a) Furto, a condizione che l'autore del Furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni stessi:

1) violandone le difese esterne mediante:

- rottura, scasso;
- uso fraudolento di chiavi;
- uso di grimaldelli o di arnesi simili;
- con uso di chiavi, transponder, tessere a banda magnetica o a chip/ microchip, smarrite o sottratte all'Assicurato, agli Addetti o ai familiari dell'Assicurato; l'Assicurazione è valida dalla data della denuncia di smarrimento o sottrazione delle chiavi all'Autorità competente fino alle ore 24 del secondo giorno lavorativo successivo;

2) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;

3) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;

4) con effrazione delle vetrine e delle porte vetrate dei locali prive di protezioni, nell'orario di apertura al pubblico e in presenza di Addetti e durante i periodi di chiusura compresi dalle ore 8 alle ore 24.

b) Rapina od Estorsione avvenuta nell'Ubicazione assicurata in Polizza, anche se le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia siano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi:

c) Sono inoltre compresi in garanzia:

1) i danni causati ai beni assicurati nel commettere o tentare il Furto, la Rapina o l'Estorsione, anche se tentati e anche se causati da Atti vandalici.

2) Furto e Rapina commessi dagli Addetti fuori dall'orario di lavoro.

3) Furto di carburanti e lubrificanti o liquidi analoghi da un serbatoio posto all'esterno dei locali assicurati, a condizione che siano sempre difesi da tombini, coperchi o accessi chiusi da robusti lucchetti, Serrature od altri idonei congegni di chiusura. Il Furto è indennizzabile sempre che vi sia rottura o Scasso dei Mezzi di chiusura. In caso di Sinistro, la Compagnia applica una Franchigia di Euro 250, mentre il Limite di Indennizzo per Sinistro e Periodo assicurativo è di Euro 1.000.

4) Furto di Merci esposte nelle vetrinette esterne, se chiuse a chiave, non comunicanti con l'Ubicazione assicurata, ma

solidamente fissate nelle vicinanze (nel raggio di 100 metri) dei locali stessi. In caso di Sinistro, è applicata una Franchigia di Euro 250 per Sinistro e il Limite di Indennizzo per Sinistro e Periodo Assicurativo è di Euro 1.000. Qualora il Furto è commesso con rottura di solo vetro e lo stesso non sia un Vetro antisfondamento, la Franchigia è di Euro 1.000 per Sinistro.

5) I danni causati dai ladri agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali che contengono i beni assicurati ed alle parti di Fabbricato costituenti i locali stessi, in occasione di Furto o Rapina consumati o tentati, nonché il Furto di fissi e infissi stessi. La garanzia è inoltre operante per i danni:

- ai componenti dell'eventuale impianto di sorveglianza e/o di allarme che proteggono i locali contenenti i beni assicurati o l'Ubicazione;
- agli infissi esterni, quali cancelli (comprese le relative serrature e/o lucchetti), cancellate o recinzioni posti a protezione dell'area dell'Ubicazione o dei locali che contengono i beni assicurati, che abbiano subito rottura o Scasso.

In caso di Sinistro con le modalità descritte alle suindicate lettere a), b) e c), il Limite di Indennizzo è riportato in Polizza.

In caso di Sinistro, la Compagnia applica uno Scoperto del 10% con il minimo di Euro 500, salvo diversamente indicato.

Art. 5.4.1 BASE – Commercio elettronico (e-commerce)

A deroga di quanto previsto dall'Art. 5.4, la Compagnia, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dal presente Contratto, si impegna a indennizzare l'Assicurato per i danni subiti dalle Merci danneggiate nell'ambito dell'Attività di commercio elettronico (e-commerce), qualora tali danni siano causati da Furto o Rapina.

L'operatività della presente garanzia richiede che in Polizza sia indicata la Somma assicurata Merci e che il Sinistro si sia verificato:

- durante i trasferimenti delle Merci dall'Ubicazione al cliente;
- durante i trasferimenti, quando le Merci sono temporaneamente presso terzi.

Il Limite di Indennizzo è di Euro 1.000 per Sinistro, mentre per Periodo assicurativo ammonta a Euro 5.000.

In caso di Sinistro, la Compagnia applica una Franchigia di Euro 250.

Art. 5.4.2 BASE – Furto di autovetture di clienti con chiavi originali

A deroga di quanto previsto dall'Art. 5.4, la Compagnia, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dal presente Contratto, si impegna a indennizzare l'Assicurato per i danni subiti per il Furto totale di autovetture o motocicli di clienti quando i veicoli si trovano parcheggiati temporaneamente nell'Ubicazione.

L'operatività della presente garanzia richiede che in Polizza sia indicata la Somma assicurata Contenuto e che il Sinistro si sia verificato mediante l'utilizzo fraudolento delle chiavi originali del veicolo, sottratte con destrezza all'Assicurato o agli Addetti.

Sono pertanto esclusi i Furti:

- con forzamento della serratura del veicolo senza chiave;
- con l'uso di chiavi duplicate o copie;
- con manomissione dell'impianto elettrico;
- con scasso o effrazione della carrozzeria.

Qualora un veicolo sottratto o danneggiato fosse già assicurato con altra polizza sottoscritta dal singolo proprietario (o da altri nell'interesse e per conto dello stesso), la presente garanzia opera esclusivamente per la parte eventualmente rimasta scoperta da tale assicurazione (senza applicazione di alcun Scoperto e relativo minimo). L'Assicurazione opera anche per l'eventuale azione di rivalsa esperita dall'assicuratore del veicolo nei confronti dell'Assicurato, fermo il Limite di Indennizzo per veicolo o per Sinistro previsto.

Il Limite di Indennizzo è di Euro 1.500 per Sinistro e per Periodo assicurativo.

In caso di Sinistro, la Compagnia applica una Franchigia di Euro 250.

Art. 5.4.3 BASE – Furto o Rapina all'esterno o in occasione di trasloco

In deroga a di quanto previsto dall'Art. 5.4, la Compagnia, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dal presente Contratto, si impegna a indennizzare l'Assicurato per i danni subiti dai beni assicurati per Furto totale o Rapina che si verifichino all'aperto (in cortili, piazzali, aree esterne non recintate o recintate ma non chiuse a chiave) o durante il trasloco dei beni assicurati presso un'altra Ubicazione assicurata all'interno del territorio italiano.

La presente garanzia non opera se il Furto o la Rapina siano stati subiti da dei veicoli dell'Assicurato o di proprietà di terzi.

Il Limite di Indennizzo per Sinistro e Periodo assicurativo ammonta a Euro 5.000.

In caso di Sinistro, la Compagnia applica una Franchigia di Euro 500.

In caso di Rapina avvenuta all'esterno nei confronti di un Assicurato che svolga l'Attività di commercio ambulante, la presente garanzia opera con il Limite di Indennizzo di Euro 1.000 per Sinistro e l'applicazione di una Franchigia di Euro 250.

Art. 5.4.4 BASE – Spese per periti e consulenti

In caso di Sinistro indennizzabile ai sensi dell'Art 5.4, sono comprese le spese ed onorari di competenza del perito che il

Contraente ha scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. 11.4 – Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale), nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito. **Detto rimborso è subordinato alla presentazione da parte del Contraente della relativa documentazione a prova delle spese sostenute.**

Il Limite di Indennizzo è di Euro 5.000 per Sinistro.

Art. 5.4.5 BASE – Trasporto Valori

La Compagnia, **nei limiti e secondo le condizioni stabilite dal presente Contratto**, si impegna a indennizzare l'Assicurato per i danni subiti durante il trasporto dei Valori in conseguenza di:

- 1) Furto avvenuto in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei Valori;
- 2) Furto con destrezza, **limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i Valori stessi;**
- 3) lo Scippo;
- 4) la Rapina;

commessi sulla persona dell'Assicurato, di suoi familiari o Addetti, mentre, al di fuori dell'Ubicazione, detengono i Valori stessi durante il trasporto al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti o viceversa.

La Somma assicurata Trasporto Valori indicata in Polizza costituisce il Limite di Indennizzo per Sinistro e per Periodo assicurativo.

In caso di Sinistro, la Compagnia applica uno Scoperto del 10% con il minimo di Euro 500.



Art. 5.5 TOP

Oltre a quanto previsto dall'Art. 5.4 BASE, la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati, **nei limiti stabiliti dal Contratto, purché in Polizza risulti acquistata la formula TOP e sia indicata la relativa Somma assicurata.**

Le coperture della formula TOP sono disciplinate dalle seguenti garanzie:

- Art. 5.5.1 TOP- Furto e Rapina delle Merci di categoria diversa rispetto all'Attività
- Art. 5.5.2 TOP – Furto e Rapina presso terzi
- Art. 5.5.3 TOP – Furto con destrezza
- Art. 5.5.4 TOP – I danni commessi dagli autori del Furto o della Rapina ai locali contenenti i beni assicurati
- Art. 5.5.5 TOP – Furto di Valori riposti in Mezzi di custodia
- Art. 5.5.6 TOP – Spese in seguito a Sinistro

alle quali si applicano le disposizioni del presente Art. 5.5 TOP.

Art. 5.5.1 TOP- Furto e Rapina delle Merci di categoria diversa rispetto all'Attività

La Compagnia, **nei limiti e secondo le condizioni stabilite dal presente Contratto**, si impegna a indennizzare l'Assicurato per i danni di Furto o Rapina subiti da Merci che appartengono ad una categoria merceologica diversa rispetto all'Attività.

In caso di Sinistro, il Limite di Indennizzo è di Euro 10.000 e la Compagnia applica uno Scoperto del 10% con il minimo di Euro 500.

Art. 5.5.2 TOP – Furto e Rapina presso terzi

In deroga a di quanto previsto dall'Art. 5.4, la Compagnia, **nei limiti e secondo le condizioni stabilite dal presente Contratto**, si impegna a indennizzare l'Assicurato per i danni di Furto o Rapina subiti da beni assicurati con le seguenti modalità:

- a) per le Merci, qualora i beni assicurati siano in deposito o lavorazione presso terzi in Europa (S.E.E.), **solo se il Furto o la Rapina sia avvenuta con le modalità previste dall'Art. 5.4 BASE;**
- b) per i beni assicurati Contenuto e Macchinari e attrezzature, impianti industriali e commerciali, qualora si trovino presso fiere e mostre in Europa (S.E.E), a cui l'Assicurato partecipa come espositore, **solo se il Furto o la Rapina sia avvenuta con le modalità previste dall'Art. 5.4 BASE.**

Qualora i beni assicurati sottratti o danneggiati fossero già assicurati con altra polizza sottoscritta dall'organizzatore della fiera o mostra (o da altri nell'interesse e per conto dello stesso), **la presente garanzia opera esclusivamente per la parte eventualmente rimasta scoperta da tale assicurazione** (senza applicazione di alcun Scoperto e relativo minimo).

Sono esclusi i danni subiti:

- Enti particolari, **nonché quadri, tappeti ed oggetti d'arte;**
- Effetti personali dell'Assicurato e dei suoi Addetti;
- Valori e Preziosi.

Si applicano i seguenti Limiti di Indennizzo:

LIMITI DI INDENNIZZO IN CASO DI SINISTRO	
a) Macchinari, attrezzature, impianti industriali e commerciali	50% della Somma assicurata
b) Merci	50% della Somma assicurata
c) Contenuto	50% della Somma assicurata

In caso di Sinistro, la Compagnia applica uno Scoperto del 10% con il minimo di Euro 500.

Art. 5.5.3 TOP – Furto con destrezza

In deroga a di quanto previsto dall'Art. 5.4, la Compagnia, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dal presente Contratto, si impegna a indennizzare l'Assicurato per i danni ai beni assicurati a seguito di Furto con destrezza ovvero quando l'autore del Furto abbia eluso l'attenzione dell'Assicurato o di un Addetto per sottrarre le Cose che aveva sotto il proprio controllo diretto. L'Assicurazione opera a condizione che il Furto si sia verificato all'interno dei locali dove si svolge l'Attività.

I beni assicurati sono esclusivamente quelli rientranti nella Somma assicurata del Contenuto.

Sono esclusi dalla presente garanzia i Valori ed i Preziosi.

Il Limite di Indennizzo per Sinistro e per Periodo assicurativo è di Euro 2.000.

In caso di Sinistro, la Compagnia applica una Franchigia di Euro 250.

Art. 5.5.4 TOP – I danni commessi dagli autori del Furto o della Rapina ai locali contenenti i beni assicurati

In caso di Sinistro derivante da un evento in garanzia nella presente sezione, la Compagnia, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dal presente Contratto, si impegna a indennizzare l'Assicurato per i danni commessi dagli autori del Furto o Rapina, durante o immediatamente dopo l'azione criminosa, ai locali dove si trovano i beni assicurati, sia internamente che esternamente. Sono compresi gli Atti vandalici.

Il Limite di Indennizzo per Sinistro è di Euro 10.000.

In caso di Sinistro, la Compagnia applica una Franchigia di Euro 500.

Art. 5.5.5 TOP – Furto di Valori riposti in Mezzi di custodia

La Compagnia, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dal presente Contratto, si impegna a indennizzare l'Assicurato per i danni di Furto di Valori conservati in Mezzi di chiusura regolarmente chiusi.

L'Assicurazione opera se il Furto sia avvenuto con le modalità previste dall'Art. 5.4 BASE, lettera a).

Il Limite di Indennizzo per Sinistro e per Periodo assicurativo è di Euro 3.000.

In caso di Sinistro, la Compagnia applica uno Scoperto del 10% con il minimo di Euro 500.

Art. 5.5.6 TOP – Spese in seguito a Sinistro

In caso di Sinistro derivante da un evento in garanzia nella presente sezione, la Compagnia si impegna a rimborsare all'Assicurato le seguenti spese effettivamente sostenute:

- a) Spese per forzata inattività: si tratta delle spese straordinarie sostenute a seguito di un periodo di inattività derivante dai danni di Furto o di Rapina subiti dall'Assicurato. Sono comprese a titolo esemplificativo:
- spese di locazione temporanea di locali sostitutivi;
 - costi per il noleggio di attrezzature e impianti necessari alla prosecuzione dell'Attività;
 - spese di trasporto e sistemazione provvisoria di Merci.

Per ottenere dalla Compagnia il rimborso, è necessario che l'Assicurato presenti la documentazione delle spese sostenute entro 120 giorni decorrenti dalla data del Sinistro.

Il Limite di Indennizzo per Sinistro e Periodo assicurativo è di Euro 2.000 e, in caso di Sinistro, la Compagnia applica uno Scoperto del 10% con il minimo di Euro 500.

- b) Spese per il potenziamento dei Mezzi di chiusura e protezione: si tratta delle spese sostenute dall'Assicurato, conseguenti ad un Sinistro indennizzabile della presente sezione, per adeguare i Mezzi di chiusura e protezione a quanto previsto dall'Art. 5.3 Mezzi di chiusura. Per ottenere dalla Compagnia il rimborso, è necessario che l'Assicurato presenti la documentazione delle spese sostenute entro 120 giorni decorrenti dalla data del Sinistro.

Il Limite di Indennizzo per Sinistro e Periodo assicurativo è di Euro 1.000.

- c) Spese per la sostituzione delle Serrature: si tratta delle spese sostenute dall'Assicurato, conseguenti ad un Sinistro indennizzabile della presente sezione, per sostituire le Serrature danneggiate dagli autori del Furto poste a chiusura dei locali contenenti i beni assicurati. Per ottenere dalla Compagnia il rimborso, è necessario che l'Assicurato proceda alla sostituzione entro 2 giorni lavorativi decorrenti dalla data del Sinistro.

Il Limite di Indennizzo per Sinistro e Periodo assicurativo è di Euro 500.

d) Spese sanitarie conseguenti a Malore o Infortunio durante la Rapina: si tratta delle spese sanitarie sostenute dall'Assicurato, dagli Addetti o familiari conseguenti ad un Malore o ad un Infortunio verificatosi durante la Rapina. **La garanzia opera a condizione che dalla documentazione sanitaria risulti che le spese sanitarie sono state sostenute proprio in relazione al Malore o all'Infortunio verificatosi in occasione della Rapina. Per ottenere dalla Compagnia il rimborso, è necessario che l'Assicurato presenti la documentazione sanitaria delle spese sostenute entro 120 giorni decorrenti dalla data del Sinistro.**

Il Limite di Indennizzo per Sinistro e Periodo assicurativo è di Euro 1.000.

In caso di Sinistro, la Compagnia applica uno Scoperto del 10% con il minimo di Euro 250.

e) Spese per il riacquisto o riparazioni di Enti particolari: si tratta delle spese sostenute dall'Assicurato, conseguenti ad un Sinistro indennizzabile della presente sezione, per riacquistare o riparare Enti particolari danneggiati dagli autori del Furto. **Per ottenere dalla Compagnia il rimborso, è necessario che l'Assicurato presenti la documentazione delle spese sostenute entro 120 giorni decorrenti dalla data del Sinistro. Il Limite di Indennizzo per Sinistro e Periodo assicurativo è di Euro 2.000.**

Art. 5.6 Garanzie Specifiche per l'Attività

Le seguenti Garanzie sono valide se richiamate sulla Polizza.

Art. 5.6.1 Rapina clienti

(Garanzia specifiche per le Attività identificate dai codici ATECO: 56.11.11, 56.11.12, 56.11.21, 56.11.22, 56.11.23, 56.11.24, 56.11.91, 56.11.92, 56.11.93, 56.12.01, 56.12.02, 56.12.03, 56.30.01, 56.30.02, 56.30.03, 56.30.04)

La Compagnia, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dal presente Contratto, si impegna a indennizzare i danni subiti dai clienti dell'Assicurato per Rapina a condizione che la stessa si sia verificata:

- presso i locali dell'Assicurato (sala, veranda, giardino interno, parcheggio coperto);
- durante l'orario di apertura al pubblico;
- per sottrazioni di:
 - denaro contante;
 - assegni, traveller's cheque, buoni regalo;
 - carte di credito/debito (fino al momento del blocco);
 - gioielli e orologi portati dai clienti;
 - borse, valigie, zaini contenenti valori personali;
 - telefoni e dispositivi elettronici (smartphone, tablet, laptop dei clienti);
- mediante violenza o minaccia nei confronti dei clienti o del personale.

La garanzia copre anche la Rapina dei seguenti beni:

- documenti di valore (passaporti, tessere, ecc.) – solo se il cliente dichiara il valore;
- altre cose mobili di valore che il cliente dichiara al momento della Rapina.

L'Assicurazione opera se in Polizza risulta per il Contenuto la relativa Somma assicurata.

Il Limite di Indennizzo per Sinistro è di Euro 2.000, mentre per singolo cliente il Limite di Indennizzo è di Euro 500.

Art. 5.6.2 Furto ai Distributori automatici

(Garanzia specifiche per le Attività identificate dai codici ATECO: 47.11.02, 47.25.00, 47.26.01, 47.26.02, 47.26.09, 47.27.10, 47.27.20, 47.27.30, 47.73.90, 47.75.00, 47.92.10)

La Compagnia, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dal presente Contratto, si impegna a indennizzare l'Assicurato per il Furto di Merci esposte e Valori contenuti dai Distributori automatici dell'Attività solidamente fissati alle pareti o al suolo. **La garanzia opera se il Furto si è verificato con Scasso o effrazione dei Distributori automatici.**

Sono compresi i danni subiti dal Distributore automatico a seguito dell'effrazione.

In caso di Sinistro, è applicata una Franchigia di Euro 250 per Sinistro.

Il Limite di Indennizzo per Sinistro e per Periodo assicurativo è di Euro 2.000 con l'ulteriore Limite di Euro 500 per Sinistro per i danni causati dagli autori del Furto al Distributore.

Art. 5.7 Garanzie Aggiuntive

Le seguenti Garanzie sono valide se richiamate sulla Polizza.

Art. 5.7.1 Furto agevolato da impalcature

A parziale deroga dell'Art. 5.3 Mezzi di chiusura e dell'Art. 5.4 BASE, la Compagnia, nei limiti e secondo le condizioni stabilite

dal presente Contratto, si impegna a indennizzare l'Assicurato per il Furto commesso o agevolato dall'esistenza di impalcature, ponteggi, trabattelli o altre strutture provvisorie installate presso l'Ubicazione, che consentano l'accesso ai locali o ne facilitino l'effrazione senza l'applicazione sull'Indennizzo dell'eventuale aggravamento del rischio e senza l'eventuale Scoperto previsto dall'Art. 5.3.

Sono esclusi i Valori e Preziosi.

Si applicano i seguenti Limiti di Indennizzo:

LIMITI DI INDENNIZZO IN CASO DI SINISTRO	
a) Macchinari, attrezzature, impianti industriali e commerciali	70% della Somma assicurata
b) Merci	70% della Somma assicurata
c) Contenuto	50% della Somma assicurata

In caso di Sinistro, la Compagnia applica uno Scoperto del 10% con il minimo di Euro 500.

Art. 5.7.2 Infedeltà degli Addetti

A parziale deroga dell'Art. 5.3 Mezzi di chiusura e dell'Art. 5.4 BASE, la Compagnia, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dal presente Contratto, si impegna a indennizzare l'Assicurato per il Furto, la Rapina e l'Appropriazione addebita dei beni assicurati commessi o agevolati dagli Addetti durante lo svolgimento delle loro mansioni.

Si applicano i seguenti Limiti di Indennizzo:

LIMITI DI INDENNIZZO IN CASO DI SINISTRO	
a) Macchinari, attrezzature, impianti industriali e commerciali	5% della Somma assicurata
b) Merci	5% della Somma assicurata
c) Contenuto	5% della Somma assicurata
d) Valori	Euro 1.000

In caso di Sinistro, la Compagnia applica uno Scoperto del 10% con il minimo di Euro 500.

Art. 5.7.3 Flottante stagionale

Il Contraente ha la facoltà di aumentare temporaneamente la Somma assicurata Merci, in sede di sottoscrizione del Contratto, con le seguenti modalità:

- l'Assicurazione può essere elevata con tre soluzioni: 10% o 20% o 30% della Somma assicurata;
- l'aumento ha una durata massima di 90 giorni consecutivi con il limite temporale della scadenza del Contratto;
- il Contraente ha un massimo di 2 periodi di aumento per ciascun Periodo assicurativo;
- al termine del periodo richiesto per l'aumento, la Somma assicurata ritorna all'importo originario.

La garanzia richiede un premio supplementare che viene pagato in sede di sottoscrizione del Contratto o di rinnovo annuale, senza alcuna operazione di regolazione del premio.

Art. 5.7.4 Furto di veicoli all'aperto

A parziale deroga dell'Art. 5.3 Mezzi di chiusura e dell'Art. 5.4 Garanzie BASE, la Compagnia, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dal presente Contratto, si impegna a indennizzare l'Assicurato per il Furto, totale o parziale, e la Rapina dei seguenti veicoli:

- autoveicoli, motoveicoli, macchine agricole, macchine operatrici e rimorchi, anche se di proprietà di terzi, parcheggiati all'aperto.

La presente garanzia è operante purché l'area di parcheggio dell'Ubicazione assicurata sia interamente cintata per tutto il perimetro con recinzioni fisse o in muratura e gli eventuali cancelli di accesso siano regolarmente chiusi con Serrature o lucchetti. Nei muri di cinta sono ammesse inferriate e nei Serramenti sono ammesse luci purché di dimensioni non praticabili senza effrazione delle relative strutture.

I veicoli devono essere regolarmente chiusi e le chiavi di avviamento devono essere custodite in luogo idoneo (es. cassetti, armadietti, armadi, ecc.) all'interno dei locali dell'Assicurato.

L'Assicurazione opera se in Polizza risulta per il Contenuto la relativa Somma assicurata.

Il Limite di Indennizzo è di Euro 100.000 per Sinistro e per Periodo assicurativo

In caso di Sinistro, la Compagnia applica uno Scoperto del 10% con il minimo di Euro 500.

Art. 5.7.5 Innalzamento dello scoperto

Il Contraente, al momento della sottoscrizione del Contratto, può richiedere l'innalzamento dello Scoperto e del relativo minimo per Sinistro, fissandolo nella misura del 20% con un minimo pari a Euro 2.500. La presente garanzia comporta che, per tutti i Sinistri indennizzabili della Sezione Furto e Rapina nei quali sia previsto uno Scoperto o una Franchigia, venga applicato lo Scoperto così aumentato con il relativo minimo.

Art. 5.7.6 Furto o Rapina presso l'abitazione del Prestatore di lavoro o dell'Assicurato o del Titolare

A parziale deroga dell'Art. 5.3 Mezzi di chiusura e dell'Art. 5.4 Garanzie BASE, la Compagnia, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dal presente Contratto, si impegna a indennizzare l'Assicurato per il Furto e la Rapina dei beni assicurati (ad esempio, campionari, strumenti di lavoro, apparecchiature portatili) che si trovino all'interno dell'abitazione del Prestatore di lavoro o dell'Assicurato o del Titolare.

La presente garanzia opera per il danno di Furto a condizione che l'autore si sia introdotto nei locali contenenti i beni stessi, violandone le difese esterne mediante:

- rottura, Scasso;
- uso fraudolento di chiavi;
- uso di grimaldelli o di arnesi simili;
- con uso di chiavi, transponder, tessere a banda magnetica o a chip/ microchip, smarrite o sottratte al Prestatore di lavoro o Assicurato o al Titolare; questa garanzia è valida dalla data della denuncia di smarrimento o sottrazione delle chiavi all'Autorità competente fino alle ore 24 del secondo giorno lavorativo successivo.

La presente garanzia non opera per i Valori.

Si applicano i seguenti Limiti di Indennizzo:

LIMITI DI INDENNIZZO IN CASO DI SINISTRO E PER PERIODO ASSICURATIVO

a) Macchinari, attrezzature, impianti industriali e commerciali	30% della Somma assicurata	Limite di Indennizzo complessivo: Euro 10.000
b) Merci	30% della Somma assicurata	
c) Contenuto	30% della Somma assicurata	

In caso di Sinistro, la Compagnia applica uno Scoperto del 10% con il minimo di Euro 500.



Art. 5.8 Altre disposizioni relative alla copertura

Le seguenti clausole sono sempre operanti.

Art. 5.8.1 Trasloco

In caso di trasferimento dell'Attività, il Contraente deve avvisare la Compagnia prima del trasloco. Durante le operazioni di trasloco sono applicate le disposizioni di cui Art. 5.4.4 BASE – Furto o Rapina all'esterno o in occasione di trasloco.

Per i 15 giorni successivi alla data di conclusione del trasferimento, i beni assicurati sono validi sia nella vecchia sia nella nuova Ubicazione fino al 50% della Somma assicurata e nei limiti indicati nella polizza. Questa estensione non è valida se la nuova Ubicazione dell'Attività è fuori dal territorio italiano.

A trasloco ultimato il Contraente deve recarsi presso la Compagnia per aggiornare i dati della Polizza. In assenza di aggiornamento, trascorso il suindicato periodo di 15 giorni, la copertura resterà sospesa sulla nuova Ubicazione fino al momento dell'aggiornamento del Contratto con i dati della nuova Ubicazione. La data di conclusione del trasferimento deve essere documentata, specificatamente, attraverso fattura o diversa documentazione emessa dall'impresa di trasloco o di trasporto di cui l'Assicurato si sia avvalso per traslocare o da altra documentazione equipollente.

Art. 5.8.2 Beni in leasing

I beni in leasing sono compresi nel Contratto solo se espressamente indicati in Polizza. Qualora i beni in leasing siano assicurati con altro Contratto ad essi dedicata, in caso di Sinistro la Compagnia risponde solo per la parte di danno eccedente.

Art. 5.8.3 Dipendenze e/o Pertinenze separate

Qualora l'Attività preveda la presenza di Dipendenze e/o Pertinenze separate dall'Ubicazione, utilizzate per lo stoccaggio di beni quali Merci, attrezzature o arredamento, la garanzia opera automaticamente.

In caso di Sinistro, l'Indennizzo è previsto fino al massimo 10% della Somma assicurata per Contenuto e Merci.

La garanzia opera se il Furto si verifica secondo quanto prescritto dall'Art. 5.3 Mezzi di chiusura e dall'Art. 5.4 BASE.

La presente estensione non è valida qualora, all'interno delle dipendenze e/o pertinenze, sia svolta — anche in modo non continuativo — un'attività industriale o commerciale.

Sono esclusi Valori e Preziosi.

In caso di Sinistro, la Compagnia applica uno Scoperto del 10% con il minimo di Euro 500, salvo che l'evento preveda nel Contratto degli importi più elevati.

Art. 5.8.4 Presenza dell'impianto di allarme

La Compagnia prende atto che i locali contenenti i beni assicurati e/o l'Ubicazione assicurata sono protetti da impianto di allarme antifurto, installato da una ditta specializzata e omologato alle norme vigenti, in grado di segnalare l'introduzione nei locali e i tentativi di manomissione.

Il Contraente o l'Assicurato dichiara di attivare detto impianto di allarme **ogni qualvolta nei locali contenenti i beni assicurati non vi sia presenza di persone o comunque in occasione della chiusura dei locali contenenti i beni assicurati.**

La Compagnia può richiedere di poter visionare l'impianto di allarme antifurto in occasione dell'ispezione del Rischio, a seguito o meno di Sinistro, per verificarne la sua effettiva qualità e funzionalità.

Tale condizione prevede l'applicazione di una riduzione di Premio sulla sezione Furto e Rapina.

Se, in caso di Sinistro, la Compagnia accerta che il mancato funzionamento è imputabile a carenza di manutenzione o mancata riparazione di un guasto all'impianto oppure l'impianto stesso non sia stato attivato, **la Compagnia applica lo Scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.500 che prevale su Scoperti e Franchigie presenti nel Contratto.**

Art. 5.8.5 Presenza del custode

Il Contraente, al momento della sottoscrizione del Contratto, deve dichiarare se si avvale di un custode nell'area dell'Ubicazione. Tale condizione prevede l'applicazione di una riduzione di premio sulla sezione Furto e Rapina.

Qualora si rilevi, durante l'accadimento del Sinistro, la mancata presenza del custode, la Compagnia applica lo Scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.500 che prevale su Scoperti e Franchigie presenti nel Contratto.

Art. 5.8.6 Ubicazione in un centro commerciale o artigianale

Il Contraente, al momento della sottoscrizione del Contratto, deve dichiarare se i locali dove si svolge l'Attività assicurata siano collocati all'interno di un centro commerciale o artigianale. L'attivazione della presente garanzia prevede l'applicazione di una riduzione di premio sulla sezione Furto e Rapina

Qualora si rilevi, durante l'accadimento del Sinistro, la mancata ubicazione dei locali assicurati in un centro commerciale o artigianale, la Compagnia applica lo Scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.500 che prevale su Scoperti e Franchigie presenti nel Contratto.

Art. 5.8.7 Furto o Rapina di fustelle farmaceutiche

La Compagnia, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dal presente Contratto, si impegna a indennizzare l'Assicurato per il pregiudizio economico subito per il Furto e la Rapina delle fustelle farmaceutiche:

- nei locali dove si svolge l'Attività;
- presso terzi;

purché l'evento si sia verificato con le modalità prescritte dall'Art. 5.4 BASE.

L'Assicurazione opera se in Polizza risulta per il Contenuto la relativa Somma assicurata.

In caso di Sinistro, il Limite di Indennizzo è di Euro 2.000 per Sinistro e per Periodo assicurativo.

Art. 5.8.8 Scoperto obbligatorio

Premesso che, in sede di sottoscrizione del Contratto, il Contraente è tenuto a dichiarare la classe di rischio delle Merci assicurate, individuata sulla base della seguente tabella:

CLASSE	DESCRIZIONE	ESEMPI DI MERCI	CARATTERISTICHE DI RISCHIO
Classe 1 – Rischio Basso	Merci di basso valore o difficili da rivendere	Carta, libri, materiali da costruzione, prodotti agricoli	Scarso interesse per furto, basso valore unitario, difficile movimentazione
Classe 2 – Rischio Medio	Merci di valore medio, meno appetibili per furto mirato	Elettrodomestici, utensili, abbigliamento generico, giocattoli	Ingombro maggiore, valore medio, rivendibilità limitata
Classe 3 – Rischio Alto	Merci costose ma meno liquide o più ingombranti	TV, computer, cosmetici, profumi, farmaci, vini pregiati	Buon valore commerciale, moderata facilità di furto, stoccaggio critico
Classe 4 – Rischio Molto Alto	Merci di alto valore, facilmente trasportabili e rivendibili	Oro, gioielli, orologi di lusso, smartphone, tablet, abbigliamento firmato	Elevata attrattività, basso volume/peso, mercato nero attivo

La presenza, anche minima, di Merci appartenenti a una classe di rischio superiore è condizione sufficiente per determinare l'attribuzione delle Merci alla classe di rischio più elevata.

Qualora si rilevi, in sede di Sinistro, che la classe di attribuzione per le Merci fosse la classe 4 – Rischio molto elevato –, la Compagnia applica uno Scoperto del 10% con il massimo di Euro 2.500.

Art. 5.8.9 Limitazione dello Scoperto

In caso di Sinistro, qualora sul Danno liquidabile si debbano applicare più Scoperti, si applica lo Scoperto unificato non superiore al 30% con il massimo di Euro 2.500.

Art. 5.8.10 Sospensione dell'Assicurazione per i locali incustoditi

Se i locali che contengono i beni assicurati rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi, l'Assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del 45° giorno. Per i Valori la sospensione decorre invece dalle ore 24 del 15° giorno di mancata custodia.

**Art. 5.9 Esclusioni**

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) a Impianti fotovoltaici, solari e termici per i quali va attivata la specifica sezione del Modello Multirischi;
- b) a preziosi (se non per uso industriale e purché inerenti all'Attività assicurata);
- c) ai locali contenenti i beni assicurati commessi dagli autori del Furto o Rapina, durante o immediatamente dopo l'azione criminosa, salvo quanto previsto dall' Art. 5.5.4 TOP – danni commessi dagli autori del Furto o della Rapina ai locali contenenti i beni assicurati, se indicata in Polizza la formula TOP;
- d) a Valori, salvo quanto previsto dall'art. 5.4.5. BASE Trasporto Valori e dall'Art. 5.5.5 TOP – Furto di Valori conservati in Mezzi di custodia se indicata in Polizza la formula TOP;
- e) alle fustelle farmaceutiche, salvo quanto previsto dall' Art. 5.8.7 – Furto o Rapina di fustelle farmaceutiche;
- f) ad aeromobili di qualsiasi tipo;
- g) a veicoli di qualsiasi genere, salvo quanto previsto dall' Art. 5.4.2 BASE – Furto di autovetture di clienti con chiavi originali e dall' Art. 5.7.4 – Furto di veicoli all'aperto;
- h) a natanti e imbarcazioni, se non per uso industriale e purché inerenti all'Attività assicurata. L'Assicurazione opera per le eventuali parti di natanti e imbarcazioni di clienti (es. motori amovibili) in riparazione o manutenzione o in custodia all'Assicurato stesso;
- i) causati da Attacco informatico;
- j) a beni assicurati per Furto e Rapina, ma durante il trasporto per i quali va attivata la specifica sezione del Modello Multirischi, salvo quanto previsto dall'Art. 5.4.1 BASE – Commercio elettronico (e-commerce);
- k) a beni assicurati presso Dipendenze e/o Pertinenze, salvo quanto previsto dall' Art. 5.8.3 – Dipendenze e/o Pertinenze separate;
- l) a beni assicurati presso terzi, salvo quanto previsto dall' Art. 5.5.2 TOP – Furto e Rapina presso terzi e dall' Art. 5.7.6 Furto o Rapina presso l'abitazione del Prestatore di lavoro o dell'Assicurato o del Titolare);

- m) ai beni assicurati con Furto con destrezza, salvo quanto previsto dall' Art. 5.5.3 TOP (Furto con destrezza);
- n) a beni non attinenti all'Attività, salvo quanto previsto dall' Art. 5.5.1 (Furto e Rapina delle Merci di categoria diversa rispetto all'Attività, se indicati in Polizza;
- o) a carburanti od altri combustibili liquidi o gassosi posti in serbatoi esterni o interrati, salvo quanto previsto dall'Art. 5.4 BASE, lettera c);
- p) verificatisi in occasione di incendi, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra, anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità, rivolte, insurrezioni, confische, requisizione;
- q) impianti esterni fissi per natura o destinazione al servizio del Fabbricato in cui si trovano i beni assicurati, salvo quanto previsto dall'Art. 5.4 BASE, lettera c);
- r) I sinistri commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
- dell'Assicurato o delle persone conviventi o legate da vincoli di parentela o affinità;
 - se persona giuridica, dei rappresentanti legali, degli amministratori, dei soci a responsabilità illimitata o delle persone con loro conviventi o a loro legati da vincoli di parentela o affinità;
 - da persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge (Addetti), salvo quanto previsto dall'Art. 5.4 BASE, lettera c) e dall' Art. 5.7.2 Infedeltà degli Addetti, se indicata in Polizza;
 - da persone incaricate della sorveglianza delle cose e dei locali assicurati;
 - da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti i beni assicurati;
- s) a beni mobili collocati all'aperto, salvo quanto previsto dall'Art. 5.4 Garanzie BASE, lettera c) -vetrinette esterne, dall'art. 5.4.3 BASE - Furto o Rapina all'esterno o in occasione di trasloco e dall' Art. 5.6.2 - Furto ai Distributori automatici, se indicata in polizza;
- t) di Furto e Rapina, alle stazioni di servizio e autolavaggi, del carburante posto in serbatoi interrati, né per i Valori riposti nelle colonnine self-service per il rifornimento di carburante o per l'attivazione dell'autolavaggio, né per i danni causati dai ladri alle suddette colonnine self-service;
- u) indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi non riguardanti la materialità dei beni assicurati, salvo per quanto previsto dall' Art. 5.5.6 TOP - Spese in seguito al Sinistro, se indicata in polizza.
- v) a bagaglio, indumenti e ogni altro oggetto collocato nei veicoli all'aperto.



Art. 5.10 Tabella Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo

Per il Contenuto e le Merci si applicano i seguenti limiti:

Contenuto	- Arredamento (escluso il mobilio in genere): nell'ambito della Somma assicurata con il limite di € 15.000 per singolo oggetto.
Valori	- Denaro fino al 10% della Somma assicurata Contenuto e/o Macchinari, attrezzature, impianti industriali e commerciali con il massimo di € 2.500 per Periodo assicurativo se riposti fuori dai Mezzi di custodia. - Denaro fino al 20% della Somma assicurata Contenuto e/o Macchinari, attrezzature, impianti industriali e commerciali con il massimo di € 5.000 per Periodo assicurativo se riposti nei Mezzi di custodia.
Contenuto delle dipendenze	- Fino al 30% della Somma assicurata per il Contenuto e/o Macchinari, attrezzature, impianti industriali e commerciali e Merci con il massimo di € 50.000 per Periodo assicurativo. - Fino al 30% della somma assicurata per il Contenuto e/o Macchinari, attrezzature, impianti industriali e commerciali e Merci con il massimo di € 50.000 per Periodo assicurativo.
Merci/Contenuto	- Merci/Contenuto (limitatamente agli oggetti d'arte e d'antiquariato): nell'ambito della somma assicurata con il limite di € 15.000 per singolo oggetto.

La presente tabella riassume per singola Garanzia lo Scoperto, la Franchigia (o minimo di Scoperto) ed il Limite d' Indennizzo. Se non diversamente indicato, gli Scoperti e le Franchigie si applicano per ciascun Sinistro. Per le garanzie non riportate nella tabella non sono applicati Scoperti, Franchigie e Limiti.

SEZIONE FURTO E RAPINA

BASE	Scoperto	Franchigia (o minimo di Scoperto)	Limite di Indennizzo
Art. 5.3 Difformità dei mezzi di chiusura	20%	-	80% del danno
Art. 5.4 BASE	10%	€ 500	Limite di Indennizzo riportato in Polizza
Art. 5.4 BASE – lettera c), Punto 3 Furto di carburanti e lubrificanti o liquidi analoghi da un serbatoio posto all'esterno	Non previsto	€ 250	€ 1.000 per Sinistro per Periodo assicurativo
Art. 5.4 BASE – lettera c), Punto 4 Furto di Merci esposte nelle vetrinette esterne	Non previsto	€ 250 € 1.000 senza vetro antifondamento	€ 1.000 per Sinistro per Periodo assicurativo
Art. 5.4.1 BASE – Commercio elettronico (e-commerce)	Non previsto	€ 250	€ 1.000 per singolo Sinistro e € 5.000 per Periodo assicurativo
Art. 5.4.2 BASE – Furto di autovetture di clienti	Non previsto	€ 250	€ 1.500 per singolo Sinistro e Periodo assicurativo
Art. 5.4.3 BASE – Furto o Rapina all'esterno o in occasione di trasloco	Non previsto	- € 500 - € 250 per commercio ambulante	- € 5.000 per Sinistro e Periodo assicurativo € 1.000 per Sinistro per commercio ambulante
Art. 5.4.4 BASE – Spese per periti e consulenti	Non previsto	Non previsto	€ 5.000 per singolo Sinistro
Art. 5.4.5 BASE – Trasporto Valori	10%	€ 500	Limite di Indennizzo riportato in Polizza per Sinistro e per Periodo assicurativo
Garanzie TOP	Scoperto	Franchigia (o minimo di Scoperto)	Limite di Indennizzo
Art. 5.5.1 TOP – Furto e Rapina delle Merci di categoria diversa rispetto all'Attività	10%	€ 500	€ 10.000 per Sinistro
Art. 5.5.2 TOP – Furto e Rapina presso terzi	10%	€ 500	50% della Somma assicurata per Sinistro
Art. 5.5.3 TOP – Furto con destrezza	Non previsto	€ 250	€ 2.000 per Sinistro e per Periodo assicurativo
Art. 5.5.4 TOP – I danni commessi dagli autori del Furto o della Rapina ai locali contenenti i beni assicurati	Non previsto	€ 500	€ 10.000 per Sinistro
Art. 5.5.5 TOP – Furto di Valori conservati in Mezzi di custodia	10%	€ 500	€ 3.000 per Sinistro e per Periodo assicurativo
Art. 5.5.6 TOP – Spese per forzata inattività	10%	€ 500	€ 2.000 per Sinistro e per Periodo assicurativo
Art. 5.5.6 TOP – Spese per il potenziamento dei Mezzi di chiusura e protezione	Non previsto	Non previsto	€ 1.000 per Sinistro e per Periodo assicurativo
Art. 5.5.6 TOP – Spese per la sostituzione delle Serrature	Non previsto	Non previsto	€ 500 per Sinistro e per Periodo assicurativo
Art. 5.5.6 TOP – Spese sanitarie conseguenti a Malore o Infortunio durante la Rapina	10%	€ 250	€ 1.000 per Sinistro e per Periodo assicurativo
Art. 5.5.6 TOP – Spese per il riacquisto o riparazioni di Enti particolari	Non previsto	Non previsto	€ 2.000 per Sinistro e per Periodo assicurativo

Garanzie Specifiche per l'Attività	Scoperto	Franchigia (o minimo di Scoperto)	Limite di Indennizzo
Art. 5.6.1 Rapina clienti	Non previsto	Non previsto	- € 2.000 per singolo Sinistro e Periodo assicurativo - € 500 per Sinistro per singolo cliente
Art. 5.6.2 Furto ai Distributori automatici	Non previsto	€ 250	- € 2.000 per singolo Sinistro e Periodo assicurativo - € 500 per Sinistro per danni al Distributore
Garanzie Aggiuntive	Scoperto	Franchigia (o minimo di Scoperto)	Limite di Indennizzo
Art. 5.7.1 Furto agevolato da impalcature	10%	€ 500	- 70% della Somma assicurata Merci - 70% della Somma assicurata Macchinario, attrezzature, impianti industriali e commerciali - 50% della Somma assicurata Contenuto
Art. 5.7.2 Infedeltà degli Addetti	10%	€ 500	- 5% della Somma assicurata - € 1.000 per Valori
Art. 5.7.4 Furto di veicoli all'aperto	10%	€ 500	€ 100.000 per Sinistro e per Periodo assicurativo
Art. 5.7.5 Innalzamento dello scoperto	20%	€ 2.500	-
Art. 5.7.6 Furto/Rapina presso l'abitazione del Prestatore di lavoro o dell'Assicurato	10%	€ 500	30% della Somma assicurata con il massimo di € 10.000 per Sinistro e Periodo assicurativo
Art. 5.8.1 Trasloco	Non previsto	Non previsto	Per 15 giorni post trasloco: 50% della Somma assicurata in vecchia e nuova Ubicazione
Art. 5.8.3 Dipendenze e/o Pertinenze separate	10%	€ 500	10% della Somma assicurata Merci e Contenuto
Art. 5.8.4 Presenza dell'Impianto di allarme (Mancato funzionamento)	10%	€ 2.500	-
Art. 5.8.5 Presenza del custode (Mancata presenza)	10%	€ 2.500	-
Art. 5.8.6 Ubicazione in un centro commerciale o artigianale (Mancata ubicazione)	10%	€ 2.500	-
Art. 5.8.7 Furto o Rapina di fustelle farmaceutiche	Non previsto	Non previsto	€ 2.000 per Sinistro e per Periodo di assicurativo
Art. 5.8.8 Scoperto obbligatorio (Merci in classe 4)	10%	€ 2.500	Da Condizioni di Assicurazione
Art. 5.8.9 Limitazione dello Scoperto (Presenza più scoperti)	30%	€ 2.500	Da Condizioni di Assicurazione

Sezione 6 – Impianti fotovoltaici, solari e termici

Art. 6.1 Struttura della sezione

La sezione Impianti fotovoltaici, solari e termici si articola in due formule assicurative:

- BASE: offre un primo livello di protezione/copertura assicurativa;
- TOP: include quanto previsto dalla formula BASE e aggiunge ulteriori garanzie.



Art. 6.2 Beni assicurati e forma dell'Assicurazione

La sezione assicura gli Impianti fotovoltaici, solari e termici, così denominati in Polizza:

- Danni Diretti Impianto: copertura obbligatoria
- Danni Indiretti Impianto: copertura facoltativa;
- Responsabilità Civile Impianto: copertura facoltativa.

nell'Ubicazione in cui si svolge l'Attività, comprese le sedi operative e le Dipendenze e/o Pertinenze (anche separate), **salvo che non sia diversamente specificato.**

Le garanzie sono prestate nella forma a Primo rischio assoluto.

Per gli Impianti di nuova costruzione o con un massimo di 24 mesi dalla data di collaudo, la Somma assicurata deve corrispondere all'importo della fattura senza considerare eventuali sconti. Per gli Impianti con più di 24 mesi dalla data di collaudo, la Somma assicurata deve corrispondere al valore necessario per rimpiazzare/sostituire l'impianto stesso, in termini di qualità e funzionalità.

I beni in leasing sono compresi nell'Assicurazione della presente sezione. Qualora i beni in leasing siano assicurati con altro Contratto ad essi dedicato, **in caso di Sinistro la Compagnia risponde solo per la parte di danno eccedente.**

L'Assicurazione riepiloga i Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti all'Art. 6.8.



Art. 6.3 Estensione territoriale

L'Assicurazione è operante esclusivamente nell'ambito del territorio italiano.



Art. 6.4 BASE

La Compagnia indennizza, **entro le Somme assicurate e nei limiti indicati nel Contratto**, i danni materiali e diretti agli Impianti fotovoltaici, solari e termici, anche se di proprietà di terzi, purché utilizzati dall'Assicurato stesso in forza di un contratto di leasing o di altre forme di locazione, da un qualunque evento accidentale **non espressamente escluso.**

L'Assicurazione opera a condizione che l'Impianto:

- sia stato realizzato a regola d'arte da impresa abilitata;
- sia conforme alle disposizioni di legge in materia edilizia, elettrica, antincendio ed energetica vigenti;
- sia munito della documentazione tecnica e delle autorizzazioni necessarie previste dalla normativa applicabile;
- sia regolarmente installato e fissato agli appositi sostegni, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati.

In caso di Sinistro, se l'Impianto non presenta una o più delle condizioni suindicate, la Compagnia indennizza all'Assicurato il 70% del Danno liquidabile a termini contrattuali, restando il 30% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

Art. 6.4.1 BASE – Eventi atmosferici

La Compagnia, **nei limiti e secondo le condizioni stabilite dal presente Contratto**, si impegna a indennizzare l'Assicurato per i danni derivanti da:

- uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria, caduta di alberi o altri oggetti in genere abbattuti o trasportati dal vento per effetto di tali eventi; **la garanzia vale solo se questi eventi sono di tale violenza da causare danni visibili a più beni, anche non assicurati, nell'area interessata dall'evento stesso;**
- bagnamento dovuto a pioggia o grandine penetrate attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti e ai serramenti dalla violenza degli eventi indicati alla precedente lettera a);
- grandine;
- eventi atmosferici eccezionali, definiti come Bombe d'acqua, ovvero precipitazioni piovose di intensità straordinaria e concentrata in brevi intervalli temporali, tali da provocare allagamenti, infiltrazioni o tracimazioni;
- crollo totale o parziale del Tetto o delle pareti causato da sovraccarico di neve. **Si intendono esclusi i danni qualora**

i fabbricati, dove sono installati gli Impianti fotovoltaici, risultino non conformi alle norme di legge ed a eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi di neve, vigenti all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del Tetto.

Si applicano i seguenti Limiti di Indennizzo:

LIMITI DI INDENNIZZO IN CASO DI SINISTRO

a) Uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria, caduta di alberi o altri oggetti in genere abbattuti o trasportati dal vento per effetto di tali eventi	40% della Somma assicurata Danni Diretti Impianto
b) Bagnamento dovuto a pioggia o grandine penetrate attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti e ai serramenti dalla violenza degli eventi indicati alla precedente lettera a)	40% della Somma assicurata Danni Diretti Impianto
c) Grandine su Impianti il cui collaudo risulti effettuato entro i 6 mesi antecedenti la data di Efficacia del Contratto	40% della Somma assicurata Danni Diretti Impianto
c) Grandine su Impianti il cui collaudo risulti effettuato oltre i 6 mesi antecedenti la data di Efficacia del Contratto	20% della Somma assicurata Danni Diretti Impianto
d) Bomba d'acqua	40% della Somma assicurata Danni Diretti Impianto
e) Crollo totale o parziale del Tetto o delle pareti causato da sovraccarico di neve	40% della Somma assicurata Danni Diretti Impianto

La Compagnia non indennizza i danni causati da:

- a) eventi catastrofali, quali terremoti (sisma), alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, per i quali la legge di bilancio 2024 ha imposto l'obbligo assicurativo alle imprese;**
- b) mareggiata e penetrazione di acqua marina;**
- c) rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;**
- d) gelo e neve;**
- e) cedimento, smottamento o franamento del terreno, valanghe e slavine, ancorché verificatisi a seguito degli Eventi atmosferici suindicati.**

Qualora sull'Impianto fotovoltaico dovesse coesistere un'ulteriore copertura assicurativa per Eventi atmosferici, la presente garanzia opera a secondo rischio.

In caso di Sinistro, la Compagnia applica uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 500.

Art. 6.4.2 BASE – Furto

La Compagnia, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dal presente Contratto, si impegna a indennizzare l'Assicurato per i danni derivanti da Furto, totale o parziale, dell'Impianto fotovoltaico assicurato, purché il Furto sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui l'Impianto assicurato è fissato.

Le installazioni a terra dovranno essere provviste di uno dei seguenti sistemi antifurto:

- 1) tutti i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni dovranno essere saldati o altra condizione che assicuri la medesima sicurezza;**
- 2) tutti i pannelli dovranno essere vincolati ai relativi supporti;**
- 3) dotazione di un chip all'interno dei pannelli che consente il "riconoscimento" dell'Inverter;**
- 4) sistema antifurto di localizzazione GPS.**

In caso di Sinistro:

- se i sistemi antifurto non siano presenti come quelli descritti ai predetti punti 1, 2, 3 e 4, la Compagnia indennizza all'Assicurato l'80% del Danno liquidabile a termini del Contratto, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, anche se si tratta di Impianti installati a terra;
- se i sistemi antifurto siano presenti come quelli descritti ai predetti punti 1, 2, 3, e 4, la Compagnia applica uno Scoperto del 10% con il minimo di Euro 500;
- se il Furto riguarda gli Impianti assicurati a terra, la Compagnia applica uno Scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.000.

Art. 6.4.3 BASE – Atti vandalici e dolosi, Terrorismo

La Compagnia, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dal presente Contratto, si impegna a indennizzare l'Assicurato per i danni derivanti da:

- a) Incendio, Esplosione, Scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di Terrorismo o di sabotaggio, atti vandalici o dolosi di terzi;
- b) ordigni esplosivi da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di Terrorismo e sabotaggio.

Il Limite di Indennizzo è dell'80% della Somma assicurata Danni Diretti Impianto per Sinistro e per Periodo assicurativo. In caso di Sinistro, la Compagnia applica una Franchigia di Euro 500.

Art. 6.4.4 BASE – Spese in seguito al Sinistro

In caso di Sinistro derivante da un evento in garanzia della presente Sezione, sono comprese le seguenti spese, fino a un massimo del 20% della Somma assicurata Danni Diretti Impianto e con un Limite di Indennizzo complessivo di Euro 5.000, purché effettivamente sostenute e documentate per:

- demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residuati del Sinistro, compresi quelli rientranti nella categoria tossici o nocivi per la normativa vigente;

in deroga a quanto sopra indicato, la Compagnia rimborsa i costi di salvataggio delle Autorità per contenere o limitare i danni, purché si siano resi necessari allo scopo di impedire, limitare, o arrestare i danni provocati dagli eventi garantiti dalla presente sezione.



Art. 6.5 TOP

Oltre a quanto previsto dall'Art. 6.4 BASE e seguenti, La Compagnia indennizza, **entro le Somme assicurate e nei limiti indicati nel Contratto**, i danni materiali e diretti agli Impianti fotovoltaici, solari e termici, anche se di proprietà di terzi, purché utilizzati dall'Assicurato stesso in forza di un contratto di leasing o di altre forme di locazione, da un qualunque evento accidentale **non espressamente escluso, a condizione che in Polizza risulti acquistata la formula TOP e sia indicata la Somma assicurata.**

Le coperture della formula TOP sono disciplinate dalle seguenti garanzie:

- Art. 6.5.1 TOP – Danni indiretti da fermo Impianto fotovoltaico
- Art. 6.5.2 TOP – Danni indiretti da fermo Impianto solare e termico
- Art. 6.5.3 TOP – Responsabilità civile Impianto
- Art. 6.5.4 TOP – Spese per periti e consulenti;

alle quali si applicano le disposizioni del presente Art. 6.5 TOP.

Art. 6.5.1 TOP – Danni indiretti da fermo Impianto fotovoltaico

In caso di Sinistro derivante da un evento in garanzia della presente Sezione, la Compagnia si impegna a indennizzare l'Assicurato per l'impatto economico negativo che può derivare dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica, **sempre che l'Impianto fotovoltaico assicurato sia collegato alla rete elettrica.**

La Compagnia non risponde delle perdite e le spese conseguenti a un prolungamento dell'inattività causato a una difficoltà nella rimessa in efficienza imputabili a cause esterne di qualsiasi tipo, ad esempio, provvedimenti dell'Autorità, sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti.

Il fermo dell'Impianto, totale e parziale, è in garanzia per un periodo massimo di 120 giorni per ripristinare la funzionalità dell'Impianto, con il Limite di Indennizzo della Somma assicurata Danni Diretti Impianto.

In caso di Sinistro, la Compagnia applica una Franchigia corrispondente a 5 giorni dalla data del Sinistro.

Qualora l'Assicurato ottenga dei benefici da parte di enti pubblici esclusivamente in conseguenza dell'interruzione o riduzione dell'Attività, tali benefici dovranno essere detratti dall'Indennizzo, a condizione che l'importo del beneficio o la comunicazione della sua erogazione pervenga all'Assicurato o al Contraente prima del pagamento dell'Indennizzo stesso.

Art. 6.5.2 TOP – Danni indiretti da fermo Impianto solare e termico

In caso di Sinistro derivante da un evento in garanzia della presente Sezione, la Compagnia si impegna a indennizzare l'Assicurato per l'impatto economico negativo che può derivare per il maggior costo sostenuto durante la fermata dell'Impianto. Il danno indiretto in garanzia consiste nella spesa aggiuntiva affrontata dall'Assicurato per produrre calore o acqua calda utilizzando risorse alternative (come energia elettrica, gas o altri sistemi) rispetto al costo che sarebbe stato sostenuto con il normale funzionamento dell'Impianto.

La Compagnia non risponde delle perdite e le spese conseguenti a un prolungamento dell'inattività causato a una difficoltà nella rimessa in efficienza imputabili a cause esterne di qualsiasi tipo, ad esempio, provvedimenti dell'Autorità, sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti.

Il fermo dell'Impianto, totale e parziale, è in garanzia per un periodo massimo di 120 giorni per ripristinare la funzionalità dell'Impianto, con il Limite di Indennizzo della Somma assicurata Danni Diretti Impianto.

In caso di Sinistro, la Compagnia applica una Franchigia corrispondente a 5 giorni dalla data del Sinistro.

Qualora l'Assicurato ottenga dei benefici da parte di enti pubblici esclusivamente in conseguenza dell'interruzione o riduzione dell'Attività, tali benefici dovranno essere detratti dall'Indennizzo, a condizione che l'importo del beneficio o la comunicazione della sua erogazione pervenga all'Assicurato o al Contraente prima del pagamento dell'Indennizzo stesso.

Art. 6.5.3 TOP – Responsabilità civile Impianto

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **entro il Massimale indicato in Polizza e nei limiti riportati nel Contratto**, di quanto sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, di danni materiali e diretti involontariamente causati a terzi per:

- a. morte
- b. lesioni personali, e
- c. danneggiamenti a cose e animali

causati involontariamente in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà o la gestione dell'Impianto.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, **entro il Massimale indicato e sino alla concorrenza del 10% del Massimale stesso**.

Per la copertura Responsabilità Civile non sono considerati terzi:

- a) l'Assicurato;
- b) il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché i componenti del suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di stato di famiglia;
- c) se l'Assicurato non è una persona fisica:
 - il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti descritti alla lettera a);
 - le società che si possono definire controllanti, controllate o collegate e i loro amministratori;
- d) gli Addetti all'Attività che subiscono il danno in occasione di lavoro;
- e) tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione alle Attività cui si riferisce l'Assicurazione.

In caso di Sinistro, la Compagnia applica una Franchigia di Euro 500.

Art. 6.5.4 TOP – Spese per periti e consulenti

In caso di Sinistro, **indennizzabile a termine della presente sezione**, sono comprese le spese ed onorari di competenza del perito che il Contraente ha scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. 11.4 – Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale), nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

Detto rimborso è subordinato alla presentazione da parte del Contraente della relativa documentazione a prova delle spese sostenute.

Il Limite di Indennizzo è di Euro 5.000 per Sinistro.

**Art. 6.6 Garanzie Aggiuntive**

Le seguenti Garanzie sono valide se richiamate sulla Polizza.

Art. 6.6.1 Eventi catastrofali

La Compagnia, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dal presente Contratto, si impegna a indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dall'Impianto fotovoltaico, solare e termico, assicurato, anche se di proprietà di terzi, causati da:

- Terremoto;
- Alluvione, Inondazione, Esondazione
- Frana

Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.

Sono compresi i danni causati per ordine dell'Autorità e quelli arrecati dai soccorritori o da qualunque persona in quanto necessari per impedire o arrestare l'evento dannoso o per limitarne le conseguenze.

Qualora sull'Impianto fotovoltaico dovesse coesistere un'ulteriore copertura assicurativa per Eventi catastrofali, la presente garanzia opera a secondo rischio.

**Art. 6.7 Esclusioni**

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) causati con dolo dell'Assicurato e del Contraente; se persona giuridica, dei rappresentanti legali, degli amministratori, dei soci a responsabilità illimitata;
- b) causati da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, assestamenti del Fabbricato, crollo totale o parziale del Fabbricato, salvo quanto previsto dall'Art. 6.6.1

Eventi catastrofali, se indicato in Polizza;

- c) causati da esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) da inquinamento e/o contaminazione in genere sia graduale che accidentale e relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento dei beni assicurati, delle acque, dell'aria e del terreno; contaminazione da sostanze radioattive;
- e) da ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione dei beni assicurati, inoltre concernenti costruzioni, riparazioni, rimpiazzi, demolizioni di cose non danneggiate nonché confische o requisizioni in genere;
- f) da aumenti del costo di riparazione o sostituzione in seguito all'applicazione di leggi/ordinanze;
- g) da assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni dei beni assicurati;
- h) da difetti di rendimento dei beni assicurati;
- i) da urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del Contraente o dell'Assicurato;
- j) da errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione;
- k) da lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento;
- l) a beni in leasing o noleggiati di cui il locatore sia responsabile per contratto o a termini di legge o se assicurate da altre polizze, salvo quanto previsto dall'Art. 6.2 Beni assicurati e forma dell'Assicurazione;
- m) da malfunzionamento di hardware, software o chip incorporati, perdita o alterazione di dati, perdite di schede, dischi, nastri, CD ROM, ed altri supporti informatici;
- n) da umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, batteri, muffa, funghi, contaminazione, roditori, animali e vegetali in genere, infiltrazione;
- o) da maggiori oneri derivanti da smaltimento e/o contaminazione da amianto;
- p) da impiego di esplosivi in genere;
- q) a tubazioni e cavi interrati inerenti i beni assicurati, se non protetti da appositi manufatti;
- r) ai beni assicurati se installati su Tetti /coperture di edifici in stato di abbandono o di rovina;
- s) causati da eventi atmosferici in generale, salvo quanto previsto dall'Art. 6.4.1 BASE - Eventi atmosferici;
- t) indiretti, salvo quanto previsto dall'Art. 6.5.1 TOP Danni indiretti da fermo Impianto fotovoltaico e Art. 6.5.2 TOP Danni indiretti da fermo Impianto solare e termico, se indicati in Polizza;
- u) causati da atti vandalici e dolosi, Terrorismo atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, salvo quanto previsto dall'Art. 6.4.3 BASE - Atti vandalici e dolosi, Terrorismo;
- v) subiti da beni assicurati nel possesso del Contraente o dell'Assicurato per la vendita o la manutenzione;
- w) che siano conseguenza naturale dell'uso o provocati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici o riconducibili a carenza di manutenzione, nonché da ruggine, ossidazione, corrosione, incrostazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, erosione, incrostazioni, che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati;
- x) in conseguenza di montaggi e smontaggi, prove e collaudi dei beni assicurati;
- y) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- z) che rientrano nelle prestazioni di contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice, o organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non sia stato sottoscritto dall'Assicurato;
- aa) di natura estetica ai beni assicurati che non ne compromettano la funzionalità;
- bb) dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della sottoscrizione del Contratto, non comunicati preventivamente alla Compagnia;
- cc) ai beni assicurati dovuti ad un Attacco informatico;
- dd) ai beni assicurati oggetto di produzione, riparazione, commercializzazione o in semplice deposito;
- ee) ai beni assicurati oggetto di Furto, salvo quanto previsto Art. 6.4.2 BASE - Furto;
- ff) subiti da beni assicurati prima del favorevole completamento dei collaudi di accettazione;
- gg) componenti dei beni assicurati in fase di costruzione, montaggio, smontaggio e/o collaudo e messa in servizio se non connessi a lavori di manutenzione o revisione;
- hh) alle linee di distribuzione o trasmissione di energia oltre i 300 metri dall'ubicazione del Macchinario;
- ii) mancato riaggancio automatico dell'Inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione
- jj) ai pannelli "stand alone" utilizzati per l'alimentazione di segnalazioni stradali.

Esclusioni ulteriori e specifiche per la copertura Danni Indiretti Impianto.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- kk) da serrate, scioperi, provvedimenti imposti dalle Autorità, stati di guerra in genere;
- ll) da mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
- mm) da giornate di sospensione dell'Attività che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il Sinistro non si fosse verificato;
- nn) causati dal prolungamento od estensione dell'inattività causati per scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali e per revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo

degli impianti danneggiati o distrutti;

Esclusioni ulteriori e specifiche per la Partita Responsabilità Civile Impianto

L'Assicurazione non comprende i danni:

- oo) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- pp) derivanti da Responsabilità Civile professionale;
- qq) sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio e non risarcitorio.

Esclusioni ulteriori e specifiche per la garanzia Eventi catastrofici

L'Assicurazione non comprende causati ai beni assicurati da eventi catastrofici non suscettibili di Indennizzo ai sensi della Legge n. 213 del 30 Dicembre 2023 e successive modifiche ed integrazioni:

- a) Fabbricati costruiti ed ampliati che risultano mancanti di un valido Titolo edilizio, salvo che l'ultimazione dei lavori risalga a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio;
- b) che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o provocati a terzi dai beni assicurati;
- c) i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
- d) i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Sono altresì esclusi i seguenti danni causati da un Evento catastrofico:

Per la garanzia Terremoto, si intendono esclusi:

- a) i danni ai beni assicurati che non si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma.

Per la garanzia Alluvioni, Inondazioni e Esondazioni, si intendono esclusi:

- a) i danni da Bombe d'acqua;
- b) frane, terremoto, smottamento del terreno;
- c) da eventi relativi a rottura di dighe, fognature o canali artificiali.

Per la garanzia Frana, si intendono esclusi:

- a) i danni dovuti ad errori di progettazione/costruzione nel riporto o di lavoro di scavo di pendii naturali o artificiali purché il franamento si sia verificato nei dieci anni successivi all'effettuazione dei suddetti lavori;
- b) le Frane già note o potenzialmente già note;
- c) da movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra.

Art. 6.8 Tabella Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo/Risarcimento

La presente tabella riassume per singola Garanzia lo Scoperto, la Franchigia (o minimo di Scoperto) ed il Limite d' Indennizzo o Risarcimento. Se non diversamente indicato, gli Scoperti e le Franchigie si applicano per ciascun Sinistro. Per le garanzie non riportate nella tabella non sono applicati Scoperti, Franchigie e Limiti.

SEZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI, SOLARI E TERMICI

Articoli	Scoperto	Franchigia (o minimo di Scoperto)	Limite di Indennizzo/ Risarcimento
Art. 6.4 BASE	Non previsto	Non previsto	70% del Danno liquidabile se l'Impianto non è a norma
Art. 6.4.1 BASE – Eventi atmosferici	10%	€ 500	- 40% Somma assicurata riportata in Polizza alla Somma assicurata Danni Diretti Impianto - 20% Somma assicurata alla Danni Diretti Impianto per grandine su Impianti con collaudo effettuato oltre i 6 mesi antecedenti la data di Efficacia del Contratto
Art. 6.4.2 BASE – Furto	a.10% Impianti assicurati a terra b.10% altri casi c.20% del Danno liquidabile per sistemi antifurto insufficienti	a.€ 2.000 b.€ 500 c.Non previsto	Somma assicurata Danni Diretti Impianto riportata in Polizza

Art. 6.4.3 BASE – Atti vandalici e dolosi, Terrorismo	Non previsto	€ 500	80% della Somma assicurata Danni Diretti Impianto riportata in polizza per Sinistro e per Periodo assicurativo
Art. 6.4.4 BASE – Spese in seguito Sinistro	Non previsto	Non previsto	20% Somma assicurata Danni Diretti Impianto riportata in Polizza con il massimo di € 5.000 per Sinistro
Garanzie TOP	Scoperto	Franchigia (o minimo di Scoperto)	Limite di Indennizzo
Art. 6.5.1 Danni indiretti da fermo Impianto fotovoltaico	Non previsto	5 giorni	120 giorni di inattività con il Limite dalla Somma assicurata Danni Diretti Impianto
Art. 6.5.2 TOP – Danni indiretti da fermo Impianto solare e termico	Non previsto	5 giorni	120 giorni di inattività con il Limite dalla Somma assicurata Danni Diretti Impianto
Art. 6.5.3 Responsabilità Civile Impianto	Non previsto	€ 500	- Somma assicurata in Polizza - Per danni da interruzione di attività industriali, commerciali, 10% del Massimale
Art. 6.5.4 Spese per periti e consulenti	Non previsto	Non previsto	€ 5.000 per Sinistro
Garanzie Aggiuntive	Scoperto	Franchigia (o minimo di Scoperto)	Limite di Indennizzo
Art. 6.6.1 Eventi catastrofali	Non previsto	Non previsto	Somma assicurata Danni Diretti Impianto riportata in polizza

Sezione 7 – Rischi Cyber

Art. 7.1 Struttura della sezione

La sezione Rischi Cyber si articola in due formule assicurative:

- BASE: offre un primo livello di protezione/copertura assicurativa;
- TOP: include quanto previsto dalla formula BASE e aggiunge ulteriori garanzie.

Nella sezione sono anche comprese le "Altre disposizioni relative alla copertura", di cui all'Art. 7.5, sempre vigenti.

Nella Polizza è indicata la formula TOP, se acquistata.

L'attivazione delle garanzie previste dalla presente sezione è subordinata all'acquisto della sezione Responsabilità Civile.

Art. 7.2 Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia si obbliga a risarcire e/o tenere indenne l'Assicurato di quanto previsto agli articoli che seguono, **ferma l'applicazione del Limite generale del Contratto e dei Limiti di Indennizzo/Risarcimento, delle Franchigie Scoperti riportati nella Tabella, di cui all'Art. 7.7, nonché delle condizioni ed esclusioni del Contratto stesso.**

Qualsiasi Evento assicurato la cui origine derivi da un Outsourcing provider, viene considerato assicurato, **se non altrimenti escluso**, come se tale evento avesse origine dal Sistema informatico dell'Assicurato.



Art. 7.3 BASE – Danni diretti e Responsabilità civile

Le garanzie BASE sono sempre operanti.

Art. 7.3.1 BASE – Ripristino Dati e Sistema informatico

La Compagnia a seguito di un Danno causato da un Attacco informatico rimborsa esclusivamente le spese per l'intervento del Service Provider a favore dell'Assicurato per:

- stabilire e documentare le cause,
 - contenere il Danno,
 - decontaminare il Sistema informatico dell'Assicurato dal Malware che ha determinato il Danno,
 - ripristinare e configurare i Dati,
 - ripristinare e configurare il Sistema informatico dell'Assicurato;
 - gestire l'emergenza tramite i servizi di pronto intervento informatico, forniti dal Service provider;
- ripristinando i Dati ed il Sistema informatico dell'Assicurato, ove possibile, nella stessa condizione in cui si trovavano immediatamente prima del suddetto Attacco informatico.

Art. 7.3.2 BASE – Spese derivanti da violazione della privacy e violazione di dati aziendali

La Compagnia a seguito di un Attacco Informatico rimborsa le spese necessariamente e ragionevolmente sostenute dall'Assicurato per:

- le attività di investigazione circa l'origine e le circostanze dell'Evento Assicurato in riferimento ad una Richiesta di risarcimento relativa alle garanzie della Responsabilità Civile derivante da violazioni della sicurezza della Rete previste dall'Art. 7.3.4;
- ottemperare alle vigenti normative sulla protezione dei Dati Personali, compresa la notifica a persone fisiche e giuridiche, incluse le Autorità di settore, della violazione e/o della perdita attuale o potenziale di Dati Personali;
- attivare i servizi di monitoraggio:
 - a) del credito,
 - b) del furto d'identità,
 - c) dei social media,

per una durata pari al Periodo di tutela (180 giorni), previo consenso scritto della Compagnia;

- la difesa legale contro un'azione da parte di Organi di controllo;
- i Servizi relativi alla gestione dell'emergenza, compreso l'utilizzo di Esperti, e quanto relativo ad eventuali piani di risposta all'emergenza, previo consenso scritto della Compagnia.

Art. 7.3.3 BASE – Estorsioni Cyber

La Compagnia risarcisce le spese sostenute dall'Assicurato per evitare o far terminare una Estorsione Cyber, quali ad esempio i costi di consulenza di esperti di sicurezza per dialogare o investigare sugli attaccanti.

L'Assicurato, pena la non validità della presente sezione, deve denunciare tempestivamente alla Polizia postale di essere vittima di Estorsione Cyber e non deve portare a conoscenza di alcuna persona – con l'eccezione delle persone che ne hanno diritto – l'esistenza della presente sezione.

Art. 7.3.4 BASE – Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della Rete

La Compagnia tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e Spese legali), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a seguito di una Richiesta di risarcimento da parte di Terzi derivante da un Attacco informatico che abbia colpito il Sistema informatico dell'Assicurato, e che l'Assicurato stesso non abbia potuto contrastare, che ha comportato:

- alterazione, cancellazione, danneggiamento, accesso non autorizzato, divulgazione di Dati archiviati nel Sistema informatico di Terzi,
- indisponibilità del Sistema informatico di Terzi.

**Art. 7.4 TOP – Danni diretti e Responsabilità civile**

Oltre a quanto previsto dall'Art. 7.3 Garanzie BASE e seguenti, la Compagnia copre i Rischi di seguito elencati, riprendendo quanto indicato dall' Art. 7.2 Oggetto dell'Assicurazione.

Art. 7.4.1 TOP – Spese derivanti da violazione della privacy e violazione di dati aziendali

La Compagnia a seguito di un Attacco Informatico rimborsa le spese necessariamente e ragionevolmente sostenute dall'Assicurato per:

- le attività di investigazione circa l'origine e le circostanze dell'Evento Assicurato in riferimento ad una Richiesta di Risarcimento relativa alle garanzie della Responsabilità Civile derivante da Attività Multimediale, Art. 7.4.7;
- ottemperare alle vigenti normative sulla protezione dei Dati Personali, compresa la notifica a persone fisiche e giuridiche, incluse le Autorità di settore, della violazione e/o della perdita attuale o potenziale di Dati Personali;
- attivare i servizi di monitoraggio:
 - a) del credito,
 - b) del furto d'identità,
 - c) dei social media,

per una durata pari al Periodo di tutela (180 giorni), previo consenso scritto della Compagnia;

- la difesa legale contro un'azione da parte di Organi di controllo;
- i Servizi relativi alla gestione dell'emergenza, compreso l'utilizzo di Esperti, e quanto relativo ad eventuali piani di risposta all'emergenza, previo consenso scritto della Compagnia.

Art. 7.4.2 TOP – Danni da interruzione dell'Attività

La Compagnia indennizza l'Assicurato per l'impatto economico negativo derivante da una riduzione o interruzione della propria Attività, dovuta all'indisponibilità del Sistema informatico dell'Assicurato stesso, direttamente causata da un Attacco Informatico.

La presente copertura è valida solo se nella Polizza è riportata la Diaria per giorno di inattività.

Determinazione dell'Indennizzo

Per ogni giorno di inattività totale, viene corrisposto un importo pari alla Diaria calcolata secondo la seguente tabella:

FASCIA DIPENDENTI	DIARIA
Da 1 a 3 addetti	€ 500
Da 4 a 6 addetti	€ 1.000
Da 7 a 9 addetti	€ 1.750
Da 10 a 14 addetti	€ 2.500
Da 15 a 19 addetti	€ 3.500
Da 20 a 24 addetti	€ 4.500

Da 25 a 29 addetti	€ 5.500
Da 30 a 34 addetti	€ 6.500
Da 35 a 39 addetti	€ 7.500
Da 40 a 44 addetti	€ 8.500
Da 45 a 50 addetti	€ 9.500

Per ogni giorno di inattività parziale, la Diaria si intende ridotta in proporzione.

L'Assicurazione è convenuta per una interruzione massima pari al Periodo di Indennizzo di 90 giorni, per cui l'importo massimo che la Compagnia è tenuta a pagare per ogni Sinistro è dilla Diaria moltiplicata per i giorni del Periodo di Indennizzo anzidetto, comunque entro il Limite generale del Contratto.

Denunciato un Sinistro, si procede, alla liquidazione dell'Indennizzo, determinando:

- il numero dei giorni consecutivi necessari a ripristinare la completa operatività del Sistema informatico dell'Assicurato, riportandolo alle condizioni di funzionalità antecedenti al Sinistro;
- per quanti giorni la Diaria sia dovuta per intero;
- per quanti giorni la Diaria sia dovuta solo parzialmente e la quota dovuta per ciascun giorno

Dall'ammontare sopra definito si detrae, per singolo Sinistro, un importo pari alla Franchigia Temporale di 12 ore di operatività.



ESEMPIO A SEGUITO DI UN ATTACCO INFORMatico, I MACCHINARI DI UN'IMPRESA MANIFATTURIERA CON 32 DIPENDENTI RESTANO INDISPONIBILI PER 72 ORE.

FASCIA DIPENDENTI	DIARIA
Da 30 a 34 addetti	€ 6.500

Giorni di inattività: 72 ore totali – 12 h di Franchigia temporale = 60 ore ovvero 2,5 giorni

Indennizzo previsto: Euro 6.500 x 2,5 = Euro 16.250

Art. 7.4.3 TOP – System failure

Quanto disposto in questo articolo si applica **esclusivamente con riferimento alle garanzie di cui all'Art. 7.3.1 BASE – Ripristino Dati e Sistema informatico e all'Art. 7.4.2 TOP – Danni da interruzione dell'Attività**, i quali si intendono integrati con la seguente parte:

- Art. 7.3.1 BASE – Ripristino Dati e Sistema informatico: la Compagnia rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per ripristinare e configurare i Dati ed il Sistema informatico dell'Assicurato, a seguito di un System Failure; **la presente garanzia opera con l'applicazione di una Franchigia di Euro 1.000.**
- Art. 7.4.2 TOP – Danni da interruzione dell'attività: la Compagnia corrisponde all'Assicurato, una Diaria, calcolata nei termini sopraesposti all'Art. 7.4.2, a ristoro dell'impatto economico negativo derivante da una riduzione o interruzione della propria Attività, causata da un System Failure; **la presente garanzia opera con l'applicazione di una Franchigia temporale di 12 ore.**

L'Assicurazione non copre:

- i Danni derivanti da danneggiamento o distruzione di beni tangibili (incluso Hardware dell'Assicurato);**
- le interruzioni programmate del Sistema informatico dell'Assicurato;**
- i Danni derivanti da System Failure che interessino il sistema informatico di un Outsourcing Provider.**

Art. 7.4.4 TOP – Danno reputazionale

La Compagnia rimborsa le spese, necessariamente e ragionevolmente sostenute dall'Assicurato, in seguito ad un Attacco Informatico, per gestire e proteggere la propria reputazione nel periodo immediatamente successivo alla prima comparsa sui mezzi di informazione di un contenuto denigratorio o diffamatorio, **per una durata massima di 180 giorni.**

Art. 7.4.5 TOP – Cyber-crime e Telephone hacking (Pirateria Telefonica)

La Compagnia rimborsa l'importo, ad esclusione delle criptovalute, illegalmente sottratto all'Assicurato, da parte di un Terzo:

- tramite trasferimento elettronico di tale importo a seguito di accesso diretto e non autorizzato ai conti bancari dell'Assicurato o per il tramite di una alterazione dei Dati nel Sistema informatico dell'Assicurato;
 - risultanti da addebiti telefonici non autorizzati ed illecito utilizzo della banda larga;
- a seguito di un Attacco Informatico contro il Sistema informatico e/o il Sistema Telefonico dell'Assicurato **sempre che non sia possibile per l'Assicurato recuperare tali importi.**

L'Assicurato, pena la non validità della presente garanzia, deve denunciare tempestivamente alle Autorità di polizia il fatto e non deve portare a conoscenza di alcuna persona – con l'eccezione delle persone che ne hanno diritto – l'esistenza della presente garanzia.

Art. 7.4.6 TOP – PCI-DSS

La Compagnia rimborsa le spese necessariamente e ragionevolmente sostenute dall'Assicurato per:

- a) l'attività di un Esperto che indagherà e accerti la violazione, dal Sistema informatico dell'Assicurato, dei dati relativi a carte di credito, di debito, o carte pre-pagate;
 - b) ottenere nuovamente la certificazione PCI-DSS;
 - c) emettere nuovamente carte di credito, di debito, o carte pre-pagate;
- a causa di una violazione dello standard PCI-DSS, dovuta ad un Attacco informatico.

È condizione necessaria per la validità della presente Sezione che l'Assicurato sia in possesso, al momento del Sinistro, di una certificazione PCI DSS valida.

Art. 7.4.7 TOP – Responsabilità derivante da Attività multimediale

La Compagnia tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e Spese legali) a seguito di una Richiesta di risarcimento da parte di Terzi per:

- diffamazione;
- violazione della proprietà intellettuale;
- violazione del diritto alla privacy;

in conseguenza dell'Attività multimediale dell'Assicurato.



Art. 7.5 Altre disposizioni relative alla copertura

Le seguenti clausole sono sempre operanti.

Art. 7.5.1 Requisiti minimi di sicurezza informatica per l'operatività dell'Assicurazione

L'Assicurato deve:

- a) effettuare il backup dei Dati con una frequenza almeno settimanale e assicurare che tali backup siano archiviati in ambienti separati dalla Rete;
- b) installare, mantenere costantemente attivato e aggiornato, un adeguato software anti-malware, a protezione del proprio Sistema informatico;
- c) proteggere il proprio Sistema informatico e la Rete da Attacchi informatici tramite l'aggiornamento almeno trimestrale delle password di accesso (password complesse, minimo 8 caratteri alfanumerici), la configurazione del Sistema informatico e del firewall;
- d) le reti wireless devono essere protette da password e utilizzare tecnologia WPA2;
- e) utilizzare un sistema operativo oggetto di periodico aggiornamento da parte della software-house licenziante, al momento della sottoscrizione del presente contratto.

Nel caso di utilizzo di Apparecchiature Elettroniche mobili l'Assicurato deve, inoltre, proteggere il Sistema informatico prevedendo:

- f) che l'Apparecchiatura preveda il blocco automatico con password dopo massimo 15 minuti;
- g) che i dati contenuti nei supporti di memorizzazione dell'Apparecchiatura (ad esclusione della RAM) inerenti all'Attività siano protetti con sistemi di criptazione;
- h) che l'eventuale connessione Bluetooth sia configurata in modo tale da non rendere l'apparecchiatura visibile, e tale da permettere la connessione solamente ad apparecchiature esplicitamente autorizzate.

La non ottemperanza a quanto sopra elencato, comporta la non operatività dell'Assicurazione.

Art. 7.5.2 Franchigia e Limite massimo dell'Indennizzo/Risarcimento

Qualunque risarcimento/Indennizzo corrisposto dalla Compagnia, viene effettuato previa detrazione della Franchigia indicata all' Art. 7.7 Tabella Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo/Risarcimento, per ogni singolo Evento assicurato. Per qualsiasi risarcimento corrisposto dalla Società direttamente a un Terzo, l'Assicurato deve immediatamente rimborsare la Compagnia per l'ammontare della Franchigia indicata all' Art. 7.7 Tabella Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo/Risarcimento.

Art. 7.5.3 Operatività delle garanzie

Relativamente alla garanzia Danni diretti prestata dai seguenti articoli:

- Art. 7.3.1 BASE – Ripristino Dati e Sistema informatico

- Art. 7.3.2 BASE – Spese derivanti da violazione della privacy e violazione di dati
- Art. 7.3.3 BASE – Estorsioni Cyber
- Art. 7.4.1 TOP – Spese derivanti da violazione della privacy e violazione di dati aziendali
- Art. 7.4.2 TOP – Danni da interruzione dell'Attività
- Art. 7.4.3 TOP – System failure
- Art. 7.4.4 TOP – Danno reputazionale
- Art. 7.4.5 TOP – Cyber-crime e Telephone hacking
- Art. 7.4.6 TOP – PCI-DSS

L'Assicurazione è prestata in forma Loss occurrence, ossia sono coperti i Sinistri accaduti per la prima volta durante il Periodo assicurativo indicato nella Polizza.

Relativamente alla garanzia Responsabilità civile prestata dai seguenti articoli:

- Art. 7.3.4 BASE – Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della Rete
- Art. 7.4.7 TOP – Responsabilità derivante da Attività multimediale

L'Assicurazione è prestata in forma Claims made, ossia sono coperti i Sinistri denunciati agli Assicurati per la prima volta durante il Periodo assicurativo. O durante il Periodo di denuncia postuma, determinato in 180 giorni, purché conseguenti ad Eventi assicurati accaduti durante il Periodo assicurativo.

L'Assicurato dichiara – e tale dichiarazione si considera essenziale per l'efficacia del Contratto – di non aver ricevuto alcuna Richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possano determinare Richieste di risarcimento risarcibili con la presente Polizza.

Art. 7.5.4 Coinvolgimento di garanzie Danni diretti e Responsabilità civile

Qualora, in caso di Sinistro, vengano coinvolte le garanzie Danni diretti e Responsabilità civile per il medesimo Evento assicurato, **la Franchigia applicata è la maggiore tra quelle previste nell'Art. 7.7 Tabella Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo/ Risarcimento.**

Art. 7.5.5 Ispezione e audit

La Compagnia può avere accesso e ispezionare i locali, gli archivi, il Sistema informatico e la Rete, dell'Assicurato e di qualsiasi Outsourcing provider, in qualsiasi ragionevole momento ed entro un anno dalla scadenza o la cancellazione del Contratto.

L'Assicurato deve inoltre fornire alla Compagnia tutte le informazioni, pertinenti e rilevanti, che la Compagnia stessa gli richieda.

L'esercizio di tale diritto non fa venire meno alcuno degli obblighi esistenti a carico del Contraente e dell'Assicurato.

Art. 7.5.6 Fusione e acquisizione

In caso di fusione con, o di acquisizione della maggioranza da parte di, altro soggetto fisico o giuridico, durante il Periodo di assicurazione, **l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia entro 30 giorni da detta fusione o acquisizione. La mancanza di tale comunicazione può far perdere all'Assicurato il diritto all'Indennizzo/risarcimento. L'Assicurato è altresì tenuto a corrispondere alla Compagnia l'eventuale supplemento di premio che la Compagnia dovesse richiedere, sulla base della eventuale maggiore esposizione, per il periodo a partire dalla data della fusione o acquisizione, fino al termine del Periodo di assicurazione.**



Art. 7.6 Esclusioni

L'assicurazione non copre:

- 1) i danni dovuti ad Eventi assicurati accaduti anteriormente alla data di Efficacia del Contratto di 12 mesi (Periodo di retroattività);
- 2) le Richieste di risarcimento conseguenti a fatti noti all'Assicurato prima della data di inizio del Contratto, anche se mai denunciati a precedenti assicuratori;
- 3) i danni dovuti a dolo dell'Assicurato e dei Dirigenti e amministratori;
- 4) Le spese sostenute per implementare e migliorare il Sistema informatico dell'Assicurato o i Dati in esso contenuti ad un livello superiore alla situazione precedente all'Evento assicurato a meno che non sia inevitabile nell'ambito del ripristino Dati e Sistema informatico;
- 5) i danni derivanti da guasti, interruzioni, indisponibilità, di sistemi di comunicazione, Internet service, fornitura di elettricità e di qualsiasi altra infrastruttura esterna che non sia sotto il controllo dell'Assicurato; la presente esclusione non si applica agli Outsourcing provider;
- 6) Qualsiasi danno direttamente o indirettamente causato da, accaduto attraverso o in conseguenza di una guerra, dichiarata o non dichiarata o di una guerra informatica:

- a) per “Guerra informatica” si intende l’uso di un sistema informatico da parte o per conto di uno “Stato” per interrompere, bloccare, danneggiare, manipolare o distruggere le informazioni in un sistema informatico di o in un altro “Stato”;
- b) per “Stato” si intende Stato sovrano;
- c) “Guerra” significa:
 - sia l’uso della forza fisica da parte di uno “Stato” contro un altro “Stato” o come parte di una guerra civile, di una ribellione, di una rivoluzione, di un’insurrezione;
 - sia l’usurpazione (anche con forze militari), la confisca, la nazionalizzazione, la requisizione, la distruzione, il danneggiamento di beni e/o proprietà da parte, o per ordine di, qualsiasi governo o autorità pubblica, anche locale a prescindere che la guerra sia dichiarata o meno.
- 7) perdite, costi, danni o spese, di qualsiasi natura, causati direttamente o indirettamente da, risultanti da, derivanti da o in connessione con una vulnerabilità nota, se non è stato installato, entro 30 giorni dal suo rilascio, l’aggiornamento di sicurezza messo a disposizione dalla società licenziante il software affetto da tale vulnerabilità
- 8) i danni dovuti a scarico, dispersione, infiltrazione, rilascio, fuga, di sostanze pericolose, contaminanti o inquinanti;
- 9) i danni derivanti da qualsiasi danno materiale diretto alle proprietà dell’Assicurato, compreso il Sistema informatico, da qualunque causa determinato;
- 10) i danni dovuti a confisca, requisizione, distruzione, danneggiamento del sistema informatico dell’Assicurato o conseguenti a sospensione dell’attività quando detti danni si verificano a seguito di ordini da parte di qualsiasi ente governativo, ente civile o militare;
- 11) i danni dovuti a difetti o errori nella progettazione, del Sistema informatico dell’Assicurato, che rendano lo stesso non adeguato allo scopo per cui è pensato il suo utilizzo;
- 12) multe o sanzioni di qualsiasi natura;
- 13) i danni dovuti a perdite finanziarie conseguenti all’impossibilità di eseguire operazioni commerciali, investimenti, cessioni, compravendite di titoli finanziari di qualunque tipo;
- 14) i danni conseguenti a violazione di leggi da parte dell’Assicurato o dell’Outsourcing provider;
- 15) i danni conseguenti a interruzioni previste e pianificate del Sistema informatico dell’Assicurato;
- 16) i danni dovuti a lesioni personali, malattia, morte;
- 17) i danni derivanti da furto, violazione o divulgazione di proprietà intellettuale (quali ad esempio copyrights, marchi, brevetti); Questa esclusione non si applica all’Art.7.4.7 TOP ad eccezione dei brevetti che si intendono sempre esclusi;
- 18) le Richieste di risarcimento fatte da o per conto di:
 - a) un soggetto giuridico che eserciti un qualunque controllo sull’Assicurato;
 - b) società controllate dall’Assicurato;
 - c) un soggetto giuridico su cui l’Assicurato, o sue controllate, eserciti un controllo;
 - d) una persona in possesso di una quota di maggioranza azionaria dell’Assicurato;
 - e) un soggetto giuridico in cui l’Assicurato abbia un qualsiasi interesse finanziario;
 - f) qualsiasi partnership o joint-venture in cui l’Assicurato sia coinvolto;
- 19) i danni relativi a Servizi che un Outsourcing provider ha appaltato a Terzi;
- 20) i danni relativi a responsabilità contrattuali;
- 21) i danni dovuti a errata o incompleta descrizione di qualsiasi bene, Prodotto o servizio, descritto o illustrato tramite l’Attività multimediale;
- 22) i danni derivanti da pubblicazione di contenuti su siti web in cui tali contenuti possono essere pubblicati senza registrazione delle credenziali d’accesso, oppure su siti web che non sono direttamente controllati dall’Assicurato;
- 23) i danni derivanti da mancata rimozione, a seguito di denuncia o richiesta da parte di Terzi, di contenuto, da siti o pagine web che siano sotto il diretto controllo dell’Assicurato.

Art. 7.7 Tabella Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo/Risarcimento

Fermo il Limite Generale del Contratto indicato nella Polizza, sono indicati nella seguente tabella i Limiti di Indennizzo e le Franchigie relative alle garanzie BASE e TOP:

SEZIONE RISCHIO CYBER – LIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI		
Articoli	Franchigia	Limite di Indennizzo
Art. 7.3.1 BASE – Ripristino Dati e Sistema informatico	Non prevista	Limite generale del Contratto
Art. 7.3.2 BASE – Spese derivanti da violazione della privacy e violazione di dati aziendali	€ 1.000	Limite generale del Contratto
Art. 7.3.3 BASE – Estorsione Cyber	€ 5.000	50% del Massimale indicato nella Polizza, con il massimo di € 500.000 (per Sinistro e per periodo assicurativo)
Art. 7.3.4 BASE – Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della Rete	€ 1.000	Limite generale del Contratto
Art. 7.4.1 TOP – Spese derivanti da violazione della privacy e violazione di dati aziendali	€ 1.000	Limite generale del Contratto
Art. 7.4.2 TOP – Danni da interruzione dell'attività	12 ore	La Diaria giornaliera moltiplicata per 90 giorni con il massimo del Limite generale del Contratto
Art. 7.4.3 TOP – System Failure	12 ore per l'interruzione di attività € 1.000 per il ripristino Dati e sistema informatico	La Diaria giornaliera moltiplicata per 90 giorni con il massimo del Limite generale del Contratto
Art. 7.4.4 TOP – Danno Reputazionale	€ 1.000	Limite generale del Contratto
Art. 7.4.5 TOP – Cyber-crime e Telephone hacking	€ 5.000	50% del Massimale indicato nella Polizza, con il massimo di € 50.000 (per Sinistro e per Periodo assicurativo)
Art. 7.4.6 TOP – PCI-DSS	€ 5.000	50% del Massimale indicato nella Polizza, con il massimo di € 100.000 (per Sinistro e per Periodo assicurativo)
Art. 7.4.7 TOP – Responsabilità derivante da Attività multimediale	€ 1.000	Limite generale del Contratto

Sezione 8 - Merci trasportate

Art. 8.1 Struttura della sezione

La sezione Merci trasportate si articola in due formule assicurative:

- BASE: offre un primo livello di protezione/copertura assicurativa;
- TOP: include quanto previsto dalla formula BASE e aggiunge ulteriori garanzie.

Nella sezione sono anche comprese le "Altre disposizioni relative alla copertura", di cui all'Art. 8.6, sempre vigenti.

Nella Polizza è riportata la TOP, se acquistata.

L'attivazione delle garanzie previste dalla presente sezione è subordinata all'acquisto del bene assicurato Merci della sezione Incendio e altri danni materiali.

Art. 8.2 Beni assicurati e forma dell'Assicurazione

La copertura è prestata nella forma a Primo rischio assoluto entro la Somma assicurata scelta dall'Assicurato per veicolo e riportata nella Polizza.

L'Assicurazione presenta i limiti di Indennizzo di cui all'Art. 8.8 Tabella Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo.

Art. 8.3 Estensione territoriale

L'Assicurazione è operante esclusivamente nell'ambito del territorio italiano.

Art. 8.4 BASE

La Compagnia indennizza, **entro le Somme assicurate e nei limiti indicati nel Contratto**, i danni materiali e diretti subiti dalle Merci durante il trasporto sui veicoli (**autovetture a uso privato e autocarri leggeri di peso inferiore o uguale a 35 quintali**), di proprietà o detenuti in leasing dall'Assicurato, **fino ad un massimo di 5, indicati nella polizza con il numero di targa**, e guidati dagli Addetti o dall'Assicurato causati da:

- Incendio;
- Fulmine;
- Esplosione, Implosione e Scoppio, non causati da ordigni esplosivi;
- Furto (inteso sia come sottrazione dell'intero veicolo sia di singoli colli) con Effrazione o Scasso dei mezzi di chiusura di veicoli completamente chiusi e non telonati. Durante le soste e le fermate, i veicoli devono avere i cristalli rialzati, le portiere e gli sportelli chiusi a chiave e l'impianto di allarme attivato;
- irreperibilità, dopo un incidente stradale, anche se dovuta a Furto.

In caso di Sinistro, la Compagnia applica lo Scoperto del 20% con un minimo di Euro 1.000, salvo diversamente indicato.

La copertura comprende anche, se conseguenti a eventi indennizzabili, i danni agli utensili e agli attrezzi utilizzati per svolgere l'Attività presso terzi **con il Limite di Indennizzo del 30% della Somma assicurata con il massimo di Euro 2.000 per Sinistro.**

Art. 8.5 TOP

Oltre a quanto previsto dall'Art. 8.4 BASE, la Compagnia copre, **entro le Somme assicurate e nei limiti indicati nel Contratto**, i danni materiali e diretti subiti dalle Merci durante il trasporto sui veicoli causati da:

- ribaltamento del veicolo, caduta in acqua e precipizi, con uscita dalla sede stradale che non consenta il rientro con mezzi propri;
- Rapina anche di singoli colli;
- urto, durante la circolazione stradale, con veicolo di terzi identificato, se l'urto lascia tracce che possono essere verificate sul veicolo e se le Merci sono imballate e stivate in modo corretto;

a condizione che in Polizza risulti acquistata la formula TOP.

In caso di Sinistro, la Compagnia applica lo Scoperto del 20% con un minimo di Euro 1.000, salvo diversamente indicato.

La copertura comprende anche i danni subiti dalle Merci trasportate su veicoli isotermici e frigoriferi **con il Limite di Indennizzo pari al 50% della Somma assicurata e l'applicazione di uno Scoperto del 20% con un minimo di Euro 1.000.**



Art. 8.6. Durata dell'Assicurazione per singolo viaggio

Per ogni viaggio, l'Assicurazione decorre dal momento in cui le Merci sono caricate a bordo del veicolo e termina nel momento in cui le merci sono scaricate dal veicolo.

Sono inoltre comprese le operazioni di carico, scarico e trasbordo:

- per carico si intende l'operazione di sollevamento delle Merci da terra in prossimità del veicolo designato per deporla sullo stesso;
- per scarico l'operazione inversa;
- per trasbordo il trasferimento diretto delle Merci tra due veicoli.

La garanzia rimane operante durante eventuali soste delle Merci – sempre a bordo del veicolo – verificatesi durante e dopo il corso del viaggio a condizione che le suddette soste siano dipendenti dall'ordinaria esecuzione del trasporto.



Art. 8.7 Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni previsti dalla sezione Incendio e altri danni materiali all'Art. 2.11 – Esclusioni.

Sono inoltre escluse dall'Assicurazione le seguenti Merci:

- carte valori, monete, documenti, tabacchi in genere, oggetti in materiale prezioso e valori in genere, animali vivi, pellicce, quadri, tappeti pregiati, sculture ed in genere oggetti aventi valore d'arte e/o di antiquariato e/o collezionismo, merci non imballate, già avariate e/o usate, autoveicoli e motoveicoli in genere;
- frutta e verdura;
- caricate sul veicolo all'insaputa dell'Addetto alla guida del veicolo e/o dell'Assicurato;
- materiale cine-foto-ottico, audiovisivi ed HI-FI, computer ed accessori, apparecchi per telefonia; questa esclusione non è valida se il Contraente ha scelto la formula TOP.
- vizio proprio o qualità insite delle Merci, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale.

Sono escluse dall'Assicurazioni i danni causati da:

- inidoneità del veicolo per il trasporto e la protezione delle Merci, quando il Contraente o l'Assicurato ne sia consapevole;
- insufficienza di imballaggio o di preparazione delle Merci al trasporto;
- vizio proprio o qualità insite delle Merci, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
- intolleranza delle Merci alle variazioni di temperatura.



Art. 8.8 Tabella Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo

La presente tabella riassume per singola Garanzia lo Scoperto, la Franchigia (o minimo di Scoperto) ed il Limite d' Indennizzo o Risarcimento. Se non diversamente indicato, gli Scoperti e le Franchigie si applicano per ciascun Sinistro

Per le garanzie non riportate nella tabella non sono applicati Scoperti, Franchigie e Limiti.

SEZIONE MERCI TRASPORTATE			
Garanzia BASE	Scoperto	Franchigia (o minimo di Scoperto)	Limite di Indennizzo/ Risarcimento
Art. 8.4 BASE	20%	€ 1.000	Somma assicurata riportata in Polizza
Art. 8.4 BASE danni agli utensili e agli attrezzi utilizzati per svolgere l'Attività presso terzi	20%	€ 1.000	30% Somma assicurata con il massimo di € 2.000 per Sinistro
Garanzie TOP	Scoperto	Franchigia (o minimo di Scoperto)	Limite di Indennizzo
Art. 8.5 TOP	20%	€ 1.000	Somma assicurata riportata in Polizza
Art. 8.5 TOP Merci trasportate su veicoli isotermici e frigoriferi	20%	€ 1.000	50% Somma assicurata

Sezione 9 – Assistenza

Art. 9.1 Struttura della sezione

La sezione Assistenza si articola in due formule assicurative:

- BASE: offre un primo livello di protezione/copertura assicurativa;
- TOP: include quanto previsto dalla formula BASE e aggiunge ulteriori garanzie.

La formula BASE è automaticamente attivata con l'acquisto di una sezione del Modulo Multirischio.

La TOP deve essere richiesta dal Contraente e l'acquisto è indicato in Polizza.



Art. 9.2 Estensione territoriale

Le prestazioni sono operanti per i Sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

Art. 9.3 Operatività della garanzia

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:

- **mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno;**
- con costi a carico della Compagnia **entro il Limite di 3 (tre) Sinistri per Assicurato**, durante ciascun anno di validità della copertura;
- senza Limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo Sinistro;
- **entro il Limite del Massimale previsto per ciascun tipo di prestazione di assistenza.**

Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, **qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l'Assicurato è richiamato entro le successive 48 (quarantotto) ore.**



Art. 9.4 BASE

La Compagnia, **salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni** che sono sempre operanti, si impegna a fornire un servizio di Assistenza all'Assicurato.

Art. 9.4.1 BASE – Invio di un elettricista

Qualora l'Assicurato necessiti di un elettricista in caso di mancanza della corrente elettrica nei locali a causa di guasti agli interruttori di accensione, impianti di distribuzione interna o prese di corrente non causati da sua imperizia o negligenza, la Centrale Operativa invia un elettricista convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

La Compagnia tiene a proprio carico la spesa fino ad un massimo di Euro 500 per Sinistro. Sono compresi nel Massimale:

- i costi per l'uscita e la manodopera;
- i costi per il materiale e/o i pezzi di ricambio necessari per la riparazione **con il sottolimito di Euro 50 per Sinistro.**

Da tale prestazione sono esclusi:

- **gli interventi sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui sono situati i locali;**
- **gli interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore;**
- **gli interventi a timer, impianti di allarme o apparecchiature similari;**
- **gli interventi per corto circuito provocato da falsi contatti causati dall'Assicurato.**

Art. 9.4.2 BASE – Invio di un fabbro

Qualora l'Assicurato necessiti di un fabbro/falegname in caso di:

- Furto, smarrimento, rottura delle chiavi o guasto della serratura, purché non elettronica;
- Furto tentato o consumato, Incendio, Esplosione o Scoppio che comprometta in modo grave la funzionalità della porta di accesso e pregiudichi la sicurezza dell'abitazione;

la Centrale Operativa invia un fabbro/falegname convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

La Compagnia tiene a proprio carico la spesa fino ad un massimo di Euro 500 per Sinistro. Sono compresi nel Massimale i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione **entro un sottolimito di Euro 50 per Sinistro.** In caso di Furto, tentato Furto o smarrimento chiavi, l'Assicurato deve presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

Art. 9.4.3 BASE – Invio di un falegname

In caso di un Sinistro, di tentata effrazione dei mezzi di chiusura in legno del Fabbricato, la Centrale Operativa provvede a inviare un falegname convenzionato.

La Compagnia tiene a proprio carico la spesa fino ad un massimo di Euro 500 per Sinistro. Sono compresi nel Massimale i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione **entro un sottolimito di Euro 50 per Sinistro.** In caso di Furto, tentato Furto o smarrimento chiavi, l'Assicurato deve presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

Art. 9.4.4 BASE – Invio di un serrandista

Qualora l'Assicurato necessiti di un serrandista presso il Fabbricato, la Centrale Operativa invia un serrandista convenzionato nei seguenti casi:

- a) smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura e/o delle saracinesche;
- b) quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura, in modo tale da non garantire la sicurezza, a seguito di Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio, Allagamento.

In base al tipo di danno e alla tipologia di serranda, può essere necessario l'invio di altro tecnico (es. fabbro).

La Compagnia tiene a proprio carico la spesa fino ad un massimo di Euro 500 per Sinistro. Sono compresi nel Massimale i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione **entro un sottolimito di Euro 50 per Sinistro.**

Art. 9.4.5 BASE – Invio di un vetraio

Qualora l'Assicurato necessiti di un vetraio per la riparazione di danni o la sostituzione di vetri a seguito di:

- Incendio, Fulmine, Esplosione o Scoppio;
- Allagamento
- Furto tentato o consumato, **regolarmente denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza**

la Centrale Operativa invia un vetraio convenzionato.

La Compagnia tiene a proprio carico la spesa fino ad un massimo di Euro 500 per Sinistro. Sono compresi nel Massimale i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione **entro un sottolimito di Euro 50 per Sinistro.**

Art. 9.4.6 BASE – Invio di un frigorista

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento di un frigorista per il mancato o irregolare funzionamento di impianti di refrigerazione dovuto a guasto elettrico del frigorifero o della cella frigorifera, **non causato da imperizia/negligenza/dolo dell'Assicurato**, la Centrale Operativa invia un frigorista convenzionato.

La Compagnia tiene a proprio carico la spesa fino ad un massimo di Euro 500 per Sinistro. Sono compresi nel Massimale i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione **entro un sottolimito di Euro 50 per Sinistro.**

Art. 9.4.7 BASE – Invio di un termoidraulico

Qualora l'Assicurato necessiti di un termoidraulico in caso di mancato funzionamento di apparecchiature a gas per il riscaldamento, del blocco della caldaia, dello scaldabagno o del boiler, la Centrale Operativa invia un termoidraulico o un tecnico gas convenzionato.

La Compagnia tiene a proprio carico la spesa fino ad un massimo di Euro 500 per Sinistro. Sono compresi nel Massimale i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione **entro un sottolimito di Euro 50 per Sinistro.** Da tale prestazione sono esclusi tutti gli interventi richiesti a fronte di interruzione della fornitura gas da parte dell'Ente erogatore.

Art. 9.4.8 BASE – Invio di un muratore

Qualora l'Assicurato necessiti di un intervento di opere murarie a seguito di Incendio, Allagamento, Esplosione e Scoppio **certificati con relativo intervento delle Autorità**, la Centrale Operativa provvede a inviare un muratore convenzionato.

La Compagnia tiene a proprio carico la spesa fino ad un massimo di Euro 500 per Sinistro. Sono compresi nel Massimale i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione **entro un sottolimito di Euro 50 per Sinistro.**

Art. 9.4.9 BASE – Invio di un decoratore

Qualora l'Assicurato necessiti di un intervento di decorazioni murali a seguito di Incendio, Allagamento, Esplosione e Scoppio **certificati con relativo intervento delle Autorità**, la Centrale Operativa provvede a inviare un decoratore convenzionato.

La Compagnia tiene a proprio carico la spesa fino ad un massimo di Euro 500 per Sinistro. Sono compresi nel Massimale i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione entro un sottolimito di 50 Euro per Sinistro.

Art. 9.4.10 BASE – Invio di un artigiano specializzato

Qualora l'Assicurato necessiti di un intervento per situazioni di emergenza, relative a motivi diversi da quanto specificato nelle prestazioni elencate precedentemente, la Centrale Operativa provvede a inviare un artigiano specializzato convenzionato.

La Compagnia tiene a proprio carico la spesa fino ad un massimo di Euro 500 per Sinistro. Sono compresi nel Massimale i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione entro un sottolimito di Euro 50 per Sinistro.

Art. 9.4.11 BASE – Invio di un idraulico

Qualora l'Assicurato necessiti di un idraulico nei locali del Fabbricato in caso di:

- Allagamento o infiltrazione nei locali a seguito di rottura, otturazione o guasto delle tubature fisse
- dell'impianto idraulico di pertinenza;
- mancanza totale di acqua, escluso il caso della temporanea sospensione della distribuzione;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari a causa dell'otturazione delle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico;

la Centrale Operativa invia un idraulico convenzionato.

La Compagnia tiene a proprio carico la spesa fino ad un massimo di Euro 500 per Sinistro. Sono compresi nel Massimale i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione entro un sottolimito di 50 Euro per Sinistro.

Da tale prestazione sono esclusi:

- gli interventi richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o da lavori ai pozzi neri;
- gli interventi per danni causati dal gelo;
- gli interventi su apparecchi mobili (scaldacqua/boiler, caldaia, etc.), per guasti provocati dal loro utilizzo, su tubature o rubinetterie a loro collegate;
- gli interventi sull'impianto idraulico generale dell'edificio in cui sono situati i locali.

Art. 9.4.12 BASE – Invio di una guardia giurata

Qualora l'Assicurato necessiti di una guardia giurata presso i locali del Fabbricato a seguito di Furto o tentato Furto che abbia pregiudicato il funzionamento dei mezzi di chiusura atti a garantirne la sicurezza ed esista l'oggettivo rischio di Furto o Atti vandalici, la Centrale Operativa invia nel minor tempo possibile una guardia giurata convenzionata.

La Compagnia tiene a proprio carico il costo del piantonamento fino a Euro 500.

L'Assicurato deve presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

Art. 9.4.13 BASE – Ripristino attrezzature, pulizia impianti e apparecchiature

In caso di Incendio, Allagamento ai locali e di conseguente deposito sulle superfici dei Macchinari di sostanze contaminanti di varia natura come fuliggini, fanghi e polveri, spesso corrosivi, cioè tali da produrre in tempi rapidi fenomeni ossidativi su qualsiasi metallo, la Centrale Operativa può inviare personale specializzato per il ripristino alla pulizia degli stessi **fino ad un massimo complessivo di Euro 500, con massimo 1 Sinistro per anno assicurativo.**

Art. 9.4.14 BASE – Fornitura temporanea di energia elettrica

Qualora presso i locali del Fabbricato sia necessaria la fornitura temporanea di energia elettrica a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Centrale Operativa provvede all'invio di personale specializzato nell'installazione di un generatore di corrente fino a 3 Kw corredato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione.

La Compagnia tiene a proprio carico la spesa fino ad un massimo di Euro 500 per Sinistro.

Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:

- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti del cavo di alimentazione dei locali del fabbricato a monte del contatore;
- corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato.

Art. 9.4.15 BASE – Ripristino dell'agibilità

Qualora l'Assicurato, a seguito di Furto, Tentato Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio o Allagamento presso i locali del Fabbricato, necessiti di lavori di pulizia straordinaria che consentano di ripristinarne l'agibilità, la Centrale Operativa provvede al reperimento e all'invio di un'impresa specializzata. **La Compagnia tiene a proprio carico la spesa fino ad un massimo di Euro 250 per Sinistro.**

In caso di Furto o tentato Furto, l'Assicurato deve presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

Art. 9.5 TOP

Oltre a quanto previsto dall'Art. 9.4 BASE e seguenti, si intendono altresì coperte le presenti prestazioni TOP:

- Art. 9.5.1 TOP – Consulenza Energetica Locale per PMI
 - Art. 9.5.2 TOP – Consegna pasti a domicilio in caso di inagibilità locale
 - Art. 9.5.3 TOP – Perito informatico per Flooding
 - Art. 9.5.4 – TOP – Consulenza psicologica in caso di infortunio/ malattia professionale avvenuto nei locali commerciali che provochi permanenti lesioni fisiche ai dipendenti/clienti
 - Art. 9.5.5 TOP – Invio personale disinfestazione
- alle quali si applicano le disposizioni del presente Art. 9.5 TOP.

Art. 9.5.1 TOP – Consulenza Energetica Locale

Qualora l'Assicurato abbia la necessità di migliorare l'efficienza energetica dell'Ubicazione, la Centrale Operativa può organizzare un consulto telefonico con un professionista del settore, che tramite ricezione dei dati catastali dell'immobile, può segnalare le possibili soluzioni per il miglioramento della classe energetica del locale e ottimizzare il consumo energetico.

Per ottenere la consulenza, l'Assicurato deve essere in grado di fornire i seguenti documenti:

- visura catastale;
- tutti i dati del proprietario dell'immobile (in caso di più proprietari, sono sufficienti i dati di uno);
- libretto o ultima revisione caldaia (non obbligatorio per tutte le regioni).

La prestazione è prevista per un massimo di una volta per anno assicurativo.

Art. 9.5.2 TOP – Consegna pasti a domicilio in caso di inagibilità locale

Qualora l'Assicurato abbia la necessità di fornire i pasti e il locale versi in condizioni di inagibilità, la Centrale Operativa può organizzare un consulto telefonico con una Compagnia di delivery, mettendo a disposizione dell'Assicurato l'intervento di consegna pasti o fornirne l'eventuale rimborso.

Art. 9.5.3 TOP – Perito informatico per Flooding

Nel caso fosse necessaria la rimozione da Social Network e Siti Internet del contenuto lesivo della reputazione on-line della propria Attività, la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato l'intervento di un perito informatico per l'attività di Flooding. Tale prestazione è prevista decorsi inutilmente 15 giorni lavorativi dalla richiesta di rimozione del contenuto lesivo senza avere riscontro. **Tale attività è garantita entro il Limite di Euro 150 per anno assicurativo.**

Art. 9.5.4 TOP – Consulenza psicologica in caso di infortunio/ malattia professionale avvenuto nei locali commerciali che provochi permanenti lesioni fisiche ai dipendenti/clienti

Qualora il Prestatore di lavoro, abbia bisogno di assistenza psicologica a seguito di infortunio o malattia di particolare gravità, la Centrale Operativa potrà organizzare una visita (o eventualmente anche un consulto telefonico) con uno specialista.

La Compagnia terrà a proprio carico i relativi per un massimo di 3 volte per anno assicurativo (Limite cumulativo per tutti gli Assicurati), entro il Limite di Euro 150 e per anno assicurativo.

Art. 9.5.5 TOP – Invio personale disinfestazione

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di un servizio di disinfestazione (blatte, ratti, zanzare) dell'Ubicazione, la Centrale Operativa invia un tecnico specializzato in disinfestazione nelle 24 ore successive alla segnalazione.

La Compagnia tiene a proprio carico la spesa fino a concorrenza di Euro 350 per Sinistro, con massimo 1 Sinistro per anno assicurativo. Sono compresi nel Massimale i costi relativi all'uso del materiale necessario alla disinfestazione, restando a carico dell'Assicurato solo l'eventuale eccedenza.

Art. 9.6 Tabella riepilogo delle prestazioni

ARTICOLI	LIMITE DI INDENNIZZO	MASSIMALE ANNUO
Art. 9.4.1 BASE - Invio di un elettricista	€ 500 per Sinistro	
Art. 9.4.2 BASE - Invio di un fabbro	€ 500 per Sinistro	
Art. 9.4.3 BASE - Invio di un falegname	€ 500 per Sinistro	
Art. 9.4.4 BASE - Invio di un sarrandista	€ 500 per Sinistro	
Art. 9.4.5 BASE - Invio di un vetraio	€ 500 per Sinistro	
Art. 9.4.6 BASE - Invio di un frigorista	€ 500 per Sinistro	
Art. 9.4.7 BASE - Invio di un termoidraulico	€ 500 per Sinistro	
Art. 9.4.8 BASE - Invio di un muratore	€ 500 per Sinistro	
Art. 9.4.9 BASE - Invio di un decoratore	€ 500 per Sinistro	€ 1.500 per anno
Art. 9.4.10 BASE - Invio di un artigiano specializzato	€ 500 per Sinistro	
Art. 9.4.11 BASE - Invio di un idraulico	€ 500 per Sinistro	
Art. 9.4.12 BASE - Invio di una guardia giurata	€ 500 per Sinistro	
Art. 9.4.13 BASE - Ripristino attrezzature, pulizia impianti e apparecchiature	€ 500 per Sinistro (massimo 1 Sinistro per anno assicurativo)	
Art. 9.4.14 BASE - Fornitura temporanea di energia elettrica	€ 500 per Sinistro	
Art. 9.4.15 BASE - Ripristino dell'agibilità	€ 250 per Sinistro	
Per le prestazioni BASE previste dall'Art. 9.4.1 fino al 9.4.11 è previsto un sottolimito di € 50, fermo ed entro il limite di indennizzo di € 500 per Sinistro, per pezzi di ricambio e materiali necessari alla riparazione.		
Art. 9.5.1 TOP - Consulenza Energetica Locale per PMI	Per un massimo di 1 volta per anno assicurativo	
Art. 9.5.3 TOP - Perito informatico per Flooding	250 per anno assicurativo	
Art. 9.5.4 TOP - Consulenza psicologica in caso di infortunio/ malattia professionale avvenuto nei locali commerciali che provochi permanenti lesioni fisiche ai dipendenti/clienti	Per un massimo di 3 volte per anno assicurativo - entro il limite di € 150 Euro	
Art. 9.5.5 TOP - Invio personale disinfestazione	€ 350 per Sinistro (massimo 1 Sinistro per anno assicurativo)	

Art. 9.7 Esclusioni

ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE DELLA SEZIONE

La sezione Assistenza non opera in caso di:

- Sinistri determinati da dolo del Contraente/Assicurato;
- imperizia e/o negligenza del Contraente/Assicurato;
- Sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- Sinistri determinati da eruzioni vulcaniche ed altre calamità naturali (non ricomprese in copertura), da atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari nonché da aggressioni od atti violenti che abbiano movente politico o sociale ed ai quali il Contraente abbia partecipato attivamente;
- azioni delittuose compiute dal Contraente;
- interventi richiesti su parti comuni di edifici o comunque di uso non esclusivo del Fabbricato;

- corto circuito per falsi contatti provocati dal Contraente/Assicurato.

ESCLUSIONI SPECIFICHE PER LA GARANZIA – INVIO DI UN ELETTRICISTA:

- gli interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore;
- gli interventi su impianti industriali o con corrente diversa da quella alternata 220volt.

ESCLUSIONI SPECIFICHE PER LA GARANZIA – INVIO DI UN FABBRO:

- interventi su impianti con sistemi di chiusura elettronici;
- interventi su chiavi elettroniche.

ESCLUSIONI SPECIFICHE PER LA GARANZIA – INVIO DI UN TERMOIDRAULICO:

- gli interventi richiesti a fronte di interruzione della fornitura gas da parte dell'Ente erogatore.

ESCLUSIONI SPECIFICHE PER LA GARANZIA – INVIO DI UN IDRAULICO:

- gli interventi richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o da lavori ai pozzi neri;
- gli interventi per danni causati dal gelo.

ESCLUSIONI SPECIFICHE PER LA GARANZIA – FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA:

- interventi richiesti a fronte di interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- interventi richiesti a fronte di guasti del cavo di alimentazione dei locali del fabbricato a monte del contatore.

Sezione 10 – Contratto dall’A alla Z

Art. 10.1 Requisiti di assicurabilità

a. CONTRAENTE

È possibile sottoscrivere l’Assicurazione se sono soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

- il Contraente è cliente della Banca;
- il Contraente
 - persona fisica con residenza e/o il proprio domicilio in Italia
 - persona giuridica con sede legale in Italia o almeno una sede operativa stabile in Italia;
- il Contraente deve essere iscritto al Registro delle Imprese e comunque svolgere una delle attività assicurabili identificate sulla base del codice Ateco.

La presenza dei requisiti può essere derogata nei seguenti casi:

1. i soggetti – persone giuridiche – non correntisti della Banca possono richiedere di sottoscrivere il prodotto per il solo modulo Eventi catastrofali, formula BASE, per adempiere all’obbligo assicurativo imposto dalla Legge n. 213, del 30 dicembre 2023 e successive modifiche e integrazioni;
2. le persone fisiche, clienti della Banca, possono richiedere di sottoscrivere il prodotto per il solo modulo Eventi catastrofali, in qualità di proprietari di un immobile. Si precisa che le persone fisiche non sono soggette all’obbligo assicurativo imposto dalla Legge n. 213, del 30 dicembre 2023.

b. ATTIVITÀ

Il prodotto PiùSolidità Impresa è finalizzato a rispondere alle esigenze assicurative delle seguenti attività:

- produzione, lavorazione, manutenzione, installazione e, se associate a queste, anche la vendita
- vendita al dettaglio e all’ingrosso
- varie e servizi (come ad esempio centri estetici, parrucchieri, imprese di pulizia, edilizia)
- studi o uffici professionali.

Con ogni Contratto è possibile assicurare fino a n. 5 ubicazioni e, pertanto, il prodotto è in grado di gestire la “multi-ubicazione del rischio”.

L’assicurabilità del rischio è ammessa se sono occupati non più di 50 Addetti, numero che viene ridotto per alcune tipologie di Attività, come nel settore edile, dove il Limite massimo di è di 5 addetti.

Inoltre, non possono essere assicurati i seguenti rischi:

- esplosivi, giochi pirici, materiali pirotecnici in genere;
- imprese edili con più di n. 5 addetti;
- materassi;
- fiammiferi;
- depositi di stracci, cascami tessili, sfilacciate, ovatte;
- carta straccia e/o da macero;
- cassette per prodotti ortofruttili in legno o plastica;
- rigattieri;
- le attività di solo revisioni/collaudato auto.

c. FABBRICATO

Il Fabbricato assicurato in Polizza deve:

- 1) essere situato in Italia;
- 2) essere conforme alle vigenti normative costruttive, realizzative e urbanistiche;
- 3) non essere in corso di costruzione o ristrutturazione;
- 4) essere in buone condizioni di statica e manutenzione (ossia che non presenti vizi che possono diminuire l’idoneità all’uso)

L’Assicurazione è convenuta sulla base della Classe costruttiva del Fabbricato dichiarata in Polizza:

- Classe 1: Fabbricato con strutture e copertura in materiali incombustibili. Include anche tetti in legno lamellare e coperture in tegole bituminose.
- Classe 2: Strutture principali in materiali incombustibili, ma con componenti combustibili (solai, tetto, coibentazioni). La copertura può essere parzialmente o totalmente combustibile, se le strutture portanti restano incombustibili.
- Classe 3: Presenza diffusa di materiali combustibili in strutture portanti, solai e tetto. Copertura interamente in materiali combustibili.



Art. 10.2 Pagamento del Premio

Il Premio è addebitato annualmente in un'unica soluzione anticipata; il Contraente può optare per il frazionamento mensile del Premio.

La polizza può essere sottoscritta soltanto dal titolare di un conto corrente presso una filiale di Banca. In caso di chiusura del conto corrente, senza che venga aperto un nuovo conto presso un'altra filiale della Banca, nel caso in cui il Contraente abbia scelto la rateizzazione mensile del pagamento del premio di polizza, i premi mensili residui saranno addebitati in un'unica soluzione alla chiusura del conto corrente e le coperture restano in vigore fino alla scadenza. In caso di addebito non andato a buon fine, la polizza resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della prima scadenza mensile.



Art. 10.3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Il Contraente deve fornire dichiarazioni esatte e complete a PiùVera Assicurazioni S.p.A.. In altre parole, non deve dare informazioni o risposte false o inesatte alle domande che vengono poste. Inoltre, anche senza domande esplicite, non deve tacere su circostanze importanti per determinare il rischio e che avrebbe comportato il rifiuto di PiùVera Assicurazioni S.p.A. a stipulare il Contratto di Assicurazione o un Premio maggiore o di condizioni contrattuali diverse.

Se il Contraente non rispetta gli obblighi indicati sopra, può perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo e alle altre prestazioni assicurate, e il Contratto di Assicurazione può cessare.

Art. 10.4 Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o incomplete sulle circostanze aggravanti il Rischio rese dall'Assicurato o dal Contraente all'atto della sottoscrizione del Contratto o durante il corso dello stesso, non comportano la perdita del diritto all'Indennizzo **sempre che tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede e sempre che non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del Rischio stesso** e riguardino mutamenti episodici o transitori.

La Compagnia ha diritto di richiedere la differenza di Premio che corrisponde al maggior Rischio, calcolata a partire dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 10.5 Dolo e colpa grave

L'Assicurazione è valida anche in caso di colpa grave dell'Assicurato e di dolo o colpa grave delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge. In caso di Assicurato persona giuridica, la copertura opera per la colpa grave dei rappresentanti legali, degli amministratori e dei soci a responsabilità illimitata.

La presente garanzia non si applica alla sezione Furto e Rapina.



Art. 10.6 Decorrenza e durata dell'Assicurazione

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio è stato pagato.

In caso di mancato pagamento del Premio, l'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento dello stesso.

Il Premio è annuale ed è determinato in base al periodo di assicurazione di 12 mesi. Su richiesta del Contraente, il primo Periodo di Assicurazione può avere durata inferiore all'anno per consentire l'allineamento della scadenza alla data desiderata. In tal caso, il Premio dovuto per il primo periodo è calcolato in proporzione ai giorni di copertura effettiva, sulla base del Premio annuo.

Dalla prima scadenza annuale così determinata, il Premio è corrisposto in via ordinaria con cadenza annuale.

L'Assicurazione è risolta di diritto se nei 6 mesi successivi alla scadenza, il Contraente non provvede a corrispondere il Premio dovuto (art. 1901 del Codice Civile).



NOTA BENE

MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO art. 1901 del Codice Civile

In caso di mancato pagamento del premio indica che il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione.

Eventuali Sinistri occorsi nel periodo di sospensione dell’Assicurazione non sono indennizzabili.

In mancanza di disdetta, da comunicarsi almeno 30 giorni prima della scadenza, l’Assicurazione è prorogata per un (1) ulteriore anno e così di seguito. Per esercitare tale diritto, il Contraente deve inviare a PiùVera Assicurazioni S.p.A. disdetta con le modalità previste all’Art. 10.18.

PiùVera Assicurazioni S.p.A. può inviare disdetta al Contraente nel termine di 30 giorni prima rispetto alla scadenza annuale tramite raccomandata A/R all’indirizzo del Contraente.

In alternativa alla disdetta, se viene accertato l’andamento tecnico negativo del prodotto assicurativo a seguito della valutazione dei dati statistici di riferimento, PiùVera Assicurazioni S.p.A. può proporre al Contraente una variazione delle condizioni tariffarie e/o contrattuali precedentemente convenute. In tal caso, sarà onere della Compagnia inoltrare comunicazione scritta al Contraente almeno 60 (sessanta) giorni prima di ciascuna scadenza annuale, a mezzo lettera Raccomandata o Pec, riportante le nuove condizioni di rinnovo e/o il Premio di rinnovo proposto. Resta comunque fermo il diritto del Contraente di inoltrare disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza annua. In tal caso, l’Assicurazione cessa dalla fine del Periodo Assicurativo in corso e il Contraente non dovrà pagare più nulla per gli anni successivi. Se il Contraente non inoltra la disdetta entro il termine indicato, il Contratto di Assicurazione si intende rinnovato tacitamente alle nuove condizioni comunicate dalla Compagnia.

Art. 10.7 Firma Digitale

In caso di vendita a distanza, la sottoscrizione può avvenire mediante Firma Digitale, come disciplinata dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione digitale) e relative norme di attuazione. In questo caso, la Polizza è emessa sotto forma di documento informatico tale da soddisfare i requisiti della forma scritta nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 10.8 Diritto di recesso

In caso di vendita a distanza e qualora non vi siano Sinistri denunciati, entro 14 giorni dalla data di decorrenza, il Contraente può recedere dal Contratto con le modalità previste all’Art. 10.18. PiùVera Assicurazioni S.p.A. rimborsa al Contraente il Premio pagato al lordo delle imposte.

Nel caso in cui la Polizza sia sottoscritta per esigenze relative alla stipula di un Mutuo (Art. 2.4. Opzione Mutuatario), il Contraente ha facoltà di recedere dal presente Contratto entro 60 giorni dalla data di Efficacia dello stesso, con le modalità previste all’Art. 10.18. PiùVera Assicurazioni S.p.A. rimborsa al Contraente il Premio pagato al lordo delle imposte, se il ripensamento è esercitato entro 30 giorni dalla data di Efficacia del Contratto. Se il ripensamento è esercitato nei successivi 30 giorni, PiùVera Assicurazioni S.p.A. rimborsa al Contraente il Premio pagato al netto delle imposte.

Il diritto di recesso non può essere esercitato se è stato denunciato un Sinistro.



Art. 10.9 Diritto di recesso in caso di Sinistro

La Compagnia e il Contraente possono recedere dal Contratto dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’Indennizzo. La relativa comunicazione ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa. La Compagnia restituisce l’importo pagato e non goduto, al netto delle imposte, relativo al periodo compreso tra la data del recesso e la data di scadenza annuale del Contratto. L’eventuale incasso di premi in scadenza dopo la denuncia del Sinistro non potrà essere considerato come rinuncia della Compagnia o del Contraente ad avvalersi della facoltà di recedere dal Contratto. Eventuali Premi incassati dopo l’esercizio del recesso verranno restituiti al lordo delle imposte.

Art. 10.10 Altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall’obbligo di dichiarare l’esistenza di altri Contratti. In caso di Sinistro, **il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato** (art. 1910 del Codice Civile).

Qualora la somma degli Indennizzi – escluso dai conteggi l’Indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente – superi l’ammontare del danno, PiùVera Assicurazioni S.p.A. è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’Indennizzo calcolato secondo il contratto. In questi casi, la Compagnia non è obbligata in solido con gli altri assicuratori.

Art. 10.11 Limite massimo dell’Indennizzo

Fatta eccezione per quanto previsto dalle singole garanzie, nonché dall’art. 1914 del Codice Civile, **a nessun titolo PiùVera Assicurazioni S.p.A. è tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata e indicata nella Polizza.**

Art. 10.12 Prescrizione

I diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono **in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto** su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

Art. 10.13 Verifica delle cose assicurate

PiùVera Assicurazioni S.p.A. ha diritto di verificare i beni assicurati. Il diritto è valido per l’intera durata dell’Assicurazione e anche dopo se è richiesto il pagamento di un Sinistro.

Art. 10.14 Modifiche dell’Assicurazione

Le eventuali modifiche dei beni assicurati o delle garanzie prestate, comporteranno **la necessità di sostituzione del Contratto**, da effettuarsi presso la filiale della Banca. L’eventuale variazione del Premio derivante da tale modifica si applica a partire dalla data di decorrenza della modifica stessa.



Art. 10.15 Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione a PiùVera Assicurazioni S.p.A. di ogni aggravamento del rischio.

Tali variazioni comporteranno, in ogni caso, la necessità di sostituzione contrattuale, anche in corso d’anno, da effettuarsi presso la filiale della Banca. L’eventuale variazione del Premio derivante da tale modifica si applica a partire dalla data di decorrenza della modifica stessa.

Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione (art. 1898 del Codice Civile).

Art. 10.16 Titolarità dei diritti

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dal Contratto possono essere esercitati **dal Contraente e da PiùVera Assicurazioni S.p.A.** Spetta in particolare alla Compagnia compiere gli atti necessari all’accertamento e alla liquidazione dei danni, che **sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’Indennizzo liquidato a termini del presente Contratto può tuttavia essere pagato solo nei confronti o con il consenso dei titolari dell’interesse assicurato.**

Art. 10.17 Oneri fiscali

Le imposte, i contributi, le tasse e tutti gli oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al Premio e agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente.

Art. 10.18 Forma delle comunicazioni

Per quanto non diversamente regolato, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto debbono farsi per iscritto mediante invio di lettera raccomandata A/R, fax o posta elettronica certificata all’attenzione di:

PiùVera Assicurazioni S.p.A.
Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano MI
Posta Elettronica Certificata: piuvera-assicurazioni@legalmail.it

oppure alla filiale della Banca tenutaria del Contratto.

Art. 10.19 Legislazione applicabile, reclami, sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente

Al Contratto si applica la Legge italiana.

Per quanto non regolato dalle Condizioni di Assicurazione valgono le norme di legge della Repubblica Italiana. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere presentati per iscritto a:

PiùVera Assicurazioni S.p.A.
Corso di Porta Vigentina 9, 20122 MILANO
Indirizzo e-mail: reclami@piuvera-assicurazioni.it PEC: piuvera-assicurazioni@legalmail.it

La Compagnia risponde al reclamo entro 45 giorni.

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi a:

IVASS
Via del Quirinale 21 – 00187 Roma Fax 06.42.13.32.06
PEC: ivass@pec.ivass.it
Info su: www.ivass.it

Qualunque controversia relativa al Contratto, secondo quanto previsto dal D. Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e sue successive modifiche, deve essere prima sottoposta a un tentativo di mediazione, da effettuarsi innanzi a uno degli organismi di mediazione iscritti nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia.

La richiesta di mediazione deve essere inviata a:

PiùVera Assicurazioni S.p.A.
Corso di Porta Vigentina 9, 20122 MILANO
PEC: piuvera-assicurazioni@legalmail.it

Il tentativo di mediazione è OBBLIGATORIO e costituisce condizione di procedibilità della causa civile.

Se la mediazione non ha successo, il foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal Contratto.

Art. 10.20 Sanzioni internazionali

La Compagnia, in qualità di entità soggetta a controllo e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A., facente parte del Gruppo Crédit Agricole S.A. (C.A.S.A.), si impegna a rispettare le norme legislative e le regole previste dal regime delle Sanzioni Internazionali definito da misure restrittive che impongono sanzioni di natura economica o finanziaria (incluse le sanzioni o misure relative ad Embargo o Asset Freeze) volte a contrastare l’attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Tali misure sono emesse, amministrate o rafforzate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall’Unione Europea, dalla Francia, dagli Stati Uniti d’America (incluso in particolare l’Office of Foreign Assets (OFAC) e il Dipartimento di Stato) o da altre Autorità competenti.

In osservanza alle direttive di C.A.S.A., nessun pagamento può essere effettuato nell’esecuzione del presente Contratto assicurativo se tale pagamento viola queste misure.

La Compagnia si riserva il diritto di richiedere informazioni e documentazione per verificare la conformità alle Sanzioni

Internazionali. Fino a quando non sarà fornita prova soddisfacente dell’assenza di violazioni, la Compagnia potrà sospendere operazioni, rifiutare pagamenti o bloccare fondi, senza responsabilità, penalità o indennizzo per eventuali ritardi o sospensioni.

Dichiarazioni e Obblighi del Cliente

Il Cliente dichiara e garantisce che, per tutta la durata del contratto, né esso né, per quanto di sua conoscenza, alcuna delle sue controllate, amministratori, dirigenti, dipendenti, agenti o rappresentanti:

- siano una Persona Sanzionata;
- siano posseduti o controllati da una Persona Sanzionata;
- siano situati, residenti ovvero con sede legale in un Paese Sanzionato;
- siano coinvolti in attività con una Persona Sanzionata o con soggetti situati in un Paese Sanzionato.
- abbiano ricevuto fondi o altri beni da una Persona Sanzionata.

Il Cliente si impegna a notificare tempestivamente la Compagnia di qualsiasi circostanza che possa rendere inaccurata o non veritiera la suddetta dichiarazione. Inoltre, garantisce che non utilizzerà, direttamente o indirettamente, alcun provento derivante dal Contratto per finanziare, agevolare o sostenere attività con Persone Sanzionate o soggetti situati in Paesi Sanzionati, né effettuerà pagamenti con fondi di provenienza non conforme alle Sanzioni Internazionali.

Sezione II - Denuncia e obblighi in caso di sinistro

Art. 11.1 Denuncia in caso di Sinistro

SEZIONE 1 RESPONSABILITÀ CIVILE
SEZIONE 2 INCENDIO E ALTRI DANNI MATERIALI
SEZIONE 3 ELETTRONICA
SEZIONE 4 DANNI INDIRETTI
SEZIONE 5 FURTO E RAPINA.
SEZIONE 6 IMPIANTO FOTOVOLTAICO, SOLARE O TERMICO
SEZIONE 7 RISCHI CYBER
SEZIONE 8 MERCI TRASPORTATE

Per denunciare un Sinistro, il Contraente può scegliere tra uno dei seguenti canali:

Telefono

**Numero Verde 800.767.888 (per Italia), Linea Urbana +39. 02.30548800 (per l'Estero),
i numeri di telefono sono contattabili dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 17:30.**

Posta

**PiùVera Assicurazioni S.p.A. Corso di Porta Vigentina n. 9 20122 – MILANO
Posta Elettronica Certificata: sinistri-piuvera-assicurazioni@legalmail.it
E-MAIL: sinistri@piuvera-assicurazioni.it**

Per eventuali richieste di informazioni successive alla denuncia di Sinistro è possibile scrivere all'indirizzo pec sopra indicato.

SEZIONE 9 ASSISTENZA

La gestione è affidata alla Società INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia. **Per ottenere l'Assistenza il Contraente/l'Assicurato deve telefonare sempre e preventivamente alla Centrale Operativa, componendo i numeri di telefono:**

**Numero verde 800.767.888 (per Italia)
Linea Urbana +39 02.30548800 (per l'Estero)**

entro 3 giorni dal verificarsi del Sinistro. Resta inteso che, qualora la persona fisica o giuridica, titolare dei diritti derivanti dal contratto, sia nell'oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il Sinistro entro i termini previsti (3 giorni dal verificarsi del Sinistro) può farlo non appena ne è in grado.



Art. 11.2 Obblighi in caso di Sinistro

SEZIONE 1 RESPONSABILITÀ CIVILE

Il Contraente deve far seguire alla denuncia, nel più breve tempo possibile, le modalità di accadimento, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se PiùVera Assicurazioni S.p.A. lo richiede, a un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di propria responsabilità.

SEZIONE 2 INCENDIO E ALTRI DANNI MATERIALI
SEZIONE 3 ELETTRONICA
SEZIONE 4 DANNI INDIRETTI
SEZIONE 5 FURTO E RAPINA.
SEZIONE 6 IMPIANTO FOTOVOLTAICO, SOLARE O TERMICO
SEZIONE 8 MERCI TRASPORTATE

Il Contraente deve:

- a) specificare le circostanze dell'evento, la causa presunta e l'importo approssimativo del danno, nonché, nei casi in cui il fatto si configuri come reato, farne anche denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo quando prevista, indicando la Compagnia e il numero di Polizza;

b) L'Assicurato deve, nella denuncia di Sinistro, fornire la documentazione necessaria per comprovare l'esistenza di una precedente polizza che contenga la garanzia.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) e b) sono a carico di PiùVera Assicurazioni S.p.A., anche se l'ammontare delle stesse insieme a quello del danno, supera la Somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, fatta eccezione per il fatto che la Compagnia prova che le spese sono state sostenute inconsideratamente (art.1914 del Codice Civile).

Il Contraente deve inoltre:

- c) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto i beni rimasti danneggiati o meno, quanto le tracce e gli indizi materiali del Sinistro, senza avere, per tale titolo, diritto ad Indennizzo;**
- d) dare, a seguito della richiesta da parte di PiùVera Assicurazioni S.p.A., la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore dei beni preesistenti al momento del Sinistro;**
- e) tenere a disposizione della Compagnia e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che PiùVera Assicurazioni S.p.A. e i periti ritenessero necessario esperire presso terzi. L'inadempimento dell'obbligo di denuncia o di uno degli obblighi di cui alle lettere a), c) e d) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art.1915 del Codice Civile).**

SEZIONE 7 RISCHI CYBER

L'Assicurato, al fine di consentire la piena operatività delle garanzie del Contratto, **deve dare immediata comunicazione al servizio di assistenza clienti, fornito da DXC Technology, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 chiamando tempestivamente il numero 800.767.888.**

DXC Technology, leader internazionale nell'Information Technology, in collaborazione con società specializzate in consulenza forense e studi legali di primaria importanza, fornisce il servizio di gestione dell'emergenza che la Società offre a complemento delle garanzie assicurative.

L'Assicurato a pena di decadenza dal diritto all'Indennizzo ai sensi del presente Contratto, deve altresì dare comunicazione scritta al seguente indirizzo di posta elettronica sinistryber@piuvera.it entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui viene a conoscenza di:

- a) qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata nei suoi confronti;**
- b) qualsiasi intenzione formalizzata da un Terzo e/o dai collaboratori durante il Periodo di assicurazione o il Periodo di denuncia postuma, di ritenerlo responsabile di un Evento assicurato;**
- c) qualsiasi circostanza di cui l'Assicurato venga a conoscenza durante il Periodo di assicurazione o il Periodo di denuncia postuma, che possa dare adito ad una Richiesta di risarcimento e/o un Sinistro;**
- d) qualsiasi Sinistro.**

Limitatamente ai punti c) e d) che precedono, se tale comunicazione viene effettuata dall'Assicurato alla Compagnia nel Periodo di assicurazione o nel Periodo di denuncia postuma, qualsiasi Richiesta di risarcimento successiva è considerata dalla Compagnia come avanzata nel Periodo di assicurazione o nel Periodo di denuncia postuma.

Qualunque chiamata effettuata al numero 800.767.888 che si riferisca ad un Contratto non in regola col pagamento del Premio può procurare all'Assicurato la fatturazione delle spese sostenute dal Service Provider per conto della Compagnia.

L'Assicurato In caso di Sinistro deve altresì:

- a) fornire prova dell'Evento assicurato;**
- b) adottare tutte le misure ragionevoli e necessarie per ridurre al minimo gli effetti dell'Evento assicurato;**
- c) fare tutto quanto possibile e necessario per stabilire la causa e l'entità del Danno;**
- d) conservare e mettere a disposizione della Società e/o del Service provider l'Hardware, il software e i Dati colpiti dall'Evento assicurato;**
- e) rispettare tutte le raccomandazioni fatte dalla Società e/o dal Service provider.**
- f) non deve ammettere responsabilità, quantificare, pagare o respingere, qualsiasi Richiesta di risarcimento senza il previo consenso scritto da parte della Società;**
- g) deve fornire la massima collaborazione possibile nelle indagini, nella difesa e nella definizione del Sinistro;**
- h) deve avvalersi degli avvocati indicati dalla Compagnia.**

In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si applicano gli Artt. 1915 e 1916 del Codice Civile.

L'Assicurato deve inoltre consentire alla Compagnia l'autorità a negoziare qualsiasi accordo o procedimento legale nei confronti di Terzi.

SEZIONE 9 ASSISTENZA

La Centrale Operativa è in funzione 24 ore su 24 per raccogliere le richieste. L'Assicurato deve comunicare:

- cognome e nome;
- luogo dal quale chiama e recapito telefonico al quale essere contattato;
- prestazione richiesta.

Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale Operativa, ovvero essere da

questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza.

La Compagnia declina ogni responsabilità per eventuali richieste di assistenza non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa.

Resta inteso che qualora la persona fisica o giuridica, titolare dei diritti derivanti dal contratto, sia nell'oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il Sinistro entro i termini previsti (3 giorni dal verificarsi del Sinistro) può farlo non appena ne è in grado.

Art. 11.3 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente, che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera in maniera dolosa le tracce e i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

Art. 11.4 Procedura per la valutazione del danno

Ad eccezione della sezione 9 Assistenza, l'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità alternative:

- a) direttamente da PiùVera Assicurazioni S.p.A., o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- b) su richiesta di PiùVera Assicurazioni S.p.A. o del Contraente: fra due periti nominati da ciascuna della due parti, con apposito atto unico.

Solo in caso di scelta della modalità b), e in caso di disaccordo fra i due periti indicati, questi dovranno nominarne un terzo.

Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà senza vincolo solidale.

PiùVera Assicurazioni S.p.A. non è obbligata ad alcun Indennizzo ove si accerti che per giustificare l'ammontare dei danni stessi si è fatto ricorso a documentazione non veritiera o a mezzo fraudolento, oppure sono state manomesse o alterate dolosamente le tracce e le parti danneggiate dal Sinistro.

Art. 11.5 Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, PiùVera Assicurazioni S.p.A. provvede al pagamento dell'Indennizzo **entro 30 giorni** dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione da parte del Contraente, **sempre che non sia stata fatta opposizione e dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al Sinistro non si evidenzia alcuno dei casi previsti dalle esclusioni.**

Art. 11.6 Gestione delle vertenze di danno

SEZIONE 1 RESPONSABILITÀ CIVILE

La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato. Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale indicato in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.**

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Compagnia non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. La Compagnia provvede al pagamento delle parcelle di legali e tecnici da essa designati ed ai quali gli interessati abbiano conferito mandato. Ogni altra spesa di difesa direttamente sostenuta dall'Assicurato non è a carico della Compagnia se non preventivamente autorizzata.

Art. 11.7 Rinuncia alla rivalsa

PiùVera Assicurazioni S.p.A. rinuncia, fatta eccezione per il caso di dolo, al diritto di surroga (art. 1916 del Codice Civile) verso le persone delle quali il Contraente deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate, purché il Contraente, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 11.8 Liquidazione dell'Indennizzo

SEZIONE 2 Incendio e altri danni materiali

SEZIONE 3 Elettronica

SEZIONE 6 Impianto Fotovoltaico, Solare o Termico

SEZIONE 8 Merci Trasportate

PER FABBRICATI

Si stima:

- a) il Valore a nuovo;
 - b) il Valore allo stato d'uso deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.
- Si determina la differenza, eventualmente esistente, fra i valori di cui ai punti precedenti, denominata supplemento d'indennità. Si procede ad indennizzare il Sinistro in base al valore allo stato d'uso. **Il pagamento del supplemento d'indennità è subordinato all'effettiva ricostruzione del fabbricato e viene effettuato ogni 6 mesi, fino a concorrenza del supplemento d'indennità dovuto.**

Il pagamento del supplemento d'indennità avviene in base allo stato di esecuzione dei lavori documentato dal Contraente o dall'Assicurato solo se:

- l'inizio dei lavori avviene entro 24 mesi dalla data di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia (salvo comprovata causa non imputabile all'Assicurato, ad esempio a seguito di ordinanza dell'Autorità Pubblica);
- i lavori sono ultimati, a pena di decadenza del diritto all'Indennizzo della quota residuale, entro 24 mesi dalla stessa data salvo comprovata impossibilità oggettiva non imputabile al Contraente o all'Assicurato, come ad esempio a seguito di ordinanza dell'Autorità Pubblica.

PER "IMPIANTI E MACCHINARI", "ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI", "ARREDAMENTO" E "IMPIANTI FOTOVOLTAICI"

Si stima:

- a) il valore a nuovo;
 - b) il valore allo stato d'uso deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.
- Si determina la differenza, eventualmente esistente, fra i valori di cui ai punti precedenti, denominata supplemento d'indennità. Si procede ad indennizzare il Sinistro in base al valore allo stato d'uso. Il pagamento del supplemento d'indennità è subordinato all'effettivo rimpiazzo ed avviene, in un'unica soluzione, purché questo sia documentato e avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Si precisa che:

- per impianti, macchinari e attrezzature relativi a reparti non in stato di attività;
- per i beni danneggiati, fuori uso o inservibili prima del Sinistro;

la stima è effettuata in base all'effettivo valore allo stato d'uso al momento del Sinistro.

In ogni caso la Compagnia non indennizza, per ciascun bene assicurato per Impianti, Macchinari e Attrezzature, arredamento, importo superiore al triplo del valore allo stato d'uso del bene assicurato stesso al momento del Sinistro.

Questa limitazione non si intende valida per Impianti, Macchinari, Attrezzature per i quali siano trascorsi meno di 18 mesi tra la data del loro acquisto e quella del Sinistro.

PER MERCI

Si stima:

il valore in relazione alla natura, alla qualità, all'eventuale svalutazione commerciale, compresi le spese di trasporto nonché gli oneri fiscali qualora questi non possano essere recuperati dall'assicurato.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore delle Cose illese ed il valore residuo di quelle danneggiate, nonché gli oneri fiscali qualora non dovuti all'erario.

In caso di danno a Merci vendute in attesa di consegna, la Compagnia indennizza le Merci stesse sulla base del prezzo di vendita convenuto, dedotti i costi, le commissioni ed ogni altra spesa non sostenuta per la mancata consegna, a condizione che:

- le Merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti Merci illese;
- le Merci danneggiate non siano assicurate dall'acquirente;
- l'avvenuta vendita risulti comprovata tramite documenti recanti la data della vendita ed il prezzo della vendita stessa.

Nelle lavorazioni di trasformazione, le Merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della

materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del Sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

PER ENTI PARTICOLARI

Si stima:

- a) la spesa necessaria per la riparazione o la ricostruzione delle Cose assicurate;
- b) il deprezzamento subito in relazione allo stato d'uso ed all'utilizzabilità dei beni assicurati, escluso qualsiasi riferimento affettivo, scientifico e/o artistico.

L'ammontare del danno si determina applicando il deprezzamento di cui al punto b) al costo di riparazione o di ricostruzione nonché gli oneri fiscali qualora non dovuti all'erario.

PER BENI AVENTI VALORE ARTISTICO

Si stima:

il valore che i beni stessi avevano al momento del Sinistro sul luogo del Sinistro, di seguito valore commerciale, avendo a riferimento ogni autorevole attestazione di settore o quotazioni di rilevanti case d'asta, senza tenere conto del deprezzamento o di ogni altra circostanza concomitante.

In caso di Sinistro indennizzabile l'ammontare del danno e del relativo Indennizzo si determinano secondo i seguenti criteri:

- a) in caso di distruzione o di perdita totale, la Compagnia riconosce una somma pari al valore commerciale;
- b) in caso di danneggiamento, la Compagnia riconosce il solo costo di restauro o ripristino, escluso qualsiasi deprezzamento del bene danneggiato, intendendosi per tale la differenza tra il valore commerciale che il bene danneggiato aveva al momento del Sinistro e il valore commerciale dello stesso dopo il Sinistro.

Se il bene assicurato è parte di una collezione, l'Indennizzo come sopra determinato tiene conto esclusivamente del singolo bene, restando quindi escluso anche il deprezzamento della collezione.

L'Indennizzo per il restauro o il ripristino del bene danneggiato non può in nessun caso superare il valore commerciale determinato secondo i criteri sopra descritti.

PER APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Si stima:

- a) il valore allo stato d'uso deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario;
- b) il valore a nuovo.

Si determina la differenza, eventualmente esistente, fra i valori di cui ai punti precedenti, denominata supplemento d'indennità.

Si procede ad indennizzare il Sinistro in base al valore allo stato d'uso. Il pagamento del supplemento d'indennità è subordinato all'effettivo rimpiazzo ed avviene, in un'unica soluzione, purché questo sia documentato e avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Si precisa che per Apparecchiature elettroniche:

- relative a reparti non in stato di attività;
- danneggiate, fuori uso o inservibili prima del Sinistro;

la stima è effettuata in base all'effettivo valore allo stato d'uso al momento del Sinistro.

In ogni caso la Compagnia non indennizza, per ciascun bene assicurato un importo superiore al triplo del valore allo stato d'uso del bene assicurato stesso al momento del Sinistro. Questa limitazione non si intende valida per Apparecchiature elettroniche per le quali siano trascorsi meno di 18 mesi tra la data del loro acquisto e quella del Sinistro.

La Compagnia ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'Apparecchiature elettroniche o al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Sono escluse dall'Indennizzo le spese sostenute per:

- eventuali tentativi di riparazione;
- riparazioni provvisorie;
- modifiche o miglioramenti;
- maggiori spese per ore straordinarie di lavoro;
- maggiori spese per trasporti aerei.

PER LASTRE

Si stima:

il costo di rimpiazzo con altre nuove o equivalenti, ivi comprese le spese di trasporto e montaggio.

PER VALORI

Si stima:

- per il denaro, i titoli di pegno e in genere per qualsiasi carta rappresentante un valore si considera il valore nominale dato dall'importo indicato sugli stessi;
- per i Titoli di credito:
 - PiùVera Assicurazioni S.p.A., se non concordato altrimenti, non paga l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
 - il Contraente deve restituire a PiùVera Assicurazioni S.p.A. l'Indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita – i Titoli di credito siano divenuti inefficaci;
 - il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

PER CONTENUTO (escluso quanto sopra indicato)

Si stima:

il valore che i beni assicurati avevano al momento del Sinistro e dal costo di riparazione di quelli danneggiati, con il limite del valore che gli stessi avevano al momento del Sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni da mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi.

PER DANNI INDIRETTI DA FERMO IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Si stima:

- a) si considera la produzione media mensile di energia elettrica (in kWh/giorno) dello stesso mese dell'anno precedente e si calcola quale sarebbe stato il suo ammontare per i giorni complessivi di interruzione totale o parziale dell'Impianto (qualora il periodo di fermo dell'Impianto si estenda su più mesi, si applicherà per ciascun mese la corrispondente produzione media mensile dell'anno precedente. Se sono indisponibili dei dati storici, si farà riferimento alla producibilità teorica dell'Impianto calcolata sulla base dei dati di irraggiamento solare per la zona in cui si trova l'Impianto);
- b) si verifica la produzione di energia elettrica (in kWh/giorno) che l'Impianto è stato in grado di erogare dalla data del Sinistro alla sua riparazione;
- c) la differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) viene moltiplicata per il prezzo di vendita al kWh, contrattualizzato dal cliente con il Gestore della rete ad esso vendita o il prezzo fissato da GSE (Gestore dei servizi elettrici) per l'autoconsumo alla data del Sinistro, comprensivo di eventuali tariffe incentivanti o premi sulla produzione previsti dalla normativa vigente.

PER DANNI INDIRETTI DA FERMO IMPIANTO TERMICO E SOLARE TERMICO

Si stima:

- a) si determina, per ogni giorno di fermo impianto, la differenza tra il costo effettivo sostenuto per la produzione di calore tramite risorse alternative e il costo previsto per l'analoga produzione con l'impianto assicurato, in base ai dati di consumo e alle tariffe applicabili;
- b) nel calcolo dell'Indennizzo, si deve tener conto della stagionalità dei consumi. Per ciascun mese di fermo impianto, se più conveniente per l'Assicurato, si farà riferimento ai dati di consumo medio del mese corrispondente dell'anno precedente oppure alla producibilità teorica, valutata secondo le condizioni climatiche della zona e il periodo dell'anno.

SEZIONE 5 Furto e Rapina**1. Valore dei beni mobili assicurati e determinazione del danno**

La determinazione del danno è effettuata applicando i seguenti criteri (fermi i limiti di Indennizzo previsti):

- a) per tutti i beni rientranti nella definizione di Contenuto, con l'esclusione di quelli acquistati nell'anno precedente il Sinistro, l'ammontare del danno è dato dal valore che i beni sottratti avevano al momento del Sinistro e dal costo di riparazione di quelli danneggiati, con il limite del valore che gli stessi avevano al momento del Sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni da mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi;
- b) per i beni rientranti nella definizione di Contenuto e acquistati nell'anno precedente il Sinistro, PiùVera Assicurazioni S.p.A. indennizza:
 - il valore risultante dalla fattura di acquisto o da altro documento fiscalmente equivalente;
 - le spese sostenute per riparare i beni mobili danneggiati.

In entrambi i casi la liquidazione è effettuata senza applicare il Deprezzamento correlato allo stato d'uso e di conservazione;

- c) per il denaro, i titoli di pegno e in genere per qualsiasi carta rappresentante un valore si considera il valore nominale dato dall'importo indicato sugli stessi;
- d) per i Titoli di credito:
 - PiùVera Assicurazioni S.p.A., se non concordato altrimenti, non paga l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
 - il Contraente deve restituire a PiùVera Assicurazioni S.p.A. l'Indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita – i Titoli di credito siano divenuti inefficaci;
 - il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Recupero dei beni asportati

Se i beni asportati vengono recuperati in tutto o in parte, **il Contraente deve darne avviso a PiùVera Assicurazioni S.p.A.** I beni recuperati divengono di proprietà della Compagnia se questa ha risarcito tutto il danno. Se invece il danno è stato risarcito soltanto in parte, il valore del recupero spetta al Contraente fino a concorrenza della parte di danno se rimasta scoperta dall'Indennizzo.

In ogni caso, il Contraente ha facoltà di conservare i beni recuperati previa restituzione a PiùVera Assicurazioni S.p.A. dell'Indennizzo ricevuto. In caso di recupero prima del Risarcimento del danno, la Compagnia risponde soltanto dei danneggiamenti eventualmente sofferti dagli stessi.



Informativa in materia di Protezione dei dati personali

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 E S.M.I. (di seguito REG. UE)

1. Titolare del trattamento dei dati personali

La società PiùVera Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano, di seguito anche la “Società” o il “Titolare”.

2. Responsabile della Protezione dei dati personali

Per ogni tematica relativa alla protezione dei dati personali, il Responsabile della Protezione dei Dati (“RPD” o “DPO”) della Società, è contattabile all’indirizzo: DPOpiuvera-assicurazioni@legalmail.it.

3. Dati personali oggetto di trattamento e fonte dei dati

Il Titolare tratta le seguenti categorie di dati personali: dati anagrafici; dati economico – finanziari; dati relativi allo stato di salute (di seguito, “Dati Particolari”); dati relativi ai bisogni assicurativi del cliente e, (in presenza di una previsione normativa o di un’indicazione dell’Autorità Giudiziaria) dati relativi a eventuali condanne penali o a reati commessi.

I dati personali trattati sono raccolti presso l’Assicurato, oppure da altri soggetti, quali ad esempio, contraenti di polizze diversi dall’ Assicurato, intermediari assicurativi, fonti pubbliche e/o pubblicamente accessibili, fornitori d’informazioni commerciali e creditizie, che costituiscono fonte ex art. 14 del GDPR.

4. Finalità – Base giuridica del trattamento – Natura del conferimento dei dati personali

I suoi dati personali saranno trattati dal Titolare per le seguenti finalità:

a) Finalità Assicurativa

I. Proposizione, conclusione ed esecuzione del contratto assicurativo e dei connessi servizi assicurativi, ad esempio per la verifica dei requisiti assuntivi per l’emissione del contratto e la quotazione del relativo premio, determinazione della classe di merito, attività di liquidazione dei danni, etc. e dei relativi adempimenti normativi (quali ad esempio la valutazione di adeguatezza dei contratti proposti, gli adempimenti in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo, il mantenimento dei registri assicurativi, la gestione all’Area Riservata del sito internet della Società e la gestione dei reclami).

In relazione a tale finalità, la base giuridica del trattamento è l’esecuzione del contratto e l’adempimento di obblighi di legge previsti dalla normativa di settore. Per il trattamento dei Dati Particolari, la base giuridica è il consenso, ai sensi dell’art 9, par. 2, lett. a) del GDPR;

II. Attività di tariffazione e sviluppo di nuovi prodotti.

La base giuridica per il trattamento dei dati è il legittimo interesse del Titolare, volto alla definizione e realizzazione di nuovi prodotti;

III. Contrasto e prevenzione dei tentativi di frode nei confronti del Titolare e difesa dei diritti del Titolare in sede giudiziaria.

La base giuridica del trattamento dei dati è il legittimo interesse del Titolare nel tutelare il patrimonio aziendale rispetto a tentativi di frode ed altre condotte illecite, nell’adempiere agli obblighi di legge nonché nel tutelare i propri interessi in sede di giudizio;

IV. Comunicazione dei dati relativi al contratto assicurativo alle società del gruppo di appartenenza, per finalità amministrative e contabili.

La base giuridica per il trattamento dei dati è il legittimo interesse del Titolare in considerazione della necessità di comunicare i dati dei clienti alle società del gruppo di appartenenza per necessità amministrative e contabili;

V. Comunicazione dei dati a coassicuratori e riassicuratori, nonché ad altri soggetti appartenenti alla catena assicurativa, per la gestione del rischio assicurato. La base giuridica per il trattamento dei dati è il legittimo interesse del Titolare volto alla mitigazione del rischio assicurato. Il conferimento dei dati personali è necessario per le finalità di cui alla lettera a) I, II, III, IV e V; pertanto, l'eventuale non conferire dati personali richiesti determina l'impossibilità di concludere e dare esecuzione al contratto assicurativo;

b) Finalità di marketing effettuata dal Titolare, con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto, consistenti, ad esempio, nell'invio di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario, compimento di ricerche di mercato e indagini sulla qualità del servizio erogato e la soddisfazione del cliente;

c) Finalità di comunicazione dei Suoi dati personali ad altre società del gruppo di appartenenza e a soggetti terzi appartenenti a varie categorie merceologiche (servizi finanziari, bancari e assicurativi, automotive, informatici, comunicazione) per loro finalità di marketing, proposizione e comunicazione commerciale.

d) Finalità di profilazione della clientela, anche mediante elaborazioni elettroniche, di comportamenti ed abitudini di consumo, in modo da migliorare i servizi forniti, soddisfare le specifiche esigenze e indirizzare eventuali proposte commerciali di interesse.

In riferimento alle finalità indicate dalla lettera b) alla lettera d), la base giuridica per il trattamento dei dati è il consenso; perciò, il conferimento dei dati personali è facoltativo e l'eventuale omessa prestazione del consenso non determina l'impossibilità di concludere e dare esecuzione al contratto assicurativo.

5. Destinatari dei dati personali

Per perseguire le finalità sopra indicate, i dati personali vengono comunicati alle seguenti categorie di destinatari:

- il personale alle dipendenze del Titolare;
- i soggetti terzi coinvolti nella gestione dei rapporti assicurativi o che svolgono, per conto del Titolare, compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa. Tali destinatari terzi sono qualificabili come:
 - 1) Titolari del trattamento, soggetti che determinano in maniera autonoma le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali;
 - 2) Responsabili del trattamento, soggetti che trattano i dati personali per conto del Titolare.

L'elenco dei destinatari, disponibile presso il Titolare, può essere richiesto con l'invio di una richiesta all'indirizzo piuvera-assicurazioni@legalmail.it oppure al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo DPOpiuvera-assicurazioni@legalmail.it. I dati personali raccolti non sono oggetto di diffusione.

6. Modalità di trattamento

Nell'ambito delle finalità indicate al punto 4), il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, pertinenza, non eccedenza, e tramite l'adozione di adeguate misure di sicurezza organizzative, tecniche ed informatiche.

I dati raccolti sono trattati tramite l'uso di supporti cartacei o con modalità digitali, inclusi eventuali processi decisionali automatizzati che la Società adotta per la verifica dei requisiti assuntivi necessari per l'emissione del contratto e per lo svolgimento dei controlli antifrode.

7. Trasferimento dei Dati all'estero

Ove necessario, i dati personali possono essere trasferiti verso Paesi Terzi esterni allo Spazio Economico Europeo. In tali casi il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle condizioni, indicate dagli artt. 44 e ss. del GDPR, verso Paesi per i quali esistono

decisioni di “adeguatezza” della Commissione Europea, sulla base di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, oppure in applicazione di specifiche deroghe previste dal GDPR.

È possibile richiedere maggiori informazioni in merito ai trasferimenti di dati tramite l’invio di una richiesta al Titolare del trattamento, all’indirizzo piuvera-assicurazioni@legalmail.it, oppure al Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo DPOpiuvera-assicurazioni@legalmail.it.

8. Tempi di conservazione dei dati personali

I dati personali sono conservati per periodi di tempo diversi, a seconda della finalità per la quale sono trattati e in conformità alla normativa applicabile.

In particolare, per le finalità contrattuali, i dati personali sono trattati per tutta la durata dei rapporti in essere e nel rispetto della normativa in vigore, per un periodo di dieci anni dal momento della cessazione del contratto.

In caso di contestazioni, i dati personali vengono conservati per il termine previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi eventuali periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore.

Resta sempre salva la possibilità per il Titolare di conservare i dati per la necessità di tutelare i diritti dello stesso in ogni sede amministrativa, civile, penale e stragiudiziale.

I dati trattati per le finalità di marketing indicate alle lettere b), c) e d), del paragrafo 4 vengono conservati per 36 mesi dal momento dell’acquisizione del consenso.

9. Diritti dell’interessato

È possibile esercitare i diritti di cui al GDPR tramite l’invio di apposita richiesta a mezzo e-mail al Responsabile della protezione dei dati, all’indirizzo DPOpiuvera-assicurazioni@legalmail.it, oppure al Titolare del trattamento, all’indirizzo piuvera-assicurazioni@legalmail.it.

Il GDPR all’art. 15 e seguenti, conferiscono:

- il diritto di revoca del consenso;
- il diritto di accesso e la possibilità di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento al fine di acquisire informazioni in merito alle finalità del trattamento in corso, alle categorie di dati personali trattati, ai destinatari dei dati, al periodo di conservazione, e alle modalità del trattamento;
- il diritto alla rettifica e all’integrazione dei dati;
- il diritto alla cancellazione dei dati, se questi non risultano più necessari rispetto alle finalità, o in caso di revoca del consenso;
- il diritto alla limitazione del trattamento nel caso in cui vi siano dubbi circa l’esattezza dei dati personali;
- il diritto alla portabilità dei dati verso un altro Titolare, se il trattamento avviene con mezzi automatizzati;
- il diritto di opporsi al trattamento quando questo sia basato sul legittimo interesse del Titolare. In caso di esercizio di tale diritto, la Società si deve astenere dal trattamento, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere con lo stesso (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato);
- il diritto a proporre reclamo avanti all’Autorità (Garante italiano per la protezione dei dati personali, <https://www.garanteprivacy.it>).

Per consultare l’informativa aggiornata, si invita a visitare la sezione privacy del sito web: www.piuvera.it

Il Titolare r.l.p.t.

(1) Per soggetti facenti parte della “catena assicurativa” si intende ad esempio: produttori, banche, istituti di credito, società di recupero crediti, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri, ecc.

(2) Di cui all’art. 130, cc. 1, 2, 3, del D. Lgs. 196/2003, tramite attività svolte, oltre che con interviste personali, questionari, posta cartacea, telefono – anche cellulare – tramite operatore o anche mediante l’utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, o con altri strumenti automatizzati, quali ad esempio, posta elettronica, fax, messaggi del tipo MMS o SMS o di altro tipo, sistemi di messaggistica istantanea e applicazioni web.

PiùVera Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale e Sede Amministrativa: Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano - Cod. Fisc. e Num. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 01979370036, Partita I.V.A. di Gruppo 02886700349 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento Isvap n. 2388 del 09 Novembre 2005 G.U. N. 268 del 17 Novembre 2005 - Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00151. Appartenente al "Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia", iscritto all'Albo delle società capogruppo al n.057. Società soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A. - e facente parte del "Gruppo IVA Crédit Agricole Assurances in Italia".